

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

405° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 80
2 ^a - Giustizia	» 97
6 ^a - Finanze e tesoro	» 103
7 ^a - Istruzione	» 123
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 128
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 130
11 ^a - Lavoro	» 135
12 ^a - Igiene e sanità	» 161
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 192

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 3
10 ^a (Industria-Senato) e X (Commercio e turismo-Camera)	» 76

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 197
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 199
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 203
Schengen	» 208
Infanzia	» 209

Sottocommissioni permanenti

<i>RAI-TV - Accesso</i>	<i>Pag.</i> 210
-------------------------------	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 214
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale, rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998, la Presidenza del Senato ha disposto il rinvio alle Commissioni riunite del disegno di legge in titolo, il cui esame in sede referente si era concluso nella seduta del 23 novembre.

Propone quindi di dare per acquisiti gli atti compiuti e la discussione già svolta dalle Commissioni riunite in sede di esame del disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE avverte poi che da parte del Governo sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 25.0.1, 25.0.2, 31.2, 31.3 e 34.0.2; dichiara, inoltre, inammissibili, perché sprovvisti della prescritta copertura finanziaria ovvero perché diretti a reintrodurre disposizioni espressamente soppresse dalle Commissioni riunite ovvero perché coincidenti con

proposte emendative già respinte nella precedente fase dell'esame presso le Commissioni riunite, i seguenti emendamenti e subemendamenti: 1.1, 14.2, 14.1, 15.1, 17.1, 19.1, 20.0.2 (limitatamente alla seconda parte), 20.0.3/9, 20.0.4, 21.2, 22.6, 23.1, 23.2, 24.0.2, 24.0.10, 24.0.9, 25.15, 25.7, 26.3, 29.1, 31.6 (limitatamente al comma 1), 31.1, 31.5, 31.7, 31.0.5, 32.0.1, 32.0.3, 34.0.18 e 35.4. Risultano, quindi, preclusi i subemendamenti 24.0.2/1, 25.0.2/1, 31.3/1, 31.3/2, 34.0.2/1, 34.0.2/2 e 34.0.4/4.

Per i seguenti emendamenti si rende invece necessaria la presentazione della relazione tecnica da parte del Governo sugli effetti finanziari: 10.0.1, 11.1, 11.2, 20.0.3, 22.5, 31.0.1, 34.0.1, 34.0.3 e 34.0.4. Invita infine il Governo a valutare l'opportunità del ritiro degli emendamenti 22.2, 22.3, 22.4 e 22.5.

Il senatore MANTICA sottolinea che le numerose e rilevanti proposte emendative presentate dal Governo e le opportune comunicazioni del Presidente – con la richiesta di trasmissione delle relative relazioni tecniche e la sollecitazione a ritirare alcuni emendamenti – rendono poco chiaro il quadro delle proposte normative che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare. Riterrebbe, quindi, utile prevedere che i tempi per l'esame siano adeguati e consentano un idoneo approfondimento delle questioni affrontate negli emendamenti, eventualmente con la riapertura dei termini per ulteriori proposte.

Il senatore VEGAS, dopo aver osservato che l'assenza della relazione tecnica sugli emendamenti del Governo dovrebbe comportare la non ricevibilità dei medesimi, fa presente che l'elevato numero di proposte trasmesse dal Governo, in materie estranee al disegno di legge in esame, non appaiono in linea con gli accordi precedentemente definiti e sembrano riaprire ambiti di discussione che dovevano essere chiusi con l'approvazione dei documenti di bilancio per il 1999.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni 5^a e 11^a hanno definito un accordo in relazione agli emendamenti da presentare; egli ha, quindi, provveduto a comunicare ai Commissari che sarebbe stata consentita la presentazione di emendamenti per i quali era stato richiesto il ritiro da parte del relatore nel corso dell'esame del disegno di legge collegato, degli emendamenti presentati al medesimo provvedimento e successivamente ritirati e di un numero limitato di nuovi emendamenti; ritiene che l'accordo sia stato sostanzialmente rispettato, anche se gli emendamenti presentati dal Governo risultano numerosi. Precisa che se non perverrà la relazione tecnica richiesta prima dell'inizio della votazione, gli emendamenti del Governo saranno dichiarati irricevibili.

Il senatore TAROLLI, dopo aver condiviso le osservazioni del senatore Mantica, ribadisce che la numerosità delle proposte emendative del Governo renderebbero necessaria la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti al fine di consentire un esame compiuto

del provvedimento. Auspica inoltre che le convocazioni delle sedute delle Commissioni riunite siano effettuate, per quanto possibile, nei consueti orari pomeridiani, evitando sedute notturne.

Il senatore DUVA, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento 17.1 precisa che l'emendamento ripropone un ordine del giorno già accolto dal Governo e che quindi potrebbe rientrare tra le materie rinviate all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore FERRANTE fa presente che dovrebbe essere esplicitato più chiaramente il calendario dei lavori delle Commissioni riunite al fine di definire con esattezza i termini per il completamento dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente SMURAGLIA, in relazione alle sollecitazioni dei senatori Mantica e Tarolli ritiene non sia possibile riaprire i termini per la presentazione di emendamenti. Nel caso di riformulazioni di emendamenti presentati dal Governo o di trasmissione delle relative relazioni tecniche, si potrà valutare l'opportunità di riaprire i termini per i subemendamenti. Ricorda che le inammissibilità sono state dichiarate per ragioni di materia e in considerazione dell'esame limitato del rinvio alle Commissioni riunite. Assicura, infine, che il calendario dei lavori che sarà predisposto consentirà un esame sollecito del disegno di legge.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'illustrare i criteri sottostanti alla presentazione degli emendamenti da parte del Governo fa presente che si tratta in numerosi casi di aggiustamenti di carattere formale; cita a titolo di esempio la soppressione dell'articolo 23, già inserito nel collegato principale, e gli emendamenti all'articolo 22. Vi sono inoltre alcuni emendamenti di rilievo, quali ad esempio l'introduzione dell'assicurazione in casi di calamità naturali, articolo stralciato dal provvedimento collegato e rinviato esplicitamente al disegno di legge in esame. Sono stati inoltre presentati emendamenti di rilievo in relazione al Poligrafico dello Stato - per il quale si prevede un piano di risanamento -, alla normativa circa la realizzazione di metropolitane e il contenzioso sul post-terremoto riguardante la città di Napoli, per il quale viene definita una procedura di soluzione. Ricorda inoltre gli emendamenti in materia di incentivazione per la progettazione, di tariffe idriche e sull'Ente nazionale cellulosa e carta. Si sofferma, infine, sugli emendamenti presentati alla seconda parte del disegno di legge con i quali vengono attivate alcune misure previste nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e esplicitamente rinviati al disegno di legge in esame; si tratta in particolare degli emendamenti relativi alla decontribuzione e alla formazione.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.1.

Dopo che il senatore VEGAS ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.1, il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 4.2, 5.1 e 7.1, quest'ultimo tendente ad uniformare le procedure per l'affidamento in concessione dell'autostrada Pedemontana Veneta a quelle già previste relativamente all'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Il senatore SARTO illustra quindi i subemendamenti 5.1/1, 5.1/2, 5.1/3, 7.1/1, 7.1/2, 7.1/3 e 7.1/4.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 8.2, tendente a fissare in via transitoria in sette anni il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in conto capitale anche per i residui in scadenza al 31 dicembre 1998. Su tale emendamento, il senatore VEGAS formula rilievi critici e il relatore MORANDO chiede chiarimenti; il sottosegretario MACCIOTTA fornisce quindi ulteriori ragguagli in ordine all'emendamento 8.2, rilevando come si tratta comunque di somme non ancora andate in economia.

Dopo che il senatore TAROLLI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 8.1, il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 9.1, 10.1, 10.0.1, 11.1 e 11.2. Con riferimento, in particolare, agli ultimi tre emendamenti richiamati, assicura che il Governo presenterà la relazione tecnica sui rispettivi effetti finanziari. Illustra infine l'emendamento 17.0.1, diretto ad assicurare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di un piano di risanamento finanziario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Dopo che il senatore MARINO ha rinunciato ad illustrare il subemendamento 17.0.1/1, il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 18.0.1, diretto ad introdurre un divieto alle pubbliche amministrazioni in ordine all'adozione di provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nella materia del pubblico impiego.

Illustra poi l'emendamento 20.0.1, tendente ad uniformare i meccanismi di spesa previsti per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno a quelli già adottati nella precedente fase di realizzazione del programma stesso.

Illustra infine l'emendamento 20.0.2, limitatamente al primo periodo, residuo dopo la dichiarazione di inammissibilità della Presidenza.

Il relatore MORANDO prospetta l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 20.0.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra quindi l'emendamento 20.0.3, diretto in particolare a rendere disponibili le risorse stanziata nella legge finanziaria per la chiusura del programma di ricostruzione delle aree terremotate di cui alla legge n. 219 del 1981, sottolineando l'opportunità di determinare le condizioni per una rapida chiusura dell'enorme contenzioso generatosi nell'applicazione di tale normativa.

Dopo che il senatore VEGAS ha rinunciato ad illustrare i subemendamenti 20.0.3/1, 20.0.3/2, 20.0.3/3, 20.0.3/4, 20.0.3/5, 20.0.3/7 e 20.0.3/8, il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare il subemendamento 20.0.3/6.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra quindi l'emendamento 21.1, diretto a promuovere la realizzazione, a cura del Ministro dei Lavori pubblici, del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Dopo che il senatore MARINO ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2, il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 e 22.5, concernenti la soppressione del Comitato per l'intervento nella SIR.

Il senatore VEGAS illustra quindi il subemendamento 22.5/1, diretto ad estendere le agevolazioni previste dagli emendamenti testè illustrati dal Governo per la liquidazione della SIR a tutte le società per le quali siano state avviate procedure concorsuali; al riguardo, sottolinea l'opportunità di evitare improprie disparità di trattamento.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio l'emendamento 23.0.7 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore PELELLA fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.5, 23.0.4 e 23.0.6.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati gli emendamenti 24.0.1, 24.0.3 e 27.0.1 e i subemendamenti 24.0.12/1, 24.0.14/6 e 24.0.14/9, in quanto ritiene che siano stati adeguatamente discussi nell'ambito del provvedimento collegato.

Il senatore MINARDO, nell'illustrare gli emendamenti 24.0.15 e 24.0.16, osserva che essi intendono precisare la definizione giuridica di fabbricato ai fini del condono edilizio e stabilire che nel caso di documenti mancanti sia prevista, in alternativa alla improcedibilità, la sospensione della domanda di condono da parte del Comune.

Il relatore MONTAGNINO fa presente che l'emendamento 24.0.17 consente di sanare situazioni di illegalità ancora esistenti in relazione ad abusi edilizi effettuati precedentemente al 31 dicembre 1993.

Gli emendamenti 24.0.18, 24.0.19, 24.0.6, 24.0.4, 24.0.20 e 24.0.200 sono dati per illustrati.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 24.0.8, relativo al quinto Censimento generale dell'Agricoltura, 24.0.12, finalizzato a mantenere nel bilancio dell'Ente nazionale cellulosa e carta i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e 24.0.16, in materia di termini di decorrenza di tariffe.

Il senatore VEGAS dà per illustrato l'emendamento 24.0.11.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 24.0.14, sottolineando che, rispetto al precedente testo, viene definita una delega al Governo, con la specificazione di precisi criteri direttivi.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare il subemendamento 24.0.14/1, evidenzia la diversa prospettiva proposta, in base alla quale l'intervento dello Stato viene limitato in misura sostanziale e si ricorre ad un sistema privato di garanzie assicurative.

Il senatore MARINO sottolinea l'opportunità di approfondire in un momento successivo la discussione sull'introduzione dell'assicurazione in caso di calamità naturali. Dà, quindi, per illustrati i subemendamenti 24.0.14/2, 24.0.14/3, 24.0.14/4, 24.0.14/5, 24.0.14/7, 24.0.14/8 e 24.0.14/10, ripromettendosi di intervenire in sede di votazione.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 25.100, 26.1 e 26.0.1.

Il relatore MONTAGNINO illustra i subemendamenti 26.0.1/1 e 26.0.1/2, il primo finalizzato ad eliminare un dubbio interpretativo sulla destinazione di fondi e il secondo a adeguare i termini previsti nell'emendamento.

Il senatore GRILLO dà per illustrato l'emendamento 26.0.3.

Il relatore MORANDO fa proprio e illustra brevemente l'emendamento 26.0.2, facendo presente che l'attuale normativa non consente di tutelare soggetti che abbiano avuto incidenti nel corso di interventi volontari di supporto alle attività di protezione civile.

Il sottosegretario MORESE illustra l'emendamento 28.1, sottolineando in particolare i nuovi criteri di determinazione del premio per i lavoratori interinali, reso necessario dall'elevata mobilità del settore.

Il senatore VEGAS dà per illustrato l'emendamento 28.100.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 28.0.1 finalizzato a superare alcune disfunzioni gestionali.

Il senatore DUVA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 30.1.

Il senatore BATTAFARANO illustra la parte ammissibile dell'emendamento 31.6, facendo presente che consente procedure automatiche per l'erogazione delle indennità temporanee, con indubbio vantaggio sia per l'INPS che per i beneficiari.

Il sottosegretario MORESE illustra l'emendamento 31.1, finalizzato ad elevare la percentuale di decontribuzione, come stabilito nel patto so-

ziale per l'occupazione e lo sviluppo. Illustra inoltre l'emendamento 31.0.2.

Il senatore VEGAS illustra il subemendamento 31.0.2/1.

Il presidente SMURAGLIA illustra l'emendamento 31.0.3 recante disposizioni di coordinamento per la tutela dei lavoratori atipici.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 31.0.4, 32.0.100, 32.0.4 e 32.0.2.

Il sottosegretario MORESE illustra gli emendamenti 34.0.1, destinato al finanziamento della formazione continua secondo gli impegni presi dal Governo con il patto sociale, e 34.0.5. Dà per illustrato l'emendamento 34.0.4.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'illustrare l'emendamento 34.0.3, fa presente che in esso vengono indicati i percorsi attraverso i quali può essere completato il processo di attività formativa. Sottolinea che l'attuazione dell'obbligo avviene gradualmente, mentre per gli apprendisti decorre sin dall'inizio. Esplicita brevemente le ipotesi utilizzate per la quantificazione degli oneri.

Il senatore MARINO dà per illustrati gli emendamenti 34.0.3/1, 34.0.3/2, 34.0.4/1, 34.0.4/2, 34.0.4/3, 34.0.4/4 riservandosi di intervenire in sede di votazione.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 34.0.6, 34.0.8, 34.0.10, 34.0.7, 34.0.11, 34.0.9, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.15 e 34.0.17.

Il senatore VEGAS fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 34.0.16 e sottolinea che l'emendamento 34.0.100 proroga i termini per il condono contributivo.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 35.1 e 35.2.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3593**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con priorità per quelle responsabili di interventi nelle aree depresse».

1.3

MORO, LAGO

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.2

MORO, LAGO

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dei bilanci delle amministrazioni e regioni interessate ed a carico degli stanziamenti destinati al CIPE».

1.1

MORO, LAGO

Art. 2.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso».

2.1

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996 richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47, oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonchè quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A tale fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1999, di lire 6.051 milioni e di lire 6.335 milioni rispettivamente per il pagamento delle oblazioni a carico delle comunità che hanno commesso abusi edilizi e per l'esenzione degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati. Ai fini di consentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare rapidamente le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, per la realizzazione dei relativi interventi edificativi, le disposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 12.386 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999».

2.0.1 D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Art. 3.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«3. Le risorse del fondo sono destinate alle domande di finanziamento delle rispettive leggi non finanziate per esaurimento dei fondi, secondo le graduatorie e i regolamenti delle leggi stesse».

3.1 MORO, LAGO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci e da questi ultimi subappaltati a terzi, sempre che i soci ed i subappaltatori siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a terzi con modalità diverse da quelle sopra specificate».

4.1

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «sempre che» sopprimere le seguenti parole: «essi siano stati individuati come soci con procedure ad evidenza pubblica e».

4.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato, che abbiano una comprovata esperienza nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; per lo svolgimento dell'incarico non è previsto un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello percepito dall'amministrazione di provenienza».

Conseguentemente, allo stesso articolo sopprimere i commi 9 e 10.

5.2

MORO, LAGO

All'emendamento 5.1, aggiungere, in fine: «solo in seguito all'aggiudicazione dell'opera da parte dei medesimi e previo parere favorevole dell'appaltatore o del concedente».

5.1/1

SARTO

All'emendamento 5.1, aggiungere, in fine: «solo in seguito all'aggiudicazione dell'opera da parte dei medesimi».

5.1/2

SARTO

All'emendamento 5.1, aggiungere, in fine: «solo in seguito al parere favorevole dell'appaltatore o del concedente».

5.1/3

SARTO

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«12. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere finanziamenti ai soggetti di cui agli articoli 37-bis e 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».

5.1

IL GOVERNO

Art. 7.

All'emendamento 7.1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «duecentoquaranta».

7.1/1

SARTO

All'emendamento 7.1, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«Inoltre, al primo comma dell'articolo 7, sopprimere le seguenti parole: «così come definita dall'Accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto».

7.1/2

SARTO

All'emendamento 7.1, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«Inoltre, al primo comma dell'articolo 7, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

7.1/3

SARTO

All'emendamento 7.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Inoltre, al comma 2, alla parola: «entro» premettere le seguenti: «L'ANAS entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un progetto preliminare sul tracciato, comprensivo di eventuali alternative, che attui le prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tal fine anche utilizzando verifiche e consultazioni con gli enti locali».

7.1/4

SARTO

All'articolo 7, comma 2, dopo la parola: «all'adeguamento» sopprimere le parole: «al tipo 1/A delle norme CNR/80» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

7.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «sei anni».

8.3

MORO, LAGO

All'articolo 8, aggiungere alla fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, in via transitoria, anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998».

8.2

IL GOVERNO

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 55, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «, dalle Regioni o Province».

8.1

TAROLLI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.2

MORO, LAGO

Al comma 1, primo capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disponibilità annuali del fondo devono essere ripartite in modo che siano realizzate infrastrutture su tutto il territorio nazionale, dando priorità a quelle da realizzare nelle regioni e nei territori ad alta densità di insediamenti industriali e produttivi, che necessitano di nuove infrastrutture per migliorare ed intensificare gli interscambi commerciali con i paesi appartenenti alla Comunità economica europea e alla Comunità internazionale».

9.3

MORO, LAGO

Aggiungere il seguente comma:

«4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione. Il regolamento è adottato sulla base di criteri determinati in sede di contrattazione decentrata, ed in essi vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”».

9.1

IL GOVERNO

Art. 10.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, apportare le dovute modifiche alla rubrica dell'articolo.

10.2

MORO, LAGO

Il comma 1 è soppresso.

10.3

MORO, LAGO

Il comma 2 è soppresso.

10.4

MORO, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 23, comma 1, nn. 1 e 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite con le seguenti: "200.000 ECU".

5. All'articolo 3, comma 2, nn. 1 e 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".

6. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

7. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

10.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Snellimento delle procedure concernenti le leggi 15 maggio 1989, n. 181 e 5 ottobre 1991, n. 317 e la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980)

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, sul capitolo 7063 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 19 dicembre 1993, n. 513.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il computo del credito di imposta, in dimi-

nuzione dei versamenti dell'IVA, può essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla data di comunicazione della concessione delle agevolazioni.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, aggiungere le seguenti parole: "salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate."

6. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

"3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la Regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore, ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 319"».

10.0.1

IL GOVERNO

Art. 11.

All'articolo 11 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei Piani Regolatori – inserito nel program-

ma Assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 Italia obiettivo 1 – nonchè di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione europea per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di Assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione dell'obiettivo 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione».

«6. Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea».

11.1

IL GOVERNO

All'articolo 11, aggiungere, il seguente comma:

«5. Fermi restando i limiti e i divieti imposti degli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'Anas fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto».

11.2

IL GOVERNO

Art. 14.

Sopprimere l'articolo 14.

14.2

VILLONE

Stralciare l'articolo.

14.1

MORO, LAGO

Art. 15.

Stralciare l'articolo.

15.1

MORO, LAGO

Art. 17.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali sprovvisti di titolare.

Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto nella separata area dirigenziale, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

“1-*ter*. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici, sono conferibili al personale di cui al comma 1-*bis*, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli incarichi sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi”».

17.1

MUNDI, BESOSTRI, FUMAGALLI CARULLI, DUVA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «al fine» a: «di privatizzazione».

17.0.1/1

MARINO, MANZI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato)*

1. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria per il processo di privatizzazione. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego».

18.0.1

IL GOVERNO

Art. 19.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Gli articoli 6, 10, limitatamente al comma 4 e 13, limitatamente al comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 73 sono soppressi».

19.2

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è così sostituito dal seguente:

“1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1961”».

19.1

TAROLLI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

All'articolo 9 della legge 6 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 315. A tale fine è autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3

per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 4, n. 3) della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

Al comma 4 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «A tal fine la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i suddetti mutui alle Società per azioni o a responsabilità limitata, Concessionarie del pubblico servizio di distribuzione del gas metano».

20.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995 entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999.

A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi anche per consentire la realizzazione di nuove iniziative».

20.0.2

IL GOVERNO

All'emendamento 20.0.3, sopprimere il comma 4.

20.0.3/1

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera a).

20.0.3/2

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera b).

20.0.3/3

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera c).

20.0.3/4

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera d).

20.0.3/5

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento del Governo 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera d) in fine, eliminare le parole: «e il cambiamento delle destinazioni d'uso».

20.0.3/6

RIPAMONTI

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera e).

20.0.3/7

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera f).

20.0.3/8

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

All'emendamento 20.0.3, al comma 4, sopprimere la lettera g).

20.0.3/9

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14

maggio 1981, n. 219. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti all'atto di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1965, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguirsi. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 3, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

3. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 1:

a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 1, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi; gli alloggi realizzati nei comuni contermini alla città di Napoli ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 1 da parte degli enti destinatari provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 1;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, prevedendo anche la possibilità di alienazione e il cambiamento delle destinazioni d'uso;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more di procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 3 o da altre leggi di finanziamento.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1° ottobre 1996, n. 513 e 20 dicembre 1996, n. 643.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, definisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, i criteri per la valutazione della congruità degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente definisce, avvalendosi dell'Istituto Geografico Militare Italiano, le metodologie per l'acquisizione delle informazioni, di cui al medesimo articolo 1, da trasferire sul sistema cartografico di riferimento di cui all'Accordo del 30 luglio 1998. Il Ministero dell'ambiente esegue peraltro il periodico aggiornamento della metodologia in relazione ai progressi tecnico-scientifici e al mutamento delle condizioni territoriali e ambientali e coordina l'aggiornamento dei dati rilevati. Per tali attività è riservata una quota nel limite del due per mille a valere sulle risorse finanziarie di cui all'unità previsionale di base 1.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1999 e 2000 da trasferire all'apposita contabilità speciale istituita a favore del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 8 del suddetto Accordo».

20.0.4

IL GOVERNO

Art. 21.

Stralciare l'articolo.

21.2

MORO, LAGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale*). - 1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano per la sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle Comunità europee, il Ministro dei lavori pubblici definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi nor-

mativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Per la realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale l'ANAS destina una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi finalizzati alla sicurezza stradale. Per le stesse finalità gli altri enti proprietari delle strade riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli investimenti destinati alla mobilità. Al relativo onere pari a lire 17.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parlamentare utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992».

21.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21.-...

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigian-

nato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39».

21.0.1

CAPONI, MARINO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-...

21-bis. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sostituito dal seguente: "14. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficiari che, alla data del 31 dicembre 1998, utilizzano personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, indette entro il 31 dicembre 1997, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli, per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato, a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

21.0.2

CAPONI, MARINO

Art. 22.

Stralciare l'articolo.

22.6

MORO, LAGO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Comitato medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegna al Commissario di cui al comma cinque i libri contabili e gli inventari e rende al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. L'approvazione del conto con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile».

22.1

IL GOVERNO

Al comma 3, togliere alla fine le parole: «Dipartimento del tesoro».

22.2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla nomina, redige un programma per la definizione delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

22.3

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti precedentemente in capo al soppresso Comitato SIR sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo».

22.4

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti» inserire le seguenti: «di tutte le società per le quali siano state avviate procedure concorsuali».

22.5/1

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

Aggiungere il seguente comma:

«8. Il Ministro delle finanze è autorizzato a definire nei confronti del Commissario, sentito questo ed avvalendosi anche dei suoi poteri di autotutela, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR, a seguito degli avvisi di accertamento delle stesse impugnati innanzi gli organi della giustizia tributaria. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Commissario un'unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 1997, n. 410».

22.5

IL GOVERNO

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

IL GOVERNO

Stralciare l'articolo.

23.2

MORO, LAGO

All'emendamento 23.0.1, aggiungere, dopo le parole: «30 giugno 1997» le altre: «nella regione Molise e nelle province di Latina e Frosinone nonché».

23.0.1/1

PEDRIZZI, DIANA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 75, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo a) del Trattato istitutivo della Comunità europea" sono aggiunte le seguenti: " , in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con Decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con Decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 e nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore a quello medio nazionale risultante dalla medesima rilevazione a che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 22 giugno 1988, e successive modificazioni,"».

23.0.1

STANISCIÀ, BISCARDI, VISERTA COSTANTINI, DI ORIO, VALLETTA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono estesi ai territori delle province di Latina e Frosinone, nonché alle altre aree di cui all'articolo 1 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente per il triennio 1999-2001 per un importo pari a lire 20 miliardi per il 1999 sull'accantonamento della Presidenza del Consiglio e pari a lire 30 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001 sull'accantonamento del Ministero del tesoro».

23.0.7

PEDRIZZI, DIANA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 75, comma 1, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo *a*) del Trattato istitutivo della Comunità europea" sono aggiunte le seguenti: "e 92 3.c)".

23.0.2

STANISCIÀ, BISCARDI, VISERTA COSTANTINI, DI ORIO, VALLETTA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 75, comma 1, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo *a*) del Trattato istitutivo della Comunità europea" sono aggiunte le seguenti: "ed in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con Decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con Decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997,"».

23.0.3

STANISCIÀ, BISCARDI, VISERTA COSTANTINI, DI ORIO, VALLETTA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "Regioni a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti: "e alle regioni Sardegna e Sicilia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini della ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la montagna che non siano state già ripartite alla data del 1° gennaio 1999».

23.0.5

NIEDDU

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione degli incentivi pubblici al comparto del terziario non distributivo)

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione, a programmi di rilevante interesse per la riorganizzazione e lo sviluppo della impresa di terziario non distributivo, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel definire i contenuti del decreto tiene prioritariamente conto delle attività del terziario non distributivo a maggiore impatto sull'utenza».

23.0.4

CAZZARO, CRESCENZIO, LARIZZA, GAMBINI, MACONI, MICELLE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interventi per il settore del commercio)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione del sistema distributivo, mediante la realizzazione di interventi di associazionismo economico e di impiego delle tecnologie dell'informazione, nonché di promuovere ed

attuare interventi sperimentali in aree di particolare criticità riproducibili in altri ambiti territoriali, le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi possono promuovere apposite società finanziarie.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, assegnando le risorse, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, sulla base di accordi di programma stipulati con le Organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio del turismo e dei servizi, anche tramite le società finanziarie da esse costituite.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri per la ripartizione delle risorse e per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114».

23.0.6

GAMBINI

Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sospensione delle procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici esercizi)

1. In attesa della riforma delle locazioni commerciali, anche in vista, della celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, sono sospese, fino al 31 dicembre 2001, le procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici esercizi.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure di sfratto per morosità e nel caso in cui il locatore voglia adibire l'immobile all'esercizio, in proprio, di una attività commerciale».

24.0.1

DE LUCA Athos

All'emendamento 24.0.2, al comma 1, dopo le parole: «caldaie ad acqua calda» sostituire le parole da: «così come individuate...» fino a: «criteri direttivi» con le seguenti: «che, in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 600, recante il: «regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili solidi o gassosi», rientrino nella classe a quattro stelle con i requisiti di rendimento più elevati e siano pertanto riconducibili all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e, congiuntamente con valori di emissione inferiore alla classe più restrittiva prevista alla norma tecnica europea EN/297, secondo i seguenti principi e criteri direttivi»;

All'emendamento 24.0.2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 600...» fino a: «1° gennaio 1989» con le seguenti parole: «di cui al comma 1 e che consegnano per la rottamazione una caldaia usata ed acquistata in data anteriore al 1° gennaio 1991».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «a valere» aggiungere le seguenti: «nel limite di 76,5 miliardi di lire».

24.0.2/1

BORTOLOTTO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incentivi alla riduzione delle emissioni di gas serra)

1. In considerazione dell'esigenza di ridurre le emissioni di gas serra, nonché ai fini della promozione dell'efficienza energetica, il governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad incentivare l'uso di caldaie ad acqua calda così come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, recante il "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi», secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le persone fisiche che acquistano in Italia una nuova caldaia con le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e che consegnano per la rottamazione una caldaia usata acquistata in data anteriore al 1° gennaio 1989, di un contributo statale, sotto forma di detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un importo, pari al 51 per cento delle spese sostenute per l'acquisto;

b) previsione, dell'obbligo, entro quindi giorni dalla data di acquisto della nuova caldaia, da parte del venditore di provvedere al riciclo o allo smaltimento della caldaia usata in base alle norme stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

c) attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo a valere sulle disponibilità di cui allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

24.0.2

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Liberalizzazione del settore dei gas naturali)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione.

2. Per il settore del gas, relativamente, alle attività di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1994, n. 481, sono adottate con regolamento da emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione a quanto stabilito dalla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

24.0.3

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-....

1. Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1998, n. 47, è così modificato:

“2. Ai fini della disposizione precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante e sia stata completata la copertura”».

24.0.15

MINARDO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-....

1. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, penultimo periodo, come modificato dal comma 37, lettera d), articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: “l'improcedibilità” fino a: “documentazione” sono sostituite dalle seguenti: a sospensione del procedimento istruttorio”».

24.0.16

MINARDO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-....

1. Il termine di presentazione delle istanze intese ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e fissato al 31 dicembre 1995 per le opere realizzate abusivamente in data antecedente al 31 dicembre 1993, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

24.0.17

MONTAGNINO, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 24, inserire, il seguente:

«Art. 24-...

1. Alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della desti-

nazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi, per le quali sia già stata presentata entro il 31 dicembre 1996, richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1984, n. 47 oppure ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1999, di lire 6.051 milioni e di lire 6.335 milioni rispettivamente per il pagamento delle oblazioni a carico delle comunità che hanno commesso abusi edilizi e per l'esenzione degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati. Ai fini di consentire alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare rapidamente le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l'iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 309/190 si applicano, per la realizzazione dei relativi interventi edificativi, le disposizioni di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

24.0.18 CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, MARRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

Dopo l'articolo 24, aggiungere, il seguente:

«Art. 24-...

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 trova applicazione anche relativamente alle aree per insediamenti produttivi che presentino i seguenti requisiti: siano previste da strumenti urbanistici generali approvati alla data di entrata in vigore della presente legge; siano localizzate in modo compatibile con i Piani territoriali paesistici; siano dotate di Piano attuativo già adottato, a condizione che, ove ubicate in zone eventualmente esondabili dei bacini fluviali, non occupino un territorio superiore all'uno per mille della superficie dell'intera tratta considerata esondabile e che siano comunque previste adeguate soluzioni tecniche atte a garantire il libero deflusso delle acque; prevedano l'occupazione di un minimo di 100 dipendenti».

24.0.19

FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 24, aggiungere, il seguente:

«Art. 24-...»

1. Alle opere realizzate, entro il 31 dicembre 1993 per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento ovvero la variazione della destinazione d'uso di immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Gli interventi edilizi che si rendono necessari ai fini dell'adeguamento strutturale previsto dalla normativa vigente per l'iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi della legge sulle opere pubbliche».

24.0.6

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MINARDO

Dopo l'articolo 24, inserire, il seguente:

«Art. 24-bis.»

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, deve essere interpretato nel senso che tra le sanzioni amministrative, inapplicabili a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, e semprechè sia stato per intero corrisposto quanto dovuto a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 34 della legge stessa, è compresa anche la speciale sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali».

24.0.4

PASSIGLI

Dopo l'articolo 24, aggiungere, il seguente:

«Art. 24-...»

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1998, n. 482, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge, sono da considerare servizi le attività di trasmissione, trasporti, generazione e perdita di energia elettrica e le attività di produzione, trasporto e distribuzione di gas naturale».

24.0.20

BESOSTRI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, all'uopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella "C" della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Appositi regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, delle politiche agricole e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazione ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino a livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino al livello *sub*-comunale, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo fortetario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale dipendente o non dipendente, le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi CCNL;

c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal CCNL, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) le modalità di diffusione dei dati, tenuto conto che la disaggregazione dell'informazione statistica necessaria ai livelli comunitario, nazionale, e territoriale impone di rendere disponibili i dati relativi alla struttura economica e occupazionale anche per gli incroci che presentino frequenze inferiore a tre unità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme sui dati sensibili».

24.0.8

IL GOVERNO

All'emendamento 24.0.12 presentato dal Governo, al primo periodo, dopo le parole: «la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni» inserire le seguenti parole: «le cui azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i relativi diritti di concerto con il Ministero dell'ambiente».

24.0.12/1

RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SARTO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa di risparmio di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421».

24.0.12

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 31, comma 29 della legge 448 del 23 dicembre 1998 dopo la parola CIPE va eliminata la frase "fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo capoverso va sostituito con il seguente: "Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri, e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999».

24.0.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, aggiungere: "Le unità immobiliari di interesse storico-artistico sottopone al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, vengono contraddistinte nei registri catastali dell'annotazione bene culturale. In tali registri le relative rendite catastali vengono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 413"».

24.0.200

PASSIGLI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Alla legge del 23 dicembre 1998, m. 448, all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: "secondo" con la seguente: "primo"».

24.0.10

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Alla legge del 23 dicembre 1998, m. 448, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

24.0.11

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Alla legge del 23 dicembre 1998, m. 448, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: "un anno" con le seguenti: "due anni"».

24.0.9

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Sostituire l'emendamento 24.0.14 con il seguente:

«1. Il danno derivante da calamità naturali ad immobili di proprietà di soggetti privati rimane per il 50 per cento a carico dello Stato.

2. Le polizze assicurative a copertura della residua quota di danno sono esenti da ogni onere accessorio e l'importo dei relativi premi è fiscalmente detraibile nei limiti del 50 per cento della rendita catastale dell'immobile assicurato rivalutata ai fini IRPEF.

3. Il Ministro dell'industria definisce con apposita convenzione con le compagnie assicuratrici, sentiti l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP:

a) contratti tipo che favoriscano l'accesso al prodotto e garantiscano una agevole liquidabilità del danno;

b) modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicurazione;

c) la possibilità della costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche».

24.0.14/1

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

All'emendamento 24.0.14, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per la ricostruzione o il recupero di beni immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di calamità naturali, con particolare attenzione a tutti quegli interventi indirizzati al miglioramento strutturale degli edifici ed in generale alla messa in sicurezza del territorio».

24.0.14/2

CAPONI, MARINO, MANZI

All'emendamento 24.0.14, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, prevedendo anche misure di incentivo fiscale, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato».

24.0.14/3

CAPONI, MARINO, MANZI

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) stabilire, anche in ordine ai livelli dei premi assicurativi, limiti massimi, ambiti, tipologie di danno che possono essere coperti con rimborso assicurativo, al fine di assicurare una piena integrazione tra interventi statali, disposti in materia di ricostruzione e riparazione di beni immobili danneggiati o distrutti da calamità naturali, e copertura assicurativa».

24.0.14/4

CAPONI, MARINO, MANZI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

24.0.14/5

CAPONI, MARINO, MANZI

All'emendamento del governo 24.0.14, al comma 1, eliminare la lettera e); alla lettera i), sostituire le parole: «delle compagnie di assicurazione» con le seguenti: «della Protezione Civile, mediante il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, in collaborazione con i Comuni e le Regioni interessate,».

24.0.14/6

BORTOLOTTO, RIPAMONTI

Al comma 1 lettera g) sopprimere le parole da: «assumendo» fino a: «sugli immobili».

24.0.14/7

CAPONI, MARINO, MANZI

Sopprimere il comma 2.

24.0.14/8

CAPONI, MARINO, MANZI

All'emendamento del governo 24.0.14, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Verranno altresì individuati i soggetti esonerati dal pagamento della quota del danno di cui al presente comma, applicando per la valutazione della situazione economica degli stessi i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

24.0.14/9

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 4.

24.0.14/10

CAPONI, MARINO, MANZI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Ristoro e prevenzioni Calamità naturali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per il ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai beni di proprietà di privati, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare l'intervento statale alle sole ipotesi di calamità naturali dichiarate di rilievo nazionale dal Governo;

b) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;

c) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, prevedendo che l'intervento statale, anche in assenza di copertura assicurativa, non possa comunque superare un importo corrispondente alla differenza tra tali limiti e l'importo del danno;

d) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della disciplina delle modalità di determinazione dei premi e di individuazione delle somme assicurate;

e) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato resta precluso;

g) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati, assumendo quale criterio-limite, per la ricostruzione e riparazione di beni immobili, il valore da ultimo dichiarato ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

h) modificare, in coerenza con i presenti principi e criteri direttivi, le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

i) avvalersi delle compagnie di assicurazione per l'accertamento dell'entità dei danni e la relativa liquidazione;

l) attribuire all'ISVAP il compito di vigilare sull'attuazione della normativa;

m) l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

2. In assenza di copertura assicurativa del rischio incendio e dei rischi da calamità di cui al comma 1, e considerando le condizioni economiche dei danneggiati, una quota del danno, compresa tra il 20 e il 50 per cento del valore determinato ai sensi della lettera *i)* del comma precedente rimane, in caso di danni da calamità a carico del proprietario del bene danneggiato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini

dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997 previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

24.0.14

IL GOVERNO

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

25.15

LAGO, MORO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «previo confronto» con la seguente: «sentita».

25.13

LAGO, MORO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

25.14

LAGO, MORO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «piano nazionale».

25.12

LAGO, MORO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «con particolare riguardo...» fino a: «aree del Mezzogiorno».

25.11

LAGO, MORO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del Mezzogiorno» con le seguenti: «che presentano squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro».

25.10

LAGO, MORO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2».

25.4 LAGO, MORO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «variabile fra le 400 e le 800 mila lire mensili» con le seguenti: «di lire 400 mila mensili».

25.8 LAGO, MORO

Sopprimere il comma 3.

25.2 LAGO, MORO

Al comma 4, secondo rigo, dopo le parole: «sono trasmessi» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

25.100 VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Sopprimere il comma 5.

25.1 LAGO, MORO

Sopprimere il comma 6.

25.3 LAGO, MORO

Sopprimere il comma 7.

25.4 LAGO, MORO

Sopprimere il comma 8.

25.5 LAGO, MORO

Al comma 9, sostituire le parole: «lire 850.000 mensili» con le seguenti: «lire 500.000 mensili».

25.6 LAGO, MORO

Al comma 10, sostituire le parole: «15 milioni» con: «5 milioni».

25.7

LAGO, MORO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, sono, sulla base di apposite convenzioni, da definirsi nell'ambito dei decreti di cui ai commi 6 dei predetti articoli, erogati dall'INPS. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate nei commi 5 dei medesimi articoli con conguaglio, a fine di ogni esercizio, sulla base di specifiche rendicontazioni».

25.0.1

IL GOVERNO

All'emendamento 25.0.2, comma 1, lettera d), sostituire le cifre: «10 miliardi» con l'altra: «5 miliardi».

25.0.2/1

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125)

1. In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile 1991, n. 125, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità di cui alla medesima legge n. 125 del 1991, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui

al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ed, in particolare, con:

1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;

2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nonché di quelle relative al contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;

b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;

c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;

d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio dai consiglieri di parità;

e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2».

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.3

MORO, LAGO

All'articolo 26, inserire il seguente comma:

«2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agraria per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

26.1

COVIELLO

All'emendamento 26.0.1, primo periodo, sopprimere le parole da: «limitatamente» fino a: «sanitarie».

26.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 26.0.1, secondo periodo, sostituire, in fine, le parole: «31 dicembre 1999» con le altre: «31 marzo 2000».

26.0.1/2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, limitatamente ad immobili di proprietà di enti pubblici o di enti con finalità sociali e sanitarie, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi restano destinati ad investimenti per il recupero di edifici di valore storico-artistico e per la realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale, culturale e assistenziale, la cui destinazione resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

26.0.1

FORCIERI, PALUMBO, BUCCIARELLI, PASSIGLI, BESOSTRI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-...»

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 marzo 2000».

26.0.3

GRILLO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.»

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: "Ai soli fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti invalidi per servizio per i quali non è prevista alcuna altra previdenza economica".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi degli anni 1999 e 2000 e 3 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.2

VEDOVATO

Art. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente disposizioni in materia di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato SpA)

1. All'articolo 43, comma 7, sostituire le parole: "nel numero che sarà concordato" con le seguenti: "nel numero e secondo le modalità concordate"».

27.0.1

SARTO

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

28.2

LAGO, MORO

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

«1) al comma 1:

a) alla lettera a) sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

“3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura quali credito, assicurazione, enti pubblici”;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonchè previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL”;

c) sopprimere la lettera l);

d) dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

“o-bis) previsione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione secondo gli schemi della ripartizione con determinazione dell'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. I termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3-ter. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: ‘I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. La disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge’ ”».

28.1

IL GOVERNO

Al comma 2, secondo rigo, dopo le parole: «sono trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

28.100

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con lo stesso decreto di

cui al periodo precedente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati, nel rispetto dei criteri di ripartizione indicati dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Il terzo periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: ‘A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi amministrativi dell'ultimo consuntivo approvato, definisce con decreto le percentuali di riparto, tra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva’ ”».

28.0.1 TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

Art. 29.

Stralciare l'articolo.

29.1 MORO, LAGO

Art. 30.

Al comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è soppresso».

30.1 BESOSTRI

Art. 31.

Sopprimere l'articolo.

31.4 LAGO, MORO

All'articolo 31, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) revisione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in materia di rilascio di certificato di agibilità e di attestazione liberatoria secondo criteri di semolificazione e snellimento delle procedure».

31.2

IL GOVERNO

All'emendamento 31.3, alla fine del comma, sopprimere le parole: «in unica istanza».

31.3/1

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

All'emendamento 31.3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino alla costituzione del predetto comitato le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

«5-*bis*. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-*bis*, primo periodo, dell'articolo 6 sostituire alle parole: "ad almeno tre diversi" le parole: "attraverso la forma della pubblica notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale";

b) al comma 4-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 6 dopo le parole: "alle diverse tipologie di servizio offerte" aggiungere il seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori";

c) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: "Art. 6-*ter*. - 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6 commi 2, 2-*bis* e 3, e all'articolo 6-*bis*, nonchè per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto

dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte”;

d) al comma 4, dell'articolo 16 dopo il terzo periodo che termina con le parole: “di volta in volta richiesti” aggiungere il seguente periodo: “la COVIP delibera nei limiti delle risorse già disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere applicando l'articolo 2 comma 28 della legge 14 novembre 1995 n. 481, nonché in ordine alla disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974” sopprimere il quarto ed il quinto periodo dalle parole: “le deliberazioni concernenti” alle parole: “le deliberazioni diventano esecutive”;

e) al comma 5, dell'articolo 16 sopprimere il terzo e quarto periodo dalle parole: “l'ordinamento delle carriere” alle parole: “la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni”;

f) al comma 5-bis dell'articolo 16 aggiungere dopo la parola: “i regolamenti” le parole: “le istruzioni di vigilanza” e dopo le parole: “dalla Commissione” le parole: “per assolvere i compiti di cui al successivo articolo 17”».

31.3/2 PELELLA, PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, DUVA, TAPPARO, GRUOSSO, DE LUCA Michele

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«5. È istituito, quale organo dell'INPS, il comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto comitato le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

31.3

IL GOVERNO

Aggiungere i seguenti commi:

«1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità temporanea (malattia, infortunio, cassa integrazione ordinaria agricola, eccetera) e dell'assegno al nucleo familiare, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato vengono equiparati alla generalità dei lavoratori del settore privato; pertanto gli istituti erogatori possono procedere tramite conguagli attraverso le imprese di cui sono dipendenti i lavoratori aventi diritto in occasione dei versamenti contributivi; analoghe procedure possono essere adottate per i lavoratori agricoli a tempo determinato assunti attraverso le convenzioni di cui alla legge n. 57 del 1987 e/o alla legge n. 608 del 1996, il decreto legislativo n. 146 del 1997.

2. Al fine di snellire l'*iter* burocratico, determinare un risparmio della pubblica amministrazione, le indennità di disoccupazione ordinaria e speciali in agricoltura nonché gli assegni al nucleo familiare per i lavoratori agricoli, possono essere direttamente erogati agli interessati sulla base delle risultanze degli elenchi anagrafici annuali compilati dall'Inps.

3. Al comma 15, dopo la parola: "fondo nazionale" aggiungere le seguenti: "ovvero fondo di previdenza complementare"».

31.6

BATTAFARANO, PIATTI

Dopo il comma 13, inserire il seguente

«13-bis. Il combinato disposto dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che l'obbligo contributivo per la mobilità a carico delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti deve intendersi reintrodotta per il 1996 dal periodo di paga in corso al 1° febbraio dello stesso anno e non comporta alcun effetto retroattivo per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 1996».

31.1

ZANOLETTI, TAROLLI, MULAS, PONTONE, DEMASI

Aggiungere il seguente comma:

«Il combinato disposto dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che l'obbligo contributivo per la mobilità a carico delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti deve intendersi reintrodotta per il 1996 dal periodo di paga in corso al 1° febbraio dello stesso anno e non comporta alcun effetto retroattivo per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 1996».

31.5

PELELLA

Aggiungere il seguente comma:

«Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 che abbiano maturato in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza una anzianità contributiva di almeno 35 anni è concesso il trattamento pensionistico di anzianità».

31.7

DANIELE GALDI, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso».

31.0.1

IL GOVERNO

All'emendamento 31.0.2, comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

31.0.2/1

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 31-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.

(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe)

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga

in ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

un contingente non superiore a otto unità dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere a) se appartenente ad una amministrazione pubblica e c) , mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Ai fini delle relative richieste si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Agli esperti, anche estranei all'Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

31.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-...

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreto da emanarsi entro il 30 maggio 1996, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al precedente comma, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 maggio 1998 recante estensione della tutela della modernità e dell'assegno familiare».

31.0.3

SMURAGLIA, TAPPARO, DUVA, PILONI, PELELLA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è sostituito dal seguente:

“8. Per i lavoratori attivi alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che, entro e non oltre un anno dalla stessa data, siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni quali dipendenti di imprese che, nel medesimo periodo, estraevano o utilizzavano amianto come materia prima delle loro produzioni, l'intero periodo lavorativo e di esposizione soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio da amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5”».

31.0.4

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni ai superstiti)

1. La tabella F, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita con la seguente:

“TABELLA F
(articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito superiore a 4 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 75 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 60 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

reddito superiore a 6 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 50 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio”.

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il penultimo periodo aggiungere le seguenti parole: "I limiti di cumulabilità non si applicano, altresì, qualora il beneficiario, diverso dai figli superstiti aventi diritto, sia persona con handicap grave, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.5

TAPPARO, PILONI, SARACCO

Art. 32.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge dell'8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

“43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale ordinaria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di invalidità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge”».

32.0.1

LAGO, MORO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-...»

1. Ai fini della realizzazione da parte dell'INAIL di immobili da destinarsi a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, e da gestire, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 26 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 129, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto di approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità».

32.0.100

PALUMBO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-...»

1. L'INAIL sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, può destinare annualmente una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare, in tutto o in parte, progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per il parziale finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aziende che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro».

32.0.3

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.»

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge finanziaria 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di rivalutazione delle rendite INAIL)

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 dell'articolo 4, con il seguente:* «il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: “194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito, con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento”»;

b) *inserire il seguente commi:*

“Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui”.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione”.

c) *Al comma 2, dell'Articolo 17, sostituire le parole da:* «per il 1999 nella misura...» *fino a:* «del 2 per cento», *con le altre:* «nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002»;

d) *inserire il seguente comma:*

«A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento»;

e) *inserire il seguente comma:*

«A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento»;

g) *Aggiungere il seguente comma:* «All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 12».

32.0.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli Enti locali)

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da Enti locali a questo si applica l'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva».

32.0.2

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200

miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata ai interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera *d*). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui al richiamato articolo 9 della citata legge n. 236 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

34.0.1

IL GOVERNO

All'emendamento 34.0.2, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è modificato come segue: al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, all'articolo 8 comma 11 sopprimere dalle parole: "tale comunicazione è corredata" fino alla fine del comma; e all'articolo 10 comma 2 sopprimere dalle parole "e trasmettere all'organo di vigilanza" fino alla fine del comma».

34.0.2/1

MANZI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle imprese che usufruiscono delle disposizioni di cui all'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono applicate, per un periodo di ventiquattro mesi, le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In ogni caso le predette sanzioni non sono applicabili se non decorsi sei mesi da diffida del competente organo amministrativo recante precisa indicazione delle opere e delle misure da attuare. Non possono essere contestate violazioni del predetto decreto legislativo da parte di altre autorità amministrative una volta che il contenuto della diffida sia adempiuto».

34.0.2/2

VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 34-bis, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

(Suppressione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994)

1. L'adempimento concernente gli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza del nominativo della persona designata quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 8, comma 11, e 10, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è soppresso».

34.0.2

IL GOVERNO

All'emendamento 34.03, al comma 1, dopo le parole: «dei giovani» inserire le seguenti: «fermo restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo all'istruzione».

34.0.3/1

BERGONZI, MARINO, MANZI

All'emendamento 34.03, al comma 4, infine, sopprimere le parole da: «e sono definite» e: «l'obbligo di formazione».

34.0.3/2

BERGONZI, MARINO, MANZI

Dopo l'articolo 34-ter, inserire il seguente:

«Art. 34-quater.

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani è progressivamente istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di secondo livello. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. Per la programmazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Fondo per lo sviluppo delle iniziative integrate di istruzione e formazione. A tale Fondo, da ripartirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Pubblica istruzione sulla base dei criteri da individuarsi con il decreto di cui al comma 4, è attribuita una dotazione pari a lire 260 miliardi per l'anno 1999, a lire 620 miliardi per l'anno 2000 e a lire 780 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 230 miliardi per l'anno 1999, a lire 510 miliardi per l'anno 2000 e a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001 mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 110 miliardi per l'anno 2000 e a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione della presente legge e sono definite le interconnessioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione».

34.0.3

IL GOVERNO

All'emendamento 30.0.4, sopprimere il comma 1.

34.0.4/1

BERGONZI, MARINO, MANZI

All'emendamento 30.0.4, sopprimere il comma 2.

34.0.4/2

BERGONZI, MARINO, MANZI

All'emendamento 30.0.4, sopprimere il comma 3.

34.0.4/3

BERGONZI, MARINO, MANZI

All'emendamento 30.0.4, sopprimere il comma 4.

34.0.4/4

BERGONZI, MARINO, MANZI

Dopo l'articolo 34-quater, inserire il seguente:

«Art. 34-quinquies.

(istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli *standard* dei diversi percorsi della IFTS, i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, che sono realizzati con modalità che garantiscano l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i ministri della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica, la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo del Ministero della pubblica istruzione».

34.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 34-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 34-sexies.

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni S.p.A. (INA Spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per la regolamentazione delle posizioni maturate».

34.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-...

«01. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagamenti tardivamente esigibili, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli Enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 e riportati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi, premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, amministrative e penali nella misura del 4 per cento annuo, nel limite massimo del 10 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

02. La regolarizzazione avviene, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, in trentacinque rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1999. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 4 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla tabella allegata al medesimo decreto-legge.

03. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi, oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei termini di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 marzo 1997, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 1996, n. 499 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla sorte del debito residuo.

04. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative o penali per obblighi contributivi nei settori produttivi relativi ai periodi di cui al comma 1 soddisfatte entro la data in vigore della presente legge, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.

05. Possono essere corrisposti con le modalità e i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedimento di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito rimasto insoluto.

06. Nel caso di soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali localizzati nell'area del Mezzogiorno d'Italia e nelle zone di declino industriale, si determina la regolarizzazione attraverso settanta rate bimestrali consecutive di pari importo, con-

siderando abbuono delle somme per sanzioni civili, amministrative, penali o somme aggiuntive di cui alla legge 29 febbraio 1998, n. 48, articolo 4 e maturate sino a tutto il mese di dicembre 1998.

07. Nel caso di soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assicurativi localizzati nelle aree colpite da calamità naturali nell'ultimo biennio, a far data da tutto il mese di dicembre 1998 si determina la regolarizzazione con le modalità esposte al comma precedente considerando scadenza della prima rata al 31 dicembre 1999.

08. Si uniforma il contenuto dei commi 01 e 06 al disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 8, determinando l'intrasmissibilità delle sanzioni civili, amministrative, penali e somme aggiuntive di cui alla legge 29 febbraio 1998, n. 48, agli eredi quali singole persone o nell'ambito di continuazione, trasformazione, fusione o scissione di società oggetto di eredità».

34.0.6

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

34.0.8

GRILLO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. In deroga alle norme di contrattazione nazionale, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

34.0.10

GRILLO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-...»

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con una retribuzione pari alla metà di quella finora percepita, con contestuale corresponsione della pensione maturata fino a concorrenza. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

34.0.7

GRILLO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione del 50 per cento della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che si proceda contemporaneamente ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

34.0.11

GRILLO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. In deroga alle norme di contrattazione nazionale, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con una retribuzione pari alla metà di quella finora percepita, con contestuale corresponsione della pensione maturata, fino a concorrenza. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

34.0.9

GRILLO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, sono abrogati i regimi agevolati fiscali e contributivi previsti in favore delle società cooperative commerciali e di servizio con più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie o comunque partecipanti a consorzi aventi analoghe caratteristiche.

2. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, sono abrogati i regimi agevolativi fiscali e contributivi previsti in favore delle società cooperative di produzione e lavoro con più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie o comunque partecipanti a consorzi aventi analoghe caratteristiche».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 34-...»

1. In deroga alle norme di contrattazione nazionale, ai lavoratori dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione del 50 per cento della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

In alternativa aggiungere il seguente articolo:

«Art. 34-...»

Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione del 50 per cento della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita. Il Miistro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è soppresso».

34.0.17

CIMMINO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 giugno 1999.

2. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 giugno 1999.

4. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo.

5. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»

34.0.100

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, GERMANÀ

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-...»

1. Le norme previste per i lavoratori subordinati e per i datori di lavori dagli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano rispettivamente ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro qualora quest'ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto».

34.0.18

PASQUINI

Sopprimere l'articolo.

35.3

LAGO, MORO

Al comma 1, dopo la parola: «utilizzo» è inserita la seguente: «facoltativo».

35.4

MORO, LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «valutato in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000».

35.1

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «le variazioni di bilancio» aggiungere le seguenti: «anche nel conto dei residui».

35.2

IL GOVERNO

COMMISSIONI RIUNITE**10^a (Industria, commercio e turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera dei deputati
NESI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, i dottori Francesco Giacomini, Segretario generale e Giuseppe Del Vecchio, direttore del dipartimento legislativo della CONFARTIGIANATO; il dottor Renzo Sangiorgi, Segretario ANIM-CNA; il dottor Danilo Barduzzi, funzionario CASA; i dottori Carlo Mochi, Vice segretario generale e Roberto Muscinelli, responsabile del settore energetico della CONFCOMMERCIO; i dottori Massimo Vivoli, Vicepresidente vicario e Antonello Oliva, dell'ufficio economico della CONFESERCENTI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R52^a, 0004^o)

Il presidente NESI, avverte che è stata richiesta la trasmissione della seduta mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Non essendoci obiezioni, così rimane stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico: audizione di rappresentanti di Confartigianato, CNA, CASA; Confcommercio, Confesercenti**

(R048 000, R52ª, 0001ª)

Svolgono una relazione sugli argomenti oggetto dell'indagine Giuseppe DEL VECCHIO, direttore del dipartimento legislativo della Confartigianato e Renzo SANGIORGIO, segretario dell'ANIM- CNA.

Seguono interventi e domande dei deputati Edo ROSSI (misto RC-PRO), Gaetano RASI (AN), Ruggero RUGGERI (PD-U), Paola MANZINI (DS-U).

Rispondono Francesco GIACOMINI, segretario generale e Giuseppe DEL VECCHIO, direttore del dipartimento legislativo della Confartigianato.

Svolgono quindi relazioni sui temi oggetto dell'indagine Carlo MOCHI, Vice segretario generale della Confcommercio, Massimo VIVOLI, vice presidente vicario della Confesercenti.

Formulano quesiti e osservazioni i deputati Gaetano RASI (AN), Maurizio MIGLIAVACCA (DS-U) ed Edo ROSSI (misto-RC-PRO).

Rispondono Carlo MOCHI, vice segretario generale della Confcommercio, Massimo VIVOLI, vice presidente vicario della Confesercenti.

Il presidente NESI dichiara chiuse le audizioni in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

5^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica
CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, i dottori Luigi Siciliani, consigliere incaricato per i problemi della politica industriale, Paolo Rocca, Presidente Commissione energia, Paolo Renda, Presidente Commissione servizi pubblici, Lucio Scialpi, Direttore centrale area economia e impresa, Maria Elena Fumagalli, servizio ambiente ed energia e Zeno Tentella, responsabile dei rapporti con il Parlamento della CONFINDUSTRIA; i dottori Federico Sposato, Vice Presidente, Claudio Giovine, Vice Direttore e Valter Regis, responsabile del settore energia e ambiente della CONFAPI; il dottor Andrea Balestri, segretario del Club dei distretti, il dottor Enrico Botto Poala, Presidente dell'Unione industriale biellese e il professor Marco Fortis dell'Università cattolica di Milano.

La seduta inizia alle ore 21,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R52^a, 0004^o)

Il presidente Leonardo CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico: audizione di rappresentanti di Confindustria, Confapi e Club distretti industriali
(R048 000, R52^a, 0001^o)

Il presidente Leonardo CAPONI introduce le audizioni in titolo.

Svolgono una relazione sugli argomenti oggetto dell'indagine Luigi SICILIANI, consigliere incaricato per i problemi della politica industria-

le e Paolo ROCCA, presidente della Commissione energia della CONFINDUSTRIA.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Leonardo CAPONI, il deputato Gaetano RASI (AN), il senatore Athos DE LUCA (Verdi), i deputati Edo ROSSI (Misto-RC-PRO) e Ruggero RUGGERI (PD-U).

Rispondono Luigi Siciliani, consigliere incaricato per i problemi della politica industriale e Paolo Rocca, presidente della Commissione energia della CONFINDUSTRIA.

Svolgono quindi relazioni Federico SPOSATO, vice presidente e Claudio GIOVINE, vice direttore della CONFAPI.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni il deputato Ruggero RUGGERI (PD-U), il senatore Giuseppe TURINI (AN), il deputato Edo ROSSI (Misto-RC-PRO).

Rispondono Claudio GIOVINE, vicedirettore e Federico SPOSATO, vicepresidente della CONFAPI.

Dopo un intervento del presidente Leonardo CAPONI, l'audizione prosegue con i rappresentanti del CLUB dei distretti industriali.

Svolge una relazione sugli argomenti oggetto dell'indagine Enrico BOTTO POALA, presidente dell'Unione industriale biellese.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Gaetano RASI (AN), Ruggero RUGGERI (PD-U), il senatore Nicolò SELLA di MONTELUCE (FI) e il presidente Leonardo CAPONI.

Rispondono Enrico BOTTO POALA, presidente dell'Unione industriale biellese e Marco FORTIS, dell'Università cattolica di Milano.

Il presidente Leonardo CAPONI dichiara chiuse le audizioni in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 24.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

345^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio

(3667) SCHIFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La senatrice DENTAMARO premette che la sede di merito in cui si svolge la trattazione impone alcune considerazioni politiche, oltre alle valutazioni di ordine giuridico e costituzionale. Il testo in esame, infatti, deriva da proposte di legge presentate alla Camera dei deputati anche da Gruppi di maggioranza, una delle quali sottoscritta dal Segretario generale dei Democratici di sinistra. Presso l'altro ramo del Parlamento si è svolto un esame celere, seguito da alcuni fenomeni di trasformismo già allora manifestatisi in Calabria e in Campania. Dopo l'approvazione della Camera dei deputati, in Campania si è consumata l'operazione trasformista, mentre in Calabria un'analogha vicenda sta per essere realizzata. I Gruppi parlamentari che fanno riferimento al Polo per le libertà rivendicano dunque una definizione rapida del provvedimento, sia per prevenire altri episodi analoghi, sia per affermare immediatamente un principio di moralizzazione della vita politica, persuasi che il sistema elettorale regionale rende particolarmente grave il cambiamento di maggioranza dal punto di vista dell'etica politica e sotto il profilo costituzionale. A nome del suo Gruppo, pertanto, chiede ai Gruppi di maggioran-

za, esclusa l'UDR (alla quale non intende neppure rivolgersi e della cui esistenza considera ormai possibile dubitare), di manifestare in modo chiaro il proprio intendimento sulla validità e l'attualità di quel segnale di avversione alle pratiche trasformiste espresso con il voto alla Camera dei deputati, altrimenti dimostrando che quel voto fu una mera finzione. Nel riconoscere che il testo in esame non è perfetto, ricorda che non sempre i testi legislativi sono ineccepibili e sottolinea l'importanza di una deliberazione parlamentare in materia anche dal punto di vista simbolico.

Quanto alle pregevoli obiezioni di ordine costituzionale rivolte al disegno di legge, esse possono essere a suo avviso agevolmente rimosse. Quei rilievi, infatti, vanno riferiti piuttosto al testo vigente dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, che il testo in esame si limita a sviluppare conducendolo alle sue estreme conseguenze. Ad esempio, il relatore ha manifestato un dubbio di compatibilità con la forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione, ma il dubbio di compatibilità dovrebbe essere riferito alla stessa indicazione del Presidente della Giunta consistente nella designazione alla carica per il capolista della lista regionale. L'articolo 122 della Costituzione, infatti, si limita a prescrivere che il Presidente e la Giunta siano eletti dal Consiglio regionale, mentre non postula affatto che questa potestà del Consiglio sia per così dire inconsumabile e non possa dunque essere limitata dalla legge ordinaria a determinate condizioni. Allo stesso modo, il comma 1-*bis* del testo in esame non prevede una nuova ipotesi di scioglimento oltre quelle definite dall'articolo 126 della Costituzione, ma qualifica una di quelle ipotesi, la grave violazione di legge, in riferimento a un evento di indiscutibile gravità, consistente nella violazione della legge elettorale, in senso formale e sostanziale, che si realizza allorché viene contraddetto il principio di coerenza tra il risultato elettorale e la maggioranza consiliare, postulato da quella stessa legge. Nel dichiararsi favorevole a una riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente della regione, auspica intanto l'approvazione immediata del disegno di legge, dichiara di condividere le valutazioni svolte in proposito dal senatore Pastore nella seduta precedente, particolarmente circa il rapporto tra le due disposizioni di cui si compone il testo e osserva che l'ambizione di redigere un testo normativo perfetto esige tempi prolungati e impone anche la regolazione delle situazioni pregresse.

Il senatore BESOSTRI interviene nella discussione a titolo personale, dichiarando di non impegnare con le proprie valutazioni il Gruppo da lui rappresentato in Commissione e ritenendo appropriata tale modalità di intervento in considerazione del rilievo costituzionale della materia. Egli afferma la propria avversione alla legge n. 43 del 1995, nata come segnale politico verso l'opinione pubblica e viziata nella sua impostazione tanto da essere seriamente sospetta di illegittimità costituzionale. Osserva, quindi, che la pretesa di sancire con norme giuridiche principi di etica e cultura politica, è quanto mai impropria e sicuramente vana, poiché quei principi si affermano di per sé ovvero determinano una corretta interpretazione delle norme vigenti, ma non possono essere garantiti da

norme apposite. Ricorda, ad esempio, che nei paesi scandinavi è considerato inconcepibile sommare i voti di destra ai voti di sinistra nelle assemblee elettive. Egli si sofferma quindi sulla questione dei consiglieri aggiunti per assicurare la determinazione di una maggioranza in Consiglio regionale e osserva che l'articolo 122 della Costituzione esclude qualsiasi obbligo giuridico diretto ad eleggere il Presidente della Giunta nella persona del capolista della lista regionale: tale eventualità, infatti, potrebbe essere negata sia per ragioni politiche, sia anche per ragioni naturali, come ad esempio il decesso del capolista eletto nelle more dell'elezione del Presidente. Egli giudica riprovevole la condotta di un consigliere eletto in ragione di una determinata formula di maggioranza, che successivamente aderisca a una maggioranza diversa e opposta. In proposito ritiene opportuno intervenire con sanzioni individuali, come la decadenza dalla carica, ciò che peraltro non è affatto considerato dal testo in esame. Il disegno di legge, invece, può determinare il paradosso di sancire i cambiamenti di maggioranza già realizzati e anche di impedire la respicenza delle forze politiche in alcuni casi, come quello del Molise. Le norme in discussione, inoltre, potrebbero tutelare situazioni di aperta divaricazione tra la volontà degli elettori e la determinazione della maggioranza, in quanto il collegamento di quelle disposizioni con la volontà degli elettori è esclusivamente nelle intenzioni di quanti sostengono l'approvazione della nuova legge, ma può essere contraddetto da un uso distorto, strumentale o semplicemente non previsto di quella normativa. Ad esempio, la disposizione di cui al comma 1 potrebbe essere utilizzata per un prolungamento artificiale della durata del Consiglio regionale, anche oltre il quinquennio. A suo parere, dunque, è preferibile semmai individuare alcuni atti qualificanti, come la mancata approvazione del bilancio o un espresso voto di sfiducia, che manifestano la crisi del rapporto fiduciario tra Consiglio, Giunta e Presidente, poiché altrimenti la situazione di crisi potrebbe essere individuata in ogni stato di difficoltà e in ogni minimo evento, tanto essa appare indeterminata. Questo inconveniente ha indotto evidentemente l'esigenza di aggiungere il comma 1-bis, che intende qualificare un caso specifico in termini di violazione di legge, senza considerarne l'evidente aporia, poiché si tratta dell'esercizio di un potere previsto dalla Costituzione, l'elezione della Giunta e del Presidente da parte del Consiglio. Il problema, pertanto, è essenzialmente quello dei consiglieri aggiunti, che dovrebbero essere del tutto eliminati dall'ordinamento ovvero condizionati nel proprio comportamento con sanzioni apposite. D'altra parte, nel sistema elettorale regionale è data anche la possibilità del *panachage* e questo rende ancora più ardua l'individuazione di una volontà elettorale in riferimento alla determinazione di una maggioranza e della presidenza, giacché la sola volontà elettorale che si manifesta inequivocabilmente è quella consistente nei suffragi per le liste di candidati e per la lista regionale, mentre la determinazione della maggioranza in Consiglio attiene alla forma di Governo. Quanto all'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente della regione, egli si dichiara favorevole, ma ricorda l'esperienza negativa già consumata nell'ordinamento israeliano in tema di elezione diretta del Capo del Governo; in ogni caso, qualsiasi sistema elettorale anche di

orientamento maggioritario assicura la formazione di maggioranze esclusivamente numeriche, ferma restando la libertà di scelta dei consiglieri eletti e non sarà mai, di per sé, rispettoso della volontà degli elettori fin tanto che i candidati saranno scelti dai partiti, senza procedure democratiche. In conclusione, a suo avviso il testo in esame suscita gravi critiche e la sua approvazione non potrebbe essere giustificata esclusivamente in ragione di un segnale politico, che non spetta al legislatore, ma piuttosto ai partiti.

Il senatore ROTELLI dichiara di intervenire nella discussione a titolo personale, manifestando un'opinione non conforme all'orientamento del suo Gruppo: egli esprime riserve sia sulla legittimità costituzionale del testo, sia sulla sua validità sistematica e aggiunge che le proprie perplessità investono la stessa legge n. 43 del 1995. Ricorda, quindi, una proposta di modifica di riforma costituzionale, da lui avanzata, diretta ad attribuire alle regioni la scelta della propria forma di governo, nell'alternativa tra sistema presidenziale e sistema parlamentare. Osserva che il collegamento tra il sistema elettorale e la stabilità degli esecutivi è scientificamente arbitraria, poiché il problema attiene piuttosto alla forma di governo: il disegno di legge in esame, pertanto, è viziato nella sua stessa impostazione originaria, poiché sposta sul sistema elettorale una questione propria della forma di governo, una volta fallito per ragioni politiche il progetto di riforma costituzionale, che avrebbe consentito la ridefinizione della forma di governo regionale. La Costituzione vigente, inoltre, vincola l'autonomia regionale limitatamente al fatto che il Presidente e la Giunta devono essere eletti dal Consiglio, ma non postula alcun rapporto fiduciario tra Consiglio, Presidente e Giunta, che viceversa viene espressamente affermato, dalla stessa Costituzione, quanto al Governo e al Parlamento nazionale. Ricorda, in proposito, che nell'ordinamento tedesco il Cancelliere è eletto in sede parlamentare, diversamente dal sistema italiano, e il rapporto di fiducia non è fondato sull'elezione ma sul distinto istituto della sfiducia costruttiva, previsto in quell'ordinamento. L'articolo 122 della Costituzione, pertanto, vincola l'autonomia regionale nei suoi propri limiti, rimettendo agli statuti la determinazione di tutto quanto non è espressamente prescritto e ammettendo, in ipotesi, la regolazione in sede statutaria dell'istituto della sfiducia costruttiva. A suo avviso, una legge statale non potrebbe legittimamente aggiungere altri vincoli a quelli fissati in Costituzione, motivati peraltro in base a concetti arbitrari, come quello, pure affermato nella discussione parlamentare, del presunto rapporto di fiducia tra elettore ed eletto, che appare assolutamente insostenibile. Il disegno di legge in esame, inoltre, si riferisce impropriamente alla durata dei Consigli regionali, mentre regola in effetti lo scioglimento degli organi elettivi, nel presupposto erroneo di una possibile integrazione dei casi già tassativamente previsti dall'articolo 126 della Costituzione. La stessa materia dello scioglimento, peraltro, in conformità alla Costituzione potrebbe essere regolata dagli statuti regionali. Ribadisce, dunque, il proprio giudizio sulla natura profondamente erronea del tentativo di risolvere i problemi di stabilità degli esecutivi, condizione di efficacia delle politiche pubbli-

che, con manovre normative sui sistemi elettorali, e sulla natura illegittima di un simile intervento qualora si manifesti, come nel caso in esame, in una forma evidentemente lesiva dell'autonomia regionale. La via maestra, a suo parere, rimane quella della riforma costituzionale secondo il modello, già rammentato, della scelta libera, per ciascuna regione, tra la forma di governo parlamentare e la forma presidenziale.

Il presidente VILLONE dispone che la seduta convocata per le ore 15 sia anticipata alle ore 14.30, intendendosi prorogato fino all'inizio della stessa seduta il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C01^a, 0007^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.30. Conseguentemente è anticipata alle ore 14.25 la riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista per le ore 14.45.

La seduta termina alle ore 9,40.

346^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio

(3667) SCHIFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore SPERONI dichiarando la propria contrarietà al disegno di legge proveniente dalla Camera, motivata dalla preoccupazione di salvaguardare l'autonomia regionale, spesso conclamata a parole ma conculcata nei fatti. Il sistema elettorale del 1995 non ha in realtà fornito buona prova e con la modificazione in esame si finisce per aggravare la situazione, favorendo forse la stabilità degli esecutivi ma a scapito della durata dei consigli. L'orientamento intrapreso non conduce al federalismo, ma si persevera invece nella sottrazione di competenze alle regioni in osservanza di una persistente logica centralizzatrice.

Il senatore PASSIGLI, premesse alcune considerazioni sui sistemi elettorali e sulla scarsa utilità di interventi legislativi a carattere estemporaneo, rileva che la storia dell'idea di rappresentanza politica rifiuta il concetto di mandato imperativo. Il progetto approvato dalla Camera dei deputati intacca dunque con una certa leggerezza un elemento fondamentale della democrazia rappresentativa. La teoria del mandato è comunque difficilmente applicabile perché l'eletto fa parte di una coalizione, talvolta anche non del tutto omogenea, per cui dopo un eventuale mutamento di maggioranza non è agevole parlare di «tradimento» della volontà popolare. La forma di governo regionale delineata dalla Costituzione è di carattere parlamentare e dalla previsione di un premio di maggioranza, stabilito dalla legge 43, non si può arguire l'illegittimità di maggioranze diverse. Auspica infine che mediante opportuni emendamenti si possa rettificare il contenuto del disegno di legge.

Il senatore PELLEGRINO manifesta alcune perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati, pur apprezzando l'intendimento politico perseguito, che si può riassumere nella volontà di imprimere maggiori stabilità ed efficienza agli esecutivi usciti dalla competizione elettorale in vista di una semplificazione del quadro politico attraverso un bipolarismo stabilizzato. Si tratta però di obiettivi che vanno raggiunti mediante comportamenti politici conseguenti, non attraverso rigide prescrizioni legislative che rischiano di indurre una eterogeneità dei fini. Le scelte di riforma possono accompagnare i processi politici, non sostituirsi ad essi. Una riflessione critica sulle esperienze maturate nella vigenza dei diversi sistemi elettorali adottati conferma che stabilità ed efficienza non sono state sempre conseguite. Il metodo che ha dato la prova migliore è quello in vigore per l'elezione degli organi comunali e provinciali, mentre la legge elettorale politica ha condotto a risultati opposti rispetto a quelli desiderati, incrementando la frammentazione, rendendo incerto il radicamento territoriale degli eletti, suscitando maggioranze instabili. Il mutamento delle sole regole elettorali, senza la modificazione contemporanea della forma di governo, risulta largamente insufficiente ed è farisaico affermare che certi comportamenti politici si richiamano al passato. L'interruzione del processo di riforma costituzionale ha in realtà determinato un arresto nell'evoluzione degli stessi comportamenti politici e lo strumento prescelto dalla Camera dei deputati appare inadeguato al fine. Problematico è il collegamento tra la prima e la seconda parte della disposizione e molte sono le interpretazioni possibili da chia-

rire ed eventualmente da escludere. Esprime quindi il proprio consenso alla riforma costituzionale che implica l'elezione diretta dei presidenti della regione, con la possibilità che i singoli statuti possano derogare a tale modello. A suo avviso la normativa in esame non garantisce la stabilità degli esecutivi, ma solo quella delle maggioranze, e si danno esempi di accentuata inefficienza della rappresentanza in queste condizioni. Conclude sostenendo che l'iniziativa in esame dovrebbe limitarsi a prevedere quelle situazioni di crisi prolungata, le quali integrano il presupposto per lo scioglimento del consiglio. Qualora il legislatore intenda invece incidere sulla forma di governo, occorre adottare altri strumenti e modificare, conseguentemente, i comportamenti politici.

Il senatore PARDINI condivide le perplessità esposte dal senatore Pellegrino circa il vano intendimento di individuare soluzioni di natura normativa per carenze del sistema politico, in primo luogo per la sua crisi di credibilità. Tali soluzioni, infatti, non assicurano di per sé la sintonia tra cittadini e istituzioni politiche, né assicurano il bene della stabilità. La proposta di modificare la legge 43 al fine di conciliare l'esigenza di rispettare la volontà degli elettori e l'inibizione di ogni mandato imperativo per gli eletti, incontra pertanto una difficoltà fondamentale proprio nella sua natura di riforma frammentaria, che non corrisponde alla crisi di rappresentanza e di credibilità delle istituzioni. Da quest'ultima, d'altra parte, deriva anche il fenomeno dell'astensionismo elettorale che si manifesta anche per quegli enti, come il comune e la provincia, la cui modalità di elezione contempla proprio le misure di garanzia di cui si discute. Nondimeno, egli riconosce la rilevanza del problema sotteso al disegno di legge e auspica l'inserimento della riforma in un contesto più ampio, attinente in particolare alla forma di governo regionale.

Il senatore MARCHETTI manifesta il suo dissenso dal testo approvato dalla Camera dei deputati, determinato da eccessiva premura e strumentalità politica e viziato da gravi sospetti di illegittimità costituzionale. L'emendamento 1.9, peraltro, è fondato proprio sulla preoccupazione di rimuovere, almeno in parte, i possibili vizi di legittimità del testo in esame, la cui configurazione attuale è senz'altro contraria a principi essenziali dell'ordinamento: la rappresentanza politica, infatti, non può essere condizionata entro i limiti di un mandato vincolante, perché gli eletti devono poter agire liberamente e responsabilmente nel proprio orientamento politico, anche tenendo conto dell'evoluzione delle circostanze. Il disegno di legge n. 3722, invece, comporta effetti paradossali, perché ravvisa una grave violazione di legge persino nell'ipotesi dell'allargamento della maggioranza fino al caso estremo di una adesione unanime del Consiglio alla Giunta e al Presidente già eletti. Si tratta, evidentemente del risultato perverso di una concezione rigida del bipolarismo, che va assolutamente respinta.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che è appena pervenuto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Conclusa la discussione generale, si procede all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3722.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto dell'emendamento 1.3, da lui presentato prima di aver partecipato alla proposizione dell'emendamento 1.9. Lo scopo dell'emendamento 1.3, assai radicale, è quello di rimuovere l'incostituzionalità del testo eliminando dall'ordinamento lo stesso articolo 8 della legge n. 43, da lui ritenuto illegittimo. Quell'articolo, infatti, è ancora in vigore, a suo avviso, esclusivamente perché non è stato mai applicato, giacché in caso diverso sarebbe stato dichiarato illegittimo dal giudice delle leggi. L'articolo 8 prevede un caso di scioglimento dei consigli regionali non contemplato dall'articolo 126 della Costituzione, laddove la censura al cambiamento di maggioranza, sicuramente valida sotto l'aspetto politico, non potrebbe avere le conseguenze giuridiche previste dallo stesso articolo e dal testo in esame. Poiché il potere di elezione del Presidente della Giunta regionale è titolare il Consiglio, quest'ultimo può anche decidere di cambiare Giunta e Presidente, anche in ossequio al principio dell'autonomia regionale. D'altra parte non vi è alcuna disposizione di legge che impone ai consiglieri regionali di eleggere un certo Presidente, ciò che darebbe luogo a una sorta di mandato imperativo da considerare senz'altro illegittimo. Il disegno di legge in esame e l'articolo 8 più volte citato, pertanto, violano diversi precetti costituzionali, mentre il problema che intendono risolvere può trovare soddisfazione esclusivamente mediante una riforma costituzionale, per l'elezione diretta del Presidente della regione. Chiarita la motivazione dell'emendamento 1.3, si dichiara disponibile a ritirarlo per sostenere l'emendamento 1.9.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 1.5 e richiama il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che afferma l'opportunità di rimettere le scelte in materia all'autonomia delle regioni. Si riserva di riformulare l'emendamento rendendolo coerente al citato parere. Quanto all'emendamento 1.0.1 chiarisce che si tratta di una mera provocazione, diretta a far emergere la contraddizione del disegno di legge rispetto al principio di autonomia.

Il senatore PELLEGRINO ritira l'emendamento 1.1 e aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 1.8, rivolto a ridurre nel tempo la situazione di crisi, nel presupposto che la disposizione in questione non determina un caso di scioglimento automatico ma si integra con la disposizione successiva, come modificata dall'emendamento 1.9. Quest'ultimo introduce alcune possibilità di scioglimento ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione per casi specifici di impossibilità di funzionamento del Consiglio, determinati da dimissioni o carenza di una maggioranza, fattispecie comprensiva anche della mancata approvazione del bilancio. A suo avviso, in tal modo sarebbero rimossi i consistenti dubbi di costituzionalità affacciati sul testo della Camera dei deputati.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.4 e 1.7, di contenuto identico.

Il senatore SPERONI integra il proprio emendamento 1.5 con una disposizione aggiuntiva diretta ad affermare la natura provvisoria della normativa statale, valida fino a che le regioni non abbiano adottato una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità delle giunte (1.5 nuovo testo). Tale integrazione è conforme all'indicazione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il relatore VILLONE obietta che l'emendamento 1.5 di per sé è incostituzionale, poiché lo scioglimento dei Consigli regionali non è materia statutaria. Gli statuti, invece, possono agire sulla stabilità degli esecutivi, ad esempio con l'istituto della sfiducia costruttiva, che d'altra parte non potrebbe essere introdotto da una legge statale. Vi è pertanto un problema di competenza delle fonti normative, che impedisce di considerare contestualmente, nella legge statale, la questione dello scioglimento dei consigli e quella della stabilità degli esecutivi. Altri emendamenti, invece, tendono a ricondurre la vicenda nei limiti propri dell'autonomia regionale, per configurare una normativa di attuazione dell'articolo 126 della Costituzione in materia di scioglimento dei Consigli regionali, cosicché lo stesso articolo 126, finora non applicato, possa essere reso effettivamente operativo. Tuttavia ciò non incide sull'autonomia regionale, alla quale è rimessa viceversa la determinazione, nella sede propria dello statuto, di altri meccanismi istituzionali non attinenti allo scioglimento del Consiglio. Lo scopo dichiarato dell'emendamento 1.5 è dunque condivisibile, ma lo strumento è evidentemente inadeguato, anche dopo la riformulazione prospettata dal senatore Speroni. Sull'emendamento 1.3, il relatore osserva che esso potrebbe essere utilizzato per abrogare esclusivamente il comma 2 dell'articolo 8 della legge 43.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 1.6.

Il relatore VILLONE esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.8.

Gli emendamenti 1.4 e 1.7 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore VILLONE esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.9.

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore VILLONE, quindi, svolge un'analisi del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla stregua del risultato derivante dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.9. La condizione di cui alla lettera a) del parere a suo avviso ne risul-

ta soddisfatta poiché tutto il sistema sarebbe intrinseco al procedimento regolato dall'articolo 126 della Costituzione, che contempla il parere della Commissione parlamentare. Quanto alla condizione di cui alla lettera b) del parere, essa non potrebbe essere riferita al testo risultante dall'emendamento, fondato sullo scioglimento dei Consigli e non su meccanismi di stabilità degli esecutivi regionali.

Il senatore SPERONI obietta che il parere reclama comunque la natura provvisoria della legge statale, nel rispetto dell'autonomia regionale.

Il relatore VILLONE ribadisce il suo giudizio sulla questione, che postula una distinzione assoluta di competenza normativa in materia di scioglimento dei Consigli regionali e di stabilità degli esecutivi regionali, da riferire rispettivamente alla Costituzione (con la legge statale di attuazione) e agli statuti regionali.

Secondo il senatore SPERONI, l'interpretazione resa dal relatore induce a considerare erroneo il parere della Commissione per le questioni regionali.

Il relatore VILLONE replica che quel parere è fondato su un presupposto normativo diverso da quello cui la Commissione si accinge ad approdare.

Il senatore SPERONI, quindi, osserva che il carattere provvisorio della normativa statale non contraddice il principio di separazione, per competenza normativa, tra la materia dello scioglimento dei Consigli e la materia della stabilità degli esecutivi. Ciò rende valido, a suo avviso, il rilievo della Commissione per le questioni regionali, anche rispetto al risultato normativo prospettato dal relatore e derivante dall'emendamento 1.9.

Il senatore PINGGERA rileva che il parere della Commissione per le questioni regionali reclama il procedimento di cui all'articolo 126 della Costituzione anche per il caso previsto dal capoverso 1 del disegno di legge.

Secondo il senatore ANDREOLLI la condizione di cui al punto b) del parere appare incongrua rispetto al contenuto e agli effetti del disegno di legge.

Il relatore VILLONE ribadisce che il procedimento di scioglimento è comunque quello determinato dall'articolo 126 della Costituzione, anche per il caso di cui al capoverso 1 del disegno di legge. Conferma, inoltre, l'opportunità di abrogare il comma 2 dell'articolo 8 della legge 43, una volta ricondotta l'intera vicenda nell'ambito dell'articolo 126 della Costituzione, di cui la legge in discussione reca attuazione.

Secondo il senatore LISI è appena il caso di precisare che la soluzione individuata dall'emendamento 1.9 e condivisa dal relatore è radicalmente diversa da quella propria del testo approvato dalla Camera dei deputati, fondata sull'ipotesi della grave violazione di legge. I Gruppi di maggioranza, dunque, si orientano verso una normativa di attuazione dell'articolo 126, limitatamente al caso di impossibile funzionamento del Consiglio, senza considerare l'ipotesi della violazione di legge. A suo parere, tale indirizzo è radicalmente difforme dall'orientamento della Camera dei deputati.

Il relatore VILLONE precisa che la soluzione in via di elaborazione ha lo scopo di ricondurre il testo approvato dalla Camera dei deputati a un requisito di legittimità costituzionale, corrispondente anche alla valutazione della Commissione per le questioni regionali che, lo ricorda, è un organo bicamerale.

Il senatore PASTORE obietta che la Commissione per le questioni regionali ha erroneamente interpretato la normativa in esame come una misura di stabilizzazione degli esecutivi e non come una disciplina dello scioglimento dei Consigli.

Il senatore PASSIGLI fa presente che nel parere vi è una censura esplicita all'ipotesi della grave violazione di legge.

Il senatore PASTORE domanda quale sia il destino della disposizione contenuta nel capoverso 1, una volta venuto meno il divieto di costituire una nuova maggioranza contenuto nel capoverso 1-bis, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. In tal caso, la censura di legittimità costituzionale sarebbe ancora più fondata, poiché lo scioglimento anticipato non sarebbe ancorato alla crisi del rapporto fiduciario. In ogni caso, si tratta di un radicale mutamento di impostazione, che sorprende e contraddice le asserzioni finora declamate sulla questione.

Il senatore SCHIFANI prende atto della volontà di pervenire ad una revisione del testo approvato dalla Camera dei deputati fondata sulla categoria dell'impossibilità di funzionamento del Consiglio regionale piuttosto che sulla violazione di legge: tale soluzione, a suo parere, non risolve il problema della legittimazione elettorale di quei consiglieri regionali, nominati in forza del premio di maggioranza, i quali concorrono a formare una maggioranza diversa.

Secondo il senatore LISI, la soluzione normativa prospettata dalla maggioranza legittima in sostanza proprio quel trasformismo che l'iniziativa in discussione intendeva contrastare.

Il senatore SPERONI ricorda che l'articolo 122 della Costituzione afferma l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni: da ciò discende necessariamente la conseguenza che un atto insindacabile come il voto per

l'elezione di una Giunta e di un Presidente, anche diversi da quelli precedenti nella stessa legislatura, non potrebbe in alcun modo essere qualificato come una violazione di legge. Osserva, inoltre, che l'articolo 126 contempla il caso di carenza di una maggioranza, mentre le ipotesi enunciate nell'emendamento 1.9 sono di tutt'altro segno, poiché si tratta di maggioranze diverse da quelle prefigurate dal risultato elettorale ma purtuttavia esistenti.

Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di riformulare l'alinea dell'articolo unico nel senso di prescrivere la sostituzione dell'intero articolo 8 della legge 43, determinando l'abrogazione di quest'ultimo.

Concorda il senatore LUBRANO DI RICCO, che riformula di conseguenza l'emendamento 1.3 (1.3 nuovo testo).

Il senatore PELLEGRINO dichiara di condividere le valutazioni rese dal relatore sull'emendamento 1.9 e nota che esso in sostanza contempla quattro ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale per impossibilità di funzionamento ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione.

Il relatore VILLONE osserva che la soluzione appena richiamata si giustifica in quanto è intesa a risolvere un problema, quello dell'attuazione dell'articolo 126, mentre un'apposita riforma costituzionale dovrà introdurre l'elezione diretta del presidente della Regione.

Il senatore MARCHETTI ritiene che quest'ultima motivazione appartiene al novero delle opinioni.

L'emendamento 1.3 (nuovo testo), posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 1.5 (nuovo testo).

È quindi accolto l'emendamento 1.8.

Sull'emendamento 1.9 interviene il sottosegretario VIGNERI, dichiarandosi perplessa sulla lettera c) del comma 1-*bis*, che non considera l'eventualità dell'esercizio provvisorio di bilancio.

Il relatore VILLONE giudica fondata l'obiezione del rappresentante del Governo e presenta il subemendamento 1.9/1.

Sull'emendamento si esprime in senso contrario il senatore SCHIFANI, che ne rileva il carattere oppositivo al testo proveniente dalla Camera dei deputati, tale da vanificare anche quel minimo principio di garanzia circa la coerenza e la continuità tra volontà elettorale ed esecutivi regionali, contenuto nel vigente articolo 8 della legge n. 43. I casi di scioglimento enumerati nella proposta emendativa, infatti, non apparten-

gono alla logica propria del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, né a quella del citato articolo 8. In proposito egli ricorda l'intervento alla Camera dei deputati dell'onorevole Bassanini in sede di discussione sul progetto di legge che ha dato luogo all'attuale disciplina elettorale per le regioni, in cui si sostenne il congegno di cui all'articolo 8 con lo scopo di sottoporre immediatamente al giudizio degli elettori un'eventuale nuova maggioranza.

Il senatore PASTORE aderisce alle critiche del senatore Schifani e fa presente che l'emendamento in discussione elide lo stesso articolo 8 nel testo vigente, che almeno contempla una sanzione diretta e immediata dei mutamenti di maggioranza nel primo biennio della legislatura regionale. La soluzione che si prospetta, dunque, determina un arretramento sostanziale anche rispetto alla legislazione vigente, ammettendo la possibilità di formare maggioranze diverse da quelle risultanti dalle elezioni, salvi i casi di scioglimento che tuttavia non conseguono direttamente dalla crisi del rapporto fiduciario. Invita pertanto i senatori della maggioranza a riflettere sulle conseguenze paradossali e inaccettabili di un simile risultato normativo.

La senatrice DENTAMARO rammenta di aver già sostenuto, in sede di discussione generale, la necessità di sviluppare e perfezionare il principio contenuto nell'articolo 8 della legge n. 43, che ha già dimostrato di poter funzionare. La soluzione che si sta delineando, invece, va nella direzione opposta, contraddice apertamente il testo approvato dalla Camera dei deputati e la sua ispirazione e giustificazione, sostenute anche da quei Gruppi di maggioranza che l'avevano promossa.

Il senatore LISI annuncia il suo voto contrario all'emendamento 1.9, si associa alle argomentazioni svolte dagli altri senatori del Polo per le libertà e sottolinea la carenza di legittimazione elettorale dei consiglieri regionali nominati in forza del premio di maggioranza che aderiscono ad una maggioranza diversa. Considera tale eventualità come una evidente violazione di legge, contemplata nel testo della Camera dei deputati e ora rimossa fino alla conseguenza ulteriore di elidere anche l'attuale garanzia minima relativa al primo biennio della legislatura regionale. L'emendamento in esame, dunque, garantisce proprio quei cambiamenti di maggioranza e quelle operazioni trasformiste che il ricorso alla violazione di legge intendeva, viceversa, contrastare: si tratta di un grave arretramento rispetto alle attese dei cittadini.

Il relatore VILLONE riconosce che le obiezioni rivolte alla possibile elisione all'articolo 8 nel testo vigente hanno un proprio fondamento.

Concorda il senatore BESOSTRI che prospetta dunque l'opportunità di riformulare il testo nel senso di mantenere in vigore l'articolo 8, inserendo le nuove disposizioni in un articolo 8-*bis* della legge 43.

Il senatore SPERONI ricorda che l'emendamento 1.3 (nuovo testo) – che postula l'abrogazione dell'articolo 8 – è già stato accolto dalla Commissione e ritiene necessario chiarire l'oggetto delle successive votazioni.

Il presidente VILLONE precisa che se la Commissione conviene sull'opportunità di riconsiderare l'abrogazione dell'articolo 8, ciò è ancora possibile in una fase di elaborazione istruttoria del testo. Nondimeno, data la concomitanza della seduta dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare le ulteriori votazioni a una seduta da convocare per domani, giovedì 21 gennaio, alle ore 9.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare, giovedì 21 gennaio, alle ore 9, con l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3722**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato».

1.3

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

“*I.* Gli statuti regionali possono prevedere le norme e le modalità per l'eventuale scioglimento dei Consigli Regionali in caso di crisi del rapporto fiduciario fra Consiglio e Giunta”».

1.5

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

“*I.* Gli statuti regionali possono prevedere le norme e le modalità per l'eventuale scioglimento dei Consigli Regionali in caso di crisi del rapporto fiduciario fra Consiglio e Giunta.

2. Il comma 1 cessa di avere validità in quelle regioni che adottino una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri esecutivi”».

1.5 (Nuovo testo)

SPERONI

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:».

1.3 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

1.6

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «il sesto mese», con le seguenti: «il trimestre». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove il consiglio non elegga una nuova giunta.».

Sopprimere il capoverso 1-bis.

1.1

PELLEGRINO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sesto» con la seguente: «terzo».

1.8

BESOSTRI, MUNDI, ELIA, LUBRANO DI RICCO, MISSERVILLE,
PELLEGRINO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

1.4

LUBRANO DI RICCO

1.7 (Identico all'em. 1.4)

MARCHETTI

All'emendamento 1.9, nel capoverso 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'esercizio provvisorio».

1.9/1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Il Consiglio è sciolto per impossibilità di funzionamento, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126 della Costituzione, ancorché non sia decorso il termine di cui al precedente comma per l'elezione di una nuova Giunta e del suo Presidente, nel caso di:

a) cessazione dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati per dimissioni presentate contemporaneamente. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Non si fa luogo alla surroga;

b) delibera adottata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di non procedere alla elezione del Presidente e della Giunta;

c) mancata approvazione del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallo statuto della Regione.

1-ter. Ai fini di quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 1-bis si considerano come contemporanee tutte le dimissioni presentate nell'intervallo tra due sedute del Consiglio regionale.».

1.9 ELIA, BESOSTRI, MUNDI, LUBRANO DI RICCO, MISSERVILLE,
PELLEGRINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le spese per le elezioni nell'eventualità di cui all'articolo precedente sono poste a carico del bilancio dello Stato.».

1.0.1

SPERONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

376^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1247-BIS
(A007 000, C02^a, 0112^o)*

Con riferimento al disegno di legge n. 1247-*bis*, in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità dei magistrati ordinari, derivante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998 degli articoli da 1 a 32 dell'originario disegno di legge di iniziativa governativa n. 1247, il senatore Antonino CARUSO dichiara di rimettere il mandato come correlatore.

Il senatore SENESE coglie l'occasione per auspicare che l'esame del disegno di legge n. 1247-*bis* si svolga in maniera estremamente concentrata vista la peculiarità delle problematiche che ne sono oggetto.

Il presidente PINTO prende atto della richiesta del senatore Senese.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati» (n. 377)

(Parere al Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)
(R144 003, C02^a, 0004^o)

Riferisce il senatore SENESE, il quale sottolinea come lo schema di decreto in titolo sia stato predisposto dal Governo sulla base della de-

lega contenuta negli articoli 1, 2 e 43 della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997. Lo schema di decreto consta di 8 articoli e recepisce la direttiva n. 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela giuridica delle banche dati.

L'articolo 1 dello schema inserisce le banche dati fra le opere protette dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore e, a questo riguardo, il relatore dichiara di non avere nulla in contrario ad un'eventuale sostituzione della parola «banche» con l'altra «raccolte», come suggerito in via informale dal senatore Antonino Caruso.

L'articolo 2 definisce la nozione di banche dati e precisa che la tutela delle stesse non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i «diritti esistenti» su di esso. Anche a questo proposito il senatore Antonino Caruso in via informale ha suggerito di sostituire l'espressione «lascia impregiudicati i» con l'altra «ed è distinta da quella dei».

Il senatore Antonino Caruso propone una riformulazione anche per l'articolo 3 con riferimento al quale ritiene altresì opportuno l'inserimento della previsione che il patto contrario, di cui all'articolo 12-*bis* introdotto dallo stesso articolo 3, debba essere provato per iscritto. Relativamente a quest'ultimo suggerimento, il relatore si dichiara d'accordo in quanto diretto ad assicurare una maggiore certezza dei rapporti giuridici.

L'articolo 4 inserisce gli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* nella legge n. 633 del 1941. La prima di queste disposizioni definisce i diritti dell'autore della banca dati, prevedendo in particolare alla lettera c) che egli abbia diritto esclusivo di eseguire o di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o della copia della banca dati e che, però, la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno dell'Unione stessa le vendite successive della copia. Il senatore Antonino Caruso ha manifestato, sempre per via informale, alcune perplessità sulla portata della disposizione in esame anche con riferimento alla tutela dei diritti dei terzi. Ad avviso del relatore, peraltro, la norma in questione appare opportunamente finalizzata all'esigenza di facilitare la circolazione dei beni qui considerati nell'ambito dell'Unione e non sembra che essa possa comportare pregiudizi nei confronti di terzi. Non appaiono condivisibili neppure le perplessità manifestate in merito all'articolo 64-*sexies* con riferimento alla previsione di cui alla lettera a) del comma 1, in quanto sarebbe difficilmente definibile in concreto il contenuto delle finalità didattiche o di ricerca scientifica. Al contrario, a suo parere, la portata delle due nozioni testé richiamate è sufficientemente chiara.

Sempre con riferimento alla lettera a) dell'articolo 64-*sexies*, da una associazione di settore è stato suggerito che siano soggette ad autorizzazione del titolare del diritto le eventuali operazioni di trasferimento permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto della banca dati su altro supporto, svolte nell'ambito delle attività di accesso e di consultazione previste dalla stessa lettera a).

Il successivo articolo 5 definisce e tutela i diritti del costituente della banca dati che, diversamente dall'autore, va individuato in colui che

effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o la sua presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo o lavoro. Il senatore Antonino Caruso suggerisce di sostituire la parola «costitutore» con l'altra «produttore» – intervento che, ad avviso del relatore, appare senz'altro accoglibile – e ritiene altresì che sarebbe preferibile che il comma 4 dell'articolo 102-*bis*, introdotto dall'articolo 5 in esame, includesse anche una previsione volta ad estendere i diritti da esso contemplati ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, purché a condizione di reciprocità. È sua opinione peraltro che, a quest'ultimo proposito, debba ritenersi preferibile lasciare inalterata l'attuale formulazione del comma 4 citato, considerato che l'articolo 11, comma 3, della direttiva 96/9/CE, stabilisce che la materia dei rapporti con paesi terzi dovrà essere disciplinata sulla base di appositi accordi conclusi dal Consiglio su proposta della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il relatore rileva come tale disposizione sia finalizzata ad integrare la normativa contenuta nelle legge n. 633 del 1941 per quel che concerne i profili sanzionatori e fa presente che, anche in questo caso in via informale, il senatore Antonino Caruso ha suggerito lo spostamento dell'ultimo periodo della lettera b-*bis*) del comma 1 dell'articolo 6, nell'articolo 171-*bis*, richiamato nel comma 2 dello stesso articolo 6. Tale spostamento determinerebbe un inasprimento delle pene previste per le ipotesi considerate nel predetto periodo e rappresenta un intervento modificativo a suo avviso non condivisibile.

Conclude richiamando da ultimo l'attenzione sull'esigenza di una più chiara formulazione del comma 4 dell'articolo 7.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale sottolinea che le perplessità da lui manifestate, e richiamate dal relatore, con riferimento al comma 1, lettera a), dell'articolo 64-*sexies*, introdotto dall'articolo 4, sono legate soprattutto all'espressione «e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito». Si tratta di una previsione le cui implicazioni non sono agevolmente ricostruibili e in merito alla quale sarebbe opportuno un intervento chiarificatore. Con riferimento al comma 5, dell'articolo 102-*bis*, introdotto dall'articolo 5, ritiene poi che sia ugualmente necessario un intervento chiarificatore per quanto riguarda il significato del requisito del legame effettivo tra l'attività della società o dell'impresa, considerate in tale disposizione, e l'economia di uno degli stati membri dell'Unione europea.

Per quel che attiene poi alle problematiche sanzionatorie, sottolinea che il suggerimento di modificare la collocazione dell'ultimo periodo della lettera b-*bis*) del comma 1 dell'articolo 6, spostandolo nell'articolo 171-*bis* richiamato dal successivo comma 2, appare giustificato dal fatto che le condotte considerate in tale periodo sono indubbiamente più gravi – si tratta delle attività che contraddistinguono i cosiddetti *hackers* – rispetto a quelle previste dalla prima parte della medesima lettera e quindi appare appropriato stabilire per esse una sanzione penale più elevata.

Conclude preannunciando fin da adesso, in linea di massima, un giudizio positivo sullo schema di decreto nel suo complesso e dichiarando, per il resto, di condividere le considerazioni precedentemente svolte dal relatore Senese.

Il senatore CENTARO, premessa una valutazione critica per quanto riguarda la natura della fonte legislativa prescelta dal Governo per la proposta attuazione di direttive comunitarie, non condivide il suggerimento di sostituire la terminologia contenuta nello schema in esame, per quanto riguarda la sostituzione dell'espressione «banche di dati» con quella di «raccolta», considerando che già l'articolo 2 del provvedimento in esame risolve tale aspetto.

Relativamente al medesimo articolo 2 propone, poi, una riformulazione dell'ultimo periodo del nuovo numero 9, che verrebbe introdotto dopo il numero 8 dell'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Tale riformulazione mira a prevedere che la tutela delle banche di dati è distinta da quella dei diritti esistenti sul loro contenuto, che rimangono impregiudicati. Passando, poi, all'articolo 4 - che inserisce una sezione VII dedicata alle banche di dati nel capo IV del titolo I della legge sul diritto d'autore osserva - per quanto riguarda l'articolo 64-*sexies* che verrebbe così introdotto - che le osservazioni giunte in materia alla Commissione da parte di alcune associazioni di settore, con riferimento alla lettera a) dell'articolo stesso, paventano il rischio che - nell'ambito dell'attività di accesso o consultazione della banca di dati, che sarebbe non soggetta all'autorizzazione da parte del titolare del diritto qualora avvenisse esclusivamente per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito -, si potrebbero determinare anche eventuali operazioni di trasferimento permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto e che, in tal modo, risulterebbero eluse le norme sul diritto d'autore: egli fa sue tali osservazioni poichè ritiene che vi sia il rischio di una surrettizia violazione delle norme sul diritto d'autore. Osserva, poi, con riferimento all'articolo 5 dello schema, introduttivo di un articolo 102-*bis* nella legge sul diritto d'autore, che il comma 2 dell'articolo medesimo contiene l'espressione «il prestito pubblico non costituisce atto di reimpiego» e sottolinea l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine al significato di tale espressione.

Con una breve interruzione, il senatore Antonino CARUSO, dopo aver aderito alla esigenza prospettata di migliorare la terminologia del testo in esame, osserva che gli articolati trasmessi al Parlamento per la trasposizione del diritto comunitario nel diritto nazionale soffrono sovente di tali carenze terminologiche: probabilmente non solo per un non perfetta stesura tecnica nella loro originaria adozione, ma anche perchè la successiva attività di traduzione spesso peggiora i testi stessi. Occorrerebbe pertanto che il Governo, quando procede alla stesura degli schemi di atti normativi che danno attuazione alle direttive dell'Unione europea ponesse una cura particolare nella scelta dei termini impiegati.

Concorda sulla necessità di chiarire il significato dell'espressione menzionata il senatore BERTONI.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore CENTARO formula, quindi, alcune osservazioni più propriamente di contenuto all'articolo 6: in particolare gli appare che la lettera *b-bis* inserita da tale articolo dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 171 della legge n.633 del 1941 e la proposta nuova formulazione dell'articolo 171-*bis* della legge stessa – introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 6 dello schema – intervengano su fattispecie di cui egli ravvisa la sostanziale duplicazione; inoltre critica – al nuovo articolo 171-*bis* – l'espressione «avendo motivo di sapere» osservando che, poichè la fattispecie descritta si muove nell'ambito di una figura delittuosa, sia che tale espressione venga interpretata come un esempio di responsabilità oggettiva, sia che essa voglia prefigurare l'elemento soggettivo della colpa, risulta esclusa, nella sistematica del codice, la possibilità di mantenerla.

Il senatore RUSSO, mentre condivide le osservazioni del relatore e ritiene che l'espressione «banca dati» sia migliore dell'altra «raccolta di dati», esprime preferenza per il mantenimento del lessico usato dalle direttive comunitarie di cui si propone la trasposizione con lo schema di provvedimento in esame. In merito all'articolo 4 dello schema e, più in particolare, al nuovo articolo 64-*quinqies*, lettera c), condivide le perplessità relative alla tutela dei diritti dei terzi espresse dal senatore Antonino Caruso circa il significato da attribuire all'introduzione del principio che la prima vendita di una copia di una banca dati nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; tuttavia ritiene che tale norma debba essere letta in correlazione con il comma 2 dell'articolo 64-*sexies*. Quanto, poi, all'articolo 64-*sexies* comma 1, lettera a) che il medesimo articolo 4 si propone di introdurre, pur prendendo atto delle preoccupazioni espresse al riguardo da una associazione di categoria – già esposte dal relatore – ritiene che esse potrebbero anche risultare ingiustificate da una lettura del testo della medesima lettera a) la quale fa esclusivo riferimento all'accesso o alla consultazione della banca di dati e non menziona, quindi, il trasferimento su supporto della banca di dati medesima. Dopo aver, tuttavia, richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità che il testo in esame presenta di essere comunque raccordato alla disciplina del complesso provvedimento sul diritto d'autore, già varato dalla Commissione (A.S. 1496) e attualmente all'esame della Camera dei deputati, il senatore Russo conclude osservando – con riferimento all'articolo 6 dello schema, che modifica gli articoli 171 e 171-*bis* della legge sul diritto d'autore – che la rielaborazione proposta sottende alle due diverse ipotesi della tutela dei diritti del costitutore e della tutela dei diritti di altri soggetti: il che spiegherebbe la diversa severità della disciplina sanzionatoria, minore per le modifiche previste dall'articolo 171 e maggiore per il nuovo articolo 171-*bis*, come proposto.

Il presidente PINTO propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di domani, in attesa delle osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0113º)

Il senatore FOLLIERI sottolinea l'esigenza di portare, con la massima speditezza, all'attenzione del Presidente del Senato le questioni organizzative legate alla programmazione dei lavori della Commissione, con riferimento alla connessa dovuta partecipazione dei componenti all'attività dell'Assemblea del Senato.

Il presidente PINTO, pur prendendo atto dei problemi sollevati, ritiene che essi interessino tutte le Commissioni permanenti, ma si riserva comunque di informarne immediatamente il Presidente del Senato.

Seguono interventi dei senatori FOLLIERI, BUCCIERO, CIRAMI e SCOPELLITI i quali condividono l'opportunità di prospettare al Presidente del Senato l'esigenza di un migliore raccordo fra i lavori dell'Aula e delle Commissioni.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SULLA LOCAZIONE FINANZIARIA

(A007 000, C02ª, 0113º)

Il presidente PINTO avverte che il Comitato ristretto sulla locazione finanziaria è convocato immediatamente, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1999

209^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C06^a, 0040^o)

Il senatore PEDRIZZI chiede al Presidente la convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per valutare il programma dei lavori per i prossimi mesi, sollecitando, tra l'altro l'inserimento all'ordine del giorno del documento istitutivo della Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli.

Il Presidente ANGIUS si dichiara d'accordo a convocare l'Ufficio di Presidenza nella prossima settimana.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il relatore CASTELLANI e il Sottosegretario VIGEVANI rinunciano a svolgere gli interventi di replica.

Il Presidente ANGIUS fa presente che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti che non si trovino in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non possono essere presi in considerazione. Dichiarò quindi inammissibili i seguenti emendamenti: 3.1, 3.2., 4.0.1, 15.5, 18.3, 18.4, 18.5, 18.0.1, 20.1, 20.2, 20.0.1, 21.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.0.1, 23.0.1, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 e 28.5.

Il Presidente dà quindi conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, sottolineando, tra l'altro, le contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 38 del disegno di legge e sugli emendamenti 37.1 e 38.1.

Interviene quindi il senatore COSTA a giudizio del quale la rilevanza dell'articolo 38 per il buon funzionamento della giustizia tributaria deve far premio sulle esigenze di copertura degli oneri, che in questo caso, tra l'altro, non sembrano essere valutate con la consueta analiticità da parte della Commissione bilancio. L'istituzione delle sedi staccate delle commissioni tributarie regionali, infatti, è prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio e utilizzando personale già in servizio presso gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali. D'altro canto, egli ritiene essenziale proseguire la discussione in sede deliberante: invita pertanto il Governo e il relatore ad approfondire in tempi rapidi le questioni di ordine finanziario per assicurare l'approvazione del disegno di legge nel più breve tempo possibile.

Il senatore PASTORE riassume i contenuti dell'articolo 38, rilevando che esso non sembra comportare oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti in bilancio. Inoltre esprime perplessità sulla inammissibilità dell'emendamento 18.5, la cui prima parte è correlata alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore BOSELLO sottolinea la rilevanza dell'articolo 38 per il buon andamento della giustizia tributaria.

Il senatore BONAVITA concorda sulla necessità di modificare il testo dell'articolo 38 per tener conto dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, assicurando al contempo l'approvazione di una disposizione concordemente giudicata importante.

Il senatore PEDRIZZI sollecita il Presidente ad intervenire presso la 5^a Commissione permanente al fine di chiarire le motivazioni dell'espressione del parere contrario sull'articolo 38.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver espresso perplessità sulla sollecitazione avanzata dal senatore Pedrizzi, invita il Sottosegretario Vigevani ad illustrare l'orientamento del Governo, in seguito all'espressione del parere contrario della 5^a Commissione sull'articolo 38.

Il Sottosegretario VIGEVANI concorda sulla rilevanza delle disposizioni recate dall'articolo 38, e fa presente che sono già allo studio le

modifiche necessarie per superare i rilievi espressi dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

Il Presidente ANGIUS rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, facendo presente che la Commissione può utilmente proseguire l'esame degli articoli che precedono l'articolo 38.

La seduta termina alle ore 9,40.

210^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Su richiesta del senatore D'ALÌ, il Presidente ANGIUS informa che il Governo sta valutando le modifiche da apportare al testo dell'articolo 38, in modo da superare il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore D'ALÌ ribadisce che la propria parte politica condiziona l'assenso alla sede deliberante all'approvazione dell'articolo 38.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa alla votazione di tale articolo, modificato dalla Camera dei deputati.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, interviene il senatore PEDRIZZI, il quale commenta criticamente l'estensione del regime fiscale delle erogazioni liberali a favore di enti non commerciali

alle erogazioni a favore della Società di cultura la Biennale di Venezia.

Dopo aver messo in luce la notevole difformità della disciplina agevolativa rispetto al regime ordinario delle erogazioni liberali – soprattutto in termini di percentuale di detraibilità dall'imposta delle erogazioni – l'oratore si sofferma anche sul meccanismo di salvaguardia di invarianza del gettito previsto dal comma 4. Con esso, infatti, si prevede che la società beneficiaria delle erogazioni liberali versi all'erario la cifra corrispondente a quanto detratto o dedotto da colui che effettua l'erogazione stessa. Egli sottolinea, infine, che la contrarietà della propria parte politica non è certo motivata dall'opposizione alla disciplina agevolativa relativamente all'ente veneziano, quanto dal fatto che viene proposto un regime speciale agevolativo solo per la Biennale di Venezia, seguendo un progetto sostenuto dall'allora Ministro dei beni culturali Veltroni. Sarebbe stato preferibile equiparare l'erogazione a favore della Biennale a quella effettuata a favore di enti non commerciali e di ONLUS. Ritiene pertanto di aver motivato la contrarietà dalla propria parte politica sull'articolo 1.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti, posto in votazione, viene poi approvato l'articolo 2, modificato unicamente nella rubrica.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 3.3, soppressivo del comma 4, finalizzato – unitamente all'emendamento 3.1, dichiarato, però, inammissibile – a modificare la disciplina recata dall'articolo 3, precisando che i due emendamenti meglio specificavano le portate interpretative dell'articolo. Egli ritiene peraltro che, non potendosi procedere alla votazione dell'emendamento 3.1, la soppressione del comma 4 risulta quanto mai necessaria, per evitare che la norma recata al comma 1 possa essere applicata solo successivamente all'entrata in vigore della legge.

Il relatore CASTELLANI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario VIGEVANI si rimette alla Commissione.

Su specifica richiesta del senatore D'ALÌ, il senatore PASQUINI fa presente che l'emendamento 3.1 non ha contenuto agevolativo, ma è finalizzato ad apportare una correzione tecnica.

Il relatore CASTELLANI ritiene che il comma 4, senza poter apportare ulteriori modifiche al comma 1 dell'articolo 3, suscita particolari

perplessità, al di là della ovvia considerazione che l'interpretazione della norma ha naturalmente un contenuto retroattivo.

Il sottosegretario VIGEVANI motiva le ragioni di perplessità del Governo sull'emendamento 3.3, ritenendo forse più opportuno conservare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 3.3.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 3 nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti vengono approvati gli articoli 4 e 5.

Si passa quindi all'articolo 6.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 6.1, finalizzato a sopprimere l'intero articolo in quanto le disposizioni da esso recate sono già contenute nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti, posto ai voti, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 6.

Non essendo stati presentati emendamenti, posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 7.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 8.1, finalizzato a sopprimere l'intero articolo in quanto le disposizioni da esso recate sono già contenute nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti, posto ai voti, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 8.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 9.1 volto a modificare la copertura dei maggiori oneri, come richiesto anche nel parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

Posto ai voti l'emendamento, 9.1 viene approvato.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 9 nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti, vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 10, 11 e 12.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 13.1, finalizzato a consentire la deducibilità dal reddito di imposte o contributi, il cui versamento è stato sospeso o differito, a condizione del loro successivo versamento.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, l'emendamento 13.1, viene respinto.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 13 senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti, posto ai voti, risulta quindi approvato l'articolo 14.

Si passa poi all'articolo 15 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 15.1, finalizzato a prorogare i termini originariamente contenuti nell'articolo 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dallo stesso articolo 15. Egli invita quindi i rispettivi proponenti a ritirare i restanti emendamenti all'articolo 15, di contenuto sostanzialmente analogo.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti all'articolo 15, che non vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con il parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 15.1. Vengono quindi dichiarati assorbiti gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4.

Viene poi approvato l'articolo 15, nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16 e del relativo emendamento.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 16.1, facendo presente che il contenuto dell'articolo 16 contrasta con l'interpretazione più volte data in sede ministeriale circa la non soggettività d'imposta degli enti esenti dall'imposta sulle persone giuridiche relativamente agli interessi, ai premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e quelli maturati sui conti correnti; in altre parole per gli enti locali, che non sono soggetti all'IRPEG e all'ILOR dovrebbe valere anche la esenzione dalla imposta sui redditi citati in precedenza. L'articolo 16, a carattere interpretativo, ribalta l'orientamento precedentemente assunto anche dall'Amministrazione finanziaria, prevedendo l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Con l'emendamento 16.1 si intende neutralizzare la retroattività della norma interpretativa.

Interviene il senatore D'ALÌ, il quale esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni dell'articolo 16 e preannunzia quindi voto favorevole sull'emendamento 16.1.

Il relatore CASTELLANI invita la senatrice THALER AUSSERHOFER a ritirare l'emendamento 16.1 per le stesse motivazioni per le quali ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario VIGEVANI motiva la contrarietà sull'emendamento 16.1, facendo presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento vanificherebbe, tra l'altro, la finalità complessiva della disposizione, che consente anche di intervenire su una normativa oggetto di controverse interpretazioni.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 16.1 intervengono il senatore ROSSI, per dichiarazione di voto favorevole, e la senatrice THALER AUSSERHOFER, la quale sottolinea il rischio che la retroattività della norma interpretativa sottragga risorse agli enti locali, obbligandoli anche a versare le imposte pregresse.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDRIZZI, posto ai voti, l'emendamento 16.1 viene respinto.

Posto ai voti, viene poi approvato l'articolo 16, senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, posto ai voti, tale articolo viene approvato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524-B/TER**Art. 3.**

Al comma 1, sostituire le parole: «sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostruite» con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge, l'utilizzo delle riserve stesse per la copertura di perdite comporta il divieto di distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite».

3.1

PASQUINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle regioni a statuo speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'iscrizione nei registri regionali delle cooperative in base alle rispettive leggi regionali è equiparata a tutti gli effetti all'iscrizione ottenuta ai sensi del decreto legislativo del Capo dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni».

3.2

THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 4.

3.3

PASQUINI

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Regime I.V.A. in operazioni derivanti da contratti di subfornitura)

All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4-bis, introdotto dall'articolo 8, legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

“Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura qualora per il pagamento del prezzo sia pattuito al termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare la liquidazione ed il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi”».

4.0.1

ZILIO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.1

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, dopo le parole: «degli stessi», inserire le seguenti: «se effettivamente versati e».

13.1

ROSSI, MORO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 2 settembre 1998 al 30 novembre dello stesso anno» con le seguenti: «dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.».

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: «entro il 15 dicembre 1998» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre dello stesso anno» con le seguenti: «31 luglio 1999.».

Conseguentemente al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «15 dicembre 1998», «15 febbraio 1999» e «15 maggio 1999» rispettivamente con le seguenti: «15 agosto 1999», «15 ottobre 1999» e «15 novembre 1999.».

15.2

THALER AUSSEHOFER

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre dello stesso anno» con le seguenti: «sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

15.3

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «15 dicembre 1998» sino a: «15 maggio 1999» con: «quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la delibera di assegnazione o trasformazione e la restante parte in quote di pari importo entro il sessantesimo ed il centocinquantésimo giorno successivi al termine fissato per il primo versamento.».

15.4

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il termine del 20 aprile 1998 è prorogato al 28 febbraio 1999.».

Conseguentemente apportare le dovute variazioni alla rubrica dell'articolo.

15.5

ROSSI, PERUZZOTTI

Art. 16.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale interpretazione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.1

THALER AUSSERHOFER

Art. 18.

Al comma 1, sostituire la parola: «1998» con l'altra: «2000».

18.1

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «fino al 30 aprile 1999».

18.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è così modificato:

“2. Ai fini della disposizione precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante e sia stata completata la copertura”».

18.3

MINARDO, MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 37, lettera d), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: “l'improcedibilità” fino a: “documentazione” sono sostituite dalle seguenti: “la sospensione del procedimento istruttorio”».

18.4

MINARDO, MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La decadenza stabilita nella disposizione citata nel primo comma non opera nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla registrazione dell'atto agevolato nè nell'ipotesi in cui l'interessato all'agevolazione abbia alienato, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di domanda di sanatoria.

1-ter. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare”.

1-quater. La disposizione che precede si applica anche agli atti perfezionati prima dell'entrata in vigore della presente legge che non siano stati dichiarati nulli con sentenza passata in giudicato».

18.5

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente le sanzioni amministrative relative ad abusi edilizi)

1. IL comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, deve essere interpretato nel senso che tra le sanzioni amministrative, inapplicabili a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, e semprechè sia stato per intero corrisposto quanto dovuto a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 34 della legge stessa, è compresa anche la speciale sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali».

18.0.1

PASSIGLI

Art. 19.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «Detto versamento può essere effettuato», sono sostituite dalle seguenti: «Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto».

19.1

IL RELATORE

Art. 20.

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. I comuni, con propria delibera, possono equiparare i fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole e loro consorzi per lo svolgimento dell'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai fabbricati rurali e quindi esentarli dall'imposta comunale sugli immobili».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Nella rubrica dopo le parole: «di arti e professioni» inserire le seguenti: «e dell'imposta sugli immobili».

20.1

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. I fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole e loro consorzi per lo svolgimento dell'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono considerati fabbricati rurali e quindi esenti dall'imposta comunale sugli immobili».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Nella rubrica dopo le parole: «di arti e professioni» inserire le seguenti: «e dell'imposta sugli immobili».

20.2

THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2000 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento.

2. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma.

5. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

20.0.1

PASQUINI

Art. 21.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. L'imposta di bollo, disciplina dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa. Con regolamento da adottare a norma dalla articolo 17, comma tre della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento»

21.1

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative previste al comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono ridotte ad 1/6».

Conseguentemente ridurre il compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 della misura necessaria a coprire le minori entrate.

22.1

THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione. Si ha danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile».

Conseguentemente ridurre il compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 della misura necessaria a coprire le minori entrate.

22.2

THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

22.3

ROSSI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di deduzioni per l'imposta locale sui redditi)

1. Nei confronti dei contribuenti, che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiamo effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

22.0.1

ROSSI, MORO

Art. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Obbligo di notifica al contribuente)

1. L'attribuzione della rendita catastale e il classamento degli immobili, nonchè gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 articolo 5, comma 4, devono essere notificati da parte dell'amministrazione competente a tutti gli intestatari degli immobili mediante piego raccomandato».

23.0.1

MORO, ROSSI

Art. 24.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

24.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per tali versamenti deve essere emessa separata fattura».

24.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «quando la cessione abbia ad oggetto anche prodotti diversi da quelli di cui al predetto articolo 27, comma 1».

24.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 25.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, sono da ritenersi accolte se entro quarantacinque giorni dalla richiesta l'ufficio competente non fornisce risposta al contribuente».

25.0.1

THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al comma 13-*bis* dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: "abbiamo stipulato convenzioni" inserire le seguenti: "con un iscritto agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro o con una associazione o società tra i suddetti professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero".

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 13-bis, sostituire le parole: "in entrambi i casi" con le seguenti: "in ogni caso".

Conseguentemente ancora, al terzo periodo del comma 13-bis, dopo le parole: "centri di assistenza" inserire le seguenti: "o ai liberi professionisti per l'assistenza fiscale"».

25.0.2

THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al comma 21 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteporre le seguenti parole: "gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e"».

25.0.3

THALER AUSSEHOFER

Art. 27.

Al comma 1, dopo le parole: «contribuente che depositi» inserire le seguenti: «negli uffici competenti entro i trenta giorni successivi oppure».

27.1

THALER AUSSEHOFER

Art. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso e-ter), sostituire le parole: «che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli» con le seguenti: «che tengano conto unitariamente della potenzialità produttiva dei suoli e dei fabbricati rurali che insistono su di essi;».

28.1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«e-quater) i criteri di cui alle lettere e-bis) vengono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;».

28.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della legislazione vigente si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni».

28.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per l'accatastamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rurali ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall'amministratore delle società di persone esercenti attività agricola, sono censite nella categoria speciale 'D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole' senza attribuzione di rendita, in quanto compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono”.

28.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, aggiungere: “Le unità immobiliari di interesse storico-artistico sottoposte al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, vengono contraddistinte nei registri catastali dall'annotazione 'Bene culturale'. In tali registri le relative rendite catastali vengono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 413”.

28.5

PASSIGLI

Art. 30.

Sopprimere l'articolo.

30.1

ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Disposizioni per ampliare le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze*). - 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale è autorizzata la disponibilità, nonché attribuzione dei beni immobili dismessi dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

30.2

MORO, ROSSI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma di ammodernamento, potenziamento e informatizzazione delle sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze.».

30.3

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole da: «per l'anno 2000» fino a «1998-2000» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001» e le parole: «per il 1998» con le seguenti: «per il 1999».

30.4

IL RELATORE

Art. 31.

Al comma 4, sostituire le parole da: «utilizzo delle proiezioni» fino a «1998-2000» con le seguenti: «riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001» e le parole: «per il 1998» con le seguenti: «per il 1999».

31.1

IL RELATORE

Art. 32.

Sopprimere l'articolo.

32.1

ROSSI, MORO

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.

35.1

IL RELATORE

Art. 37.

Al comma 1, sostituire la parola: «tremila» con la seguente: «trentamila».

Conseguentemente all'articolo 30, comma 3, sostituire le parole: «36.000 milioni» e «67.400 milioni» rispettivamente con le seguenti: «30.000 milioni» e «61.400 milioni».

37.1

ROSSI, MORO

Art. 38.

Al primo capovero sostituire la parola: «comunque» con le altre: «di loro sezioni staccate e, comunque, in comuni che siano».

38.1

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1999

264^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) di Genova (n. 84)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0012^o)

Il relatore MONTICONE ricorda che il professor Carlo Calandra Buonauro, di cui ora il Governo propone la conferma alla presidenza dell'Istituto nazionale per la fisica della materia, ne è già stato presidente per lo scorso triennio, registrando unanimi consensi per l'attività svolta. Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TONIOLLI, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, PAROLA (in sostituzione del senatore Biscardi), RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo), CARPINELLI (in sostituzione del senatore Bobbio), BRIGNONE, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, MAZZUCA POGGIOLINI (in sostituzione della senatrice Manieri), MONTICONE, NAVA, OCCHIPINTI, OSSICINI, VOLCIC (in sostituzione della senatrice Pagano), RONCONI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Carlo Calandra Buonauro è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 schede bianche.

Nomina del Presidente dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze (n. 83)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0013^o)

Il relatore RESCAGLIO, ricordate brevemente le finalità dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, illustra il prestigioso *curriculum* del professor Giovanni Galloni, ricordando che la sua designazione è stata proposta – conformemente alla normativa vigente – dal Consiglio dei ministri su indicazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'assenso del Ministero per le politiche agricole. Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pur lamentando l'assenza di qualunque motivazione, nella proposta di nomina da parte del Governo, per la mancata conferma alla presidenza dell'Istituto del presidente uscente, professor Romagnoli.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, associandosi alle considerazioni del senatore Asciutti sulla mancata conferma del professor Romagnoli e ritenendo che il professor Galloni ricopra comunque già numerosi incarichi di rilievo tale da sconsigliare l'assunzione di una nuova carica.

Dopo una precisazione del relatore RESCAGLIO, il quale chiarisce che gli incarichi attualmente ricoperti dal professor Galloni sono di carattere esclusivamente culturale, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, PAROLA (in sostituzione del senatore Biscardi), RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo), CARPINELLI (in sostituzione del senatore Bobbio), BRIGNONE, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, MAZZUCA POGGIOLINI (in sostituzione della senatrice Manieri), MONTICONE, NAVA, OCCHIPINTI, OSSICINI, VOLCIC (in sostituzione della senatrice Pagano), RONCONI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Giovanni Galloni è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 schede bianche.

IN SEDE DELIBERANTE

(3486) Deputati APREA ed altri – Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTICONE, il quale sottolinea anzitutto il carattere innovativo del provvedimento, che colma

l'attuale vuoto legislativo relativo alla tutela degli studenti universitari handicappati. Egli illustra quindi sinteticamente le tre linee di intervento previste dal disegno di legge: la garanzia di sussidi tecnici e didattici specifici; l'istituzione di servizi di tutorato specializzato; l'individuazione di un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. L'esperienza insegna infatti, sottolinea il relatore, l'importanza di strumenti adeguati per valorizzare le capacità di studio e di successo scolastico degli alunni portatori di handicap non solo per la frequenza delle attività didattiche ma anche all'atto degli esami. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, egli fa presente che – essendo stato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso luglio – essa fa formalmente riferimento al bilancio triennale 1998-2000, ma è da intendersi evidentemente riferita alla nuova legge finanziaria per il 1999 e al conseguente bilancio triennale 1999-2001.

Egli informa infine che i pareri espressi dalle Commissioni consultate sono tutti favorevoli e raccomanda pertanto la sollecita approvazione del provvedimento.

Nella discussione generale interviene anzitutto il senatore TONIOLLI, il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento, giudicando opportuna e necessaria l'estensione delle norme sull'integrazione degli alunni portatori di handicap all'ambito universitario.

Anche il senatore BEVILACQUA, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, si esprime a favore del disegno di legge condividendone la finalità di sostegno alle fasce più deboli.

Il senatore RESCAGLIO esprime a sua volta la soddisfazione dei senatori popolari per il disegno di legge in titolo, auspicando una estensione delle norme in esso previste anche alla scuola secondaria superiore.

Il senatore RONCONI manifesta l'orientamento favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, associandosi all'auspicio di una estensione delle sue disposizioni agli studenti delle scuole superiori: si tratta infatti di un passo avanti importante nel sostegno agli alunni portatori di handicap, che opportunamente inverte la recente tendenza a restringere tali forme di sostegno nelle scuole medie inferiori e nelle scuole elementari.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, condividendo i contenuti specifici del provvedimento e giudicandolo testimonianza adeguata dei diritti delle persone handicappate, da tutelare tanto nelle istituzioni scolastiche ed universitarie quanto in tutti gli altri settori della vita associata.

Anche la senatrice BRUNO GANERI esprime grande compiacimento per il disegno di legge, che risponde a reali esigenze di solidarietà sociale. Ella non può mancare di evidenziare peraltro la carenza della normativa vigente, sotto questo profilo, a livello di studi superiori.

Il senatore NAVA si dichiara a sua volta compiaciuto per l'estensione delle norme della legge n. 104 del 1992 all'ambito universitario, condividendo le tre linee di intervento illustrate dal relatore. Si associa peraltro all'auspicio da più parti espresso di allargare le forme di solidarietà e sostegno anche alle altre dimensioni scolastiche.

Interviene infine il senatore BERGONZI, il quale manifesta pieno consenso al disegno di legge in titolo, con il quale si persegue l'integrazione dell'handicap nella fase superiore dell'istruzione, con ciò opportunamente valorizzando una specifica peculiarità del nostro sistema formativo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale richiama la genesi del disegno di legge, scaturito da una delle proposte avanzate dai giovani studenti intervenuti in una giornata a loro dedicata nell'Aula di Montecitorio. Ai fini della discussione parlamentare, la proposta è stata poi sottoscritta alla Camera dei deputati da tutti i Gruppi politici e completa indubbiamente, dal punto di vista istituzionale ed ordinamentale, una normativa finora carente. Essa consente altresì di finalizzare a tale specifico obiettivo gli stanziamenti previsti a decorrere dall'anno 2000, dal momento che – a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 e della conseguente istituzione di un capitolo unico nel bilancio del Ministero per il finanziamento delle università – non era più possibile per il Governo finalizzare gli stanziamenti per specifiche attività. D'altra parte, non sempre gli atenei – ricevendo uno stanziamento unico con cui far fronte al proprio funzionamento – sono in grado di destinare percentuali significative all'integrazione dell'handicap. Il provvedimento in titolo rafforza quindi tale specifica finalità, individuando anche apposite modalità di intervento.

Avendo il relatore MONTICONE rinunciato alla replica, si passa ai voti: con separate votazioni, la Commissione accoglie i due articoli di cui consta il disegno di legge, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0098^o)

Il presidente OSSICINI informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della Commissione, ha unanimemente espresso avviso contrario sull'eventuale trasferimento di

competenze dalla Commissione istruzione alla Commissione speciale per l'infanzia per i disegni di legge nn. 3180 e 3112 sulla censura cinematografica, in ordine al quale il presidente Mancino aveva sollecitato l'orientamento della Commissione, su istanza della presidente Mazzuca Poggiolini.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE informa altresì che occorrerà rivedere la data del sopralluogo della Commissione a Baia relativo al disegno di legge sull'archeologia subacquea, dal momento che le date avanzate nella seduta di ieri non appaiono compatibili con gli altri impegni della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1999

253ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'Iri nella società Aeroporti di Roma Spa (n. 387)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0030º)

Il relatore, senatore FALOMI, illustrando il provvedimento riguardante la dismissione delle partecipazioni indirettamente tenute dallo Stato nella società Aeroporti di Roma Spa, ricorda che una prima parte di capitale pubblico venne alienata nel 1997. Questa seconda fase della dismissione verrà effettuata attraverso l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta. L'obiettivo della privatizzazione della società non si deve limitare soltanto alla massimizzazione dei ricavi a favore delle casse statali ma deve anche rappresentare l'occasione per un rilancio delle prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale italiano all'interno del quale la società in questione riveste una posizione strategica. Con la recente apertura dell'aeroporto di Malpensa infatti sono ormai due gli *hub* internazionali sul territorio italiano; è quindi necessario che attraverso la liberalizzazione del settore sia colta l'occasione per la costruzione di una rete aeroportuale che possa competere con gli altri gestori internazionali onde si eviti il rischio di un inglobamento della struttura italiana all'interno di organizzazioni aeroportuali straniere. Affinché tale rischio sia evitato è necessaria innanzi tutto una selezione degli investitori: a

questo proposito la delibera prevede che sia vietata la partecipazione al capitale di soggetti che possono trovarsi in potenziali situazioni di conflitto di interesse che possano interferire con il corretto svolgimento dell'attività della società. Appare tuttavia opportuno sottolineare la necessità che le garanzie che gli investitori daranno sull'assenza di conflitti di interesse siano sostenute da un patto di stabilità azionaria e dalla partecipazione – certamente minoritaria – negli organi societari degli enti locali della regione Lazio.

Il senatore BOSI chiede che la replica alla discussione generale sia svolta dal Ministro che potrebbe fornire ulteriori informazioni sulle strategie che il Governo intende portare avanti sullo sviluppo del settore aeroportuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

223ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLO SPOSTAMENTO DELLE PROGRAMMATE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELAZIONI EUROMEDITERRANEE
(A007 000, C09ª, 0099ª)

Il PRESIDENTE informa che, in relazione alla richiesta unanimemente avanzata in Commissione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha programmato di spostare il dibattito sulla politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle relazioni euromediterranee, da venerdì 22 gennaio a mercoledì 27 gennaio, presumibilmente in seduta antimeridiana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'Organizzazione del Ministero per le politiche agricole (n. 375)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C09ª, 0008ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, nell'esprimere apprezzamento tanto per la relazione del senatore Piatti quanto per gli interventi di coloro

che hanno partecipato al dibattito, coglie l'occasione per sottolineare, innanzitutto, l'esigenza di unitarietà del Corpo forestale dello Stato, in relazione al quale è sicuramente opportuno porre in evidenza nel parere che verrà reso come il Corpo stesso debba dipendere direttamente dal Ministro, così da sottolineare al meglio la specialità dei suoi componenti rispetto a tutti gli altri dipendenti del Ministero. Importante è altresì mettere in rilievo la tematica dell'organizzazione distrettuale agroalimentare, nel senso di una ripartizione dell'agricoltura per distretti all'interno dei quali individuare i diversi soggetti competenti, come pure l'esigenza di poter procedere a verifiche circa il processo di riforma del Ministero in corso d'opera.

Il Presidente dichiara quindi chiuso il dibattito.

Il relatore PIATTI, intervenendo in sede di replica, dichiara innanzitutto di condividere alcuni fra i rilievi critici evidenziati da chi ha richiamato l'esigenza di una accelerazione della riforma; in particolare, con riferimento alle osservazioni del senatore Cusimano, rientra nella fisiologia del sistema la presenza di eventuali resistenze nell'ambito della dirigenza, tali da poter in qualche modo interferire con la speditezza del processo di riforma. Opportunamente, poi, è stata colta la correlazione tra funzioni nuove del Ministero, dimensione europea della politica agricola e centralità della politica della qualità, nell'ambito di un processo di regionalizzazione. Al riguardo, il sottosegretario Fusillo ha trasmesso alla Commissione una nota da cui è possibile trarre un dato assai confortante che vede la sola regione Piemonte inadempiente sul piano del recepimento del decreto legislativo n. 143 del 1997. È essenziale affermare a questo punto che il Ministero deve riqualificare la sua presenza tenendo conto del processo di regionalizzazione, svolgendo compiti di coordinamento e curando la propria azione nello scenario internazionale; a quest'ultimo riguardo assai importante è il compito di rappresentare l'agricoltura italiana nella dimensione europea ed internazionale. Condivisibile è quindi l'invito al Governo a fornire rapidamente alla Commissione un quadro generale rassicurante circa l'organicità della riforma, evitando di procedere per compartimenti stagni. Quanto alla RIBS, vi è l'esigenza di avere precise informative sulle prospettive dell'organismo mentre, per quanto concerne la questione della riforma degli enti collegati, occorre assicurare in tutti i modi il principio della continuità di lavoro. Essenziale è poi porre l'accento sull'esigenza di una netta distinzione tra i compiti che devono essere propri dell'organo parlamentare - funzioni di indirizzo politico e di controllo - e le competenze più specificamente amministrative.

In particolare, per quanto riguarda lo schema di regolamento, nel parere che dovrà essere reso appare necessario specificare che all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), venga esplicitato che per accordi interprofessionali si intendono quelli di dimensione nazionale, mentre alla successiva lettera *e*) dovrebbero essere inserite, dopo le parole: «legge 7 agosto 1986, n. 462», le altre: «controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale», sostituendo l'ultimo periodo con uno nel quale venga messo in rilievo che per l'esercizio di tali

funzioni ci si avvale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi. Alla lettera f) dello stesso comma dovrebbero essere aggiunte, in fine, le parole: «collaborazione nella tutela delle specie in via di estinzione», mentre al comma 2 dell'articolo 3 dovrebbe essere soppressa la previsione concernente l'attività di ricomposizione e riordino fondiario, nonché le attività di bonifica e difesa del suolo agricolo, già attribuite alle regioni con il decreto n. 143. Al comma 4, poi, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riconsiderare la previsione della vigilanza, da parte del Dipartimento della qualità dei prodotti, alla luce del disegno di legge sulla riforma dei consorzi agrari. All'articolo 4 dovrebbe prevedersi quindi che i dirigenti generali di livello B preposti ai dipartimenti possano essere reperiti anche all'esterno del Ministero, definendo e precisando poi i compiti del reparto speciale operativo dell'Arma dei carabinieri per la tutela della normativa comunitaria ed agroalimentare, da collocare alle dipendenze funzionali del Ministero; va ricordato inoltre che occorre procedere alla riforma del settore della ricerca (chiarendo il relativo assetto organizzativo alla luce dell'esigenza di assicurarne il necessario potenziamento).

Quanto infine alla questione della riforma del Corpo forestale dello Stato, occorre ricordare innanzitutto che il decreto legislativo n. 143 non dispone affatto una sua automatica regionalizzazione, anche perché le funzioni da svolgere al livello nazionale sono molteplici. Nel parere va quindi sottolineata l'esigenza di assicurare e mantenere l'unitarietà del Corpo, tenendo anche conto delle numerose sentenze della Corte costituzionale sul tema della cooperazione tra enti e della sua natura di Corpo tecnico multifunzionale in grado di mobilitarsi su tutto il territorio nazionale e altamente specializzato in materia agroforestale, di difesa del territorio; è opportuno al riguardo precisare che il Corpo forestale dovrebbe rimanere alle dipendenze dirette del Ministro, realizzando il principio del coordinamento e della collaborazione (con le regioni e con le altre amministrazioni per i profili di competenza) nell'ambito della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome anche attraverso la costituzione di un organismo misto *ad hoc* e l'attivazione di specifici progetti operativi, tenendo sempre conto di quanto previsto da altre proposte di legge *in itinere*, con particolare riferimento a quello sugli incendi boschivi. Va sottolineato in conclusione, con riferimento alla questione del comando, che tutti gli oneri rimangono a carico dell'ente che avanza la richiesta di comando stesso.

Conclusivamente ribadisce la proposta di parere favorevole con le osservazioni di carattere più generale già svolte, in particolare sull'organizzazione amministrativa nell'ambito della relazione illustrativa e quelle dianzi esposte, anche alla luce del dibattito svoltosi (con particolare riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente in materia di Corpo forestale, di organizzazione e dimensione territoriale delle produzioni di qualità, anche alla luce della recente delibera CIPE sulla contrattazione programmata, e sulle verifiche della riforma in corso di opera).

Il sottosegretario FUSILLO esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi e per la relazione del senatore Piatti, sottolineando innanzitutto come sia da tutti avvertita l'esigenza di riorganizzare e di conferire effi-

cienza al Ministero, riqualificando il ruolo del Ministero nell'ottica del mercato globale, in vista dell'esigenza di rappresentare al meglio le specificità dell'agricoltura italiana a livello comunitario ed internazionale. Quanto alla tematica della riforma del Corpo forestale dello Stato, è emersa una forte sensibilità intorno all'esigenza di coniugare le esigenze di decentramento con quella di mantenere l'unitarietà del Corpo stesso; al riguardo il relatore ha compiuto un passo in avanti sul piano della chiarezza, proponendo che il Corpo forestale venga posto alle dirette dipendenze del Ministro, mentre è condivisibile la proposta di costituire un apposito organismo misto nell'ambito della Conferenza Stato-regioni.

Il Governo in conclusione prende atto delle osservazioni espresse dal relatore, sulle quali conviene, nella considerazione che se il paese ha urgente bisogno di valide riforme, gli operatori richiedono in primo luogo soprattutto atteggiamenti responsabili da parte dei pubblici poteri.

Il presidente SCIVOLETTO preannuncia che porrà in votazione la proposta di conferire al relatore Piatti il compito di redigere il parere sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole.

Il senatore RECCIA, intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia e ritenendo di interpretare anche le posizioni dei senatori Cusimano, Bonatesta e Magnalbò, preannuncia un voto contrario, esprimendo innanzitutto perplessità su uno schema di regolamento che lascia in qualche modo indeterminati i compiti dei vari soggetti pubblici nel settore delle politiche agricole e le mansioni specifiche attribuite in particolare al Ministero. La sensazione è che lo schema di regolamento in questione sia già superato, e non tenga conto né della più recente normativa né, soprattutto, delle deleghe conferite alle regioni; sorge pertanto il dubbio che la scarsa funzionalità che ha caratterizzato la ripartizione di competenze fra Stato e regioni possa non venir meno in futuro.

La verità è che sarebbe stato necessario porre soprattutto in evidenza l'esigenza di specificare al meglio la duplice anima che dovrebbe caratterizzare il Ministero per le politiche agricole, e cioè quella di soggetto preposto al coordinamento con gli organismi comunitari da un lato e con le regioni dall'altro; ed invece, ancora una volta, non si chiarisce a sufficienza come dovrebbe procedersi al coordinamento con le politiche agricole europee, compito che potrebbe essere meglio svolto costituendo un apposita *task force* capace di dialogare pressoché in tempo reale con tutti i soggetti titolari di competenze in materia agricola, a cominciare dalle regioni.

Il senatore ANTOLINI annuncia il voto contrario del suo Gruppo alla luce di un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo perché le competenze in materia di agricoltura e settore agroindustriale sono, a suo avviso sostanzialmente devolute alle regioni e in secondo luogo perché – proprio nel momento in cui torna di attualità la procedura referendaria – andrebbe chiaramente rispettata la sovranità popolare che si è

già pronunciata, in relazione alla specifica consultazione referendaria sulla organizzazione istituzionale dell'agricoltura, a favore della soppressione del Ministero.

Il presidente SCIVOLETTO pone quindi in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione a maggioranza conferisce al relatore il mandato a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

SULLA CRISI IN ATTO NEL COMPARTO RISICOLO
(A007 000, C09ª, 0100ª)

Il senatore PIATTI richiama l'attenzione della Commissione sulla grave crisi in atto nel comparto risicolo, sottolineando l'esigenza di procedere ad eventuali audizioni, anche in sede informale, con le associazioni di settore e gli esponenti degli enti locali interessati, al fine di approfondire le eventuali misure da adottare.

Il senatore CUSIMANO, nel convenire sulla rilevanza del problema sollevato, informa di avere già da tempo presentato documenti ispettivi in merito.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta di domani.

(R029 000, C09ª, 0038ª)

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

297ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(104-156-1070-1164-2177-2363-B) *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena; e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti, avverte che si passerà all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo, e alla votazione degli stessi.

Ricordato altresì che l'emendamento 1.1 è stato dichiarato inammissibile, pone ai voti l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera.

Approvato l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, si passa all'articolo 2.

Il relatore BATTAFARANO, prima di esprimere il parere sull'emendamento 2.1, osserva che, in linea generale, è opportuno considerare la necessità di pervenire ad una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, *iter* che si protrae già da molto tempo rispetto alle attese delle categorie interessate: auspica pertanto che, giunto alla terza lettura, il provvedimento venga modificato in modo contenuto e

che le modifiche siano tali da non compromettere la definitiva approvazione di esso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, chiede al presentatore di ritirarlo, dichiarando invece di essere favorevole all'ordine del giorno n. 1 illustrato ieri dal senatore Michele De Luca.

Il sottosegretario MORESE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il senatore Michele DE LUCA, accogliendo la richiesta del relatore, ritira l'emendamento 2.1, insistendo però sulla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Posto ai voti è quindi approvato il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato,

ritenendo che informazioni adeguate circa la capacità e le specifiche attitudini ed aspirazioni lavorative del lavoratore disabile risultano indispensabili per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per dare concreta attuazione al collocamento mirato ai sensi dell'articolo 2,

impegna il Governo

ad imporre agli uffici competenti, mediante l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, l'adozione di un libretto personale del lavoratore – nel quale vanno annotati, tra l'altro, livelli funzionali e di capacità di relazione raggiunti, corsi di formazione professionale frequentati, attitudini e potenziali di sviluppo, situazioni di lavoro controindicate, necessità di sostegno, aspirazioni di impiego lavorativo – oppure l'annotazione dei medesimi dati nella scheda di cui all'articolo 8, comma 1.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/1/11

DE LUCA Michele

Viene quindi approvato l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 e invita al ritiro i presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme all'avviso espresso dal relatore.

Il senatore BONATESTA accoglie l'invito del relatore limitatamente all'emendamento 3.2, che ritira. Insiste invece per la votazione degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il senatore PIZZINATO fa quindi proprio e ritira l'emendamento 3.6.

I senatori MANZI e MONTAGNINO aggiungono la loro firma all'emendamento 3.5.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.1 – già fatto proprio dal senatore Pelella al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza del presentatore – 3.3 e 3.4, ed è approvato l'emendamento 3.5.

È quindi approvato l'articolo 3, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 4.6, 4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.7 sono stati dichiarati inammissibili, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.8, già fatto proprio dal senatore PIZZINATO al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza dei presentatori.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.8 e approva l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.7 e 5.9. È invece contrario all'emendamento 5.1, per la parte dichiarata ammissibile, e all'emendamento 5.3. Invita a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Concorda con il parere espresso dal relatore il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore BONATESTA ritira quindi l'emendamento 5.6.

La senatrice PILONI ritira l'emendamento 5.8.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 5.2 e 5.5 sono stati dichiarati inammissibili, la Commissione approva gli emendamenti 5.7 e 5.9 e respinge gli emendamenti 5.1 e 5.3 nonché l'emendamento 5.4, già fatto proprio dal senatore Pizzinato al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza.

Viene quindi approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore MONTAGNINO illustra una riformulazione dell'emendamento 6.2, che dovrebbe superare le obiezioni espresse dalla 5^a Commissione.

Il RELATORE si rimette al parere che il rappresentante del Governo esprimerà sull'emendamento 6.1, e invita il senatore Montagnino a ritirare l'emendamento 6.2 nel nuovo testo. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.3, che supera il rilievo negativo espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore PIZZINATO osserva, che anche nel nuovo testo, l'emendamento 6.2 risulta lesivo delle attribuzioni delle Regioni in materia di collocamento.

Il sottosegretario MORESE invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.1 e 6.2, eventualmente trasformandoli in un unico ordine del giorno. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3.

I senatori MONTAGNINO e TAPPARO aderiscono all'invito del rappresentante del Governo e formulano il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato,

visto l'articolo 6 del disegno di legge 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363-B;

visto l'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

considerata l'urgenza della sollecita istituzione degli organismi di cui all'articolo 6 del disegno di legge 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363-B e della presenza in essi di tecnici ed esperti che hanno seguito le persone per cui va formulato e verificato il progetto di inserimento mirato;

impegna il Governo:

a rappresentare alle Regioni l'esigenza di garantire:

1. l'istituzione degli organismi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*) del disegno di legge 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363-B, nel quadro dell'organizzazione dei servizi per le politiche del lavoro e dei servizi socio-sanitari educativi, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della legge di riforma del collocamento obbligatorio;

2. l'integrazione, volta per volta, degli organismi individuati dalla Regione, con operatori ed esperti, che hanno assunto in carico per conto delle strutture di servizio di appartenenza, la persona per cui va formulato e verificato il progetto di inserimento mirato.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/3/11 MONTAGNINO, TAPPARO, PILONI,
DUVA, MANZI, PELELLA

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è quindi accolto l'ordine del giorno n. 3.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.3 e l'articolo 6, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 7.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, gli stessi, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 8.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 8.2 è inammissibile.

Accogliendo un invito del RELATORE, i senatori Michele DE LUCA e PELELLA ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.1 e 8.3, insistendo però il senatore Michele DE LUCA per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, al quale dichiarano di apporre la loro firma il senatore PELELLA e la senatrice PILONI.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi il seguente ordine del giorno:

La 11ª Commissione del Senato,

ritenendo che nella formazione della graduatoria dei disabili., rilevante ai soli fini dell'avviamento su richiesta numerica, non si possa prescindere dai criteri inerenti alla difficoltà di occupazione e ad ogni altra situazione di bisogno,

impegna il Governo

a stabilire, mediante l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, criteri per la formazione della graduatoria dei disabili di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, che tengano conto, tra l'altro, della difficoltà di occupare il lavoratore, in dipendenza del tipo o della gravità della disabilità, del carico familiare, dello stato di bisogno, dell'anzianità di disoccupazione, nonché della capacità lavorativa del lavoratore medesimo.

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/2/11 DE LUCA Michele, PELELLA,
PILONI

La Commissione approva quindi, con successive votazioni gli articoli 8 e 9, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 10.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, invitando i presentatori al ritiro.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La senatrice PILONI accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore BONATESTA insiste per la votazione degli emendamenti 10.1 e 10.2, dei quali raccomanda l'approvazione, sottolineando che il primo di essi è inteso ad evitare l'insorgere di un contenzioso che potrebbe rivelarsi di ampie dimensioni, mentre il secondo si propone di rafforzare le garanzie a favore dei lavoratori disabili.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2, ed è approvato l'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario agli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4, ricordando che essi riproducono articoli del testo a suo tempo approvato dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, opportunamente soppressi dalla Camera dei deputati in seguito al successivo riordino delle competenze amministrative in materia di collocamento per effetto del decreto legislativo n. 469 del 1997, che ha attribuito tali competenze alle Regioni.

Consente con il parere del relatore il sottosegretario MORESE.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4, sono respinti.

Si passa all'articolo 11.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 11.1 è inammissibile, il senatore MONTAGNINO, accogliendo l'invito del RELATORE, ritira l'emendamento 11.2.

Viene quindi approvato l'articolo 11, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12.

Il RELATORE osserva che l'articolo 12, uno dei più controversi del testo in discussione, costituisce un punto di equilibrio politico che ha consentito alla Camera dei deputati di procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo. Pertanto, egli ritiene opportuno accogliere solo gli emendamenti intesi a rafforzare le garanzie in favore dei lavoratori disabili, senza però modificare la sostanza della norma introdotta

dall'altro ramo del Parlamento. Sulla base di tali presupposti invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 12.5, 12.4 e 12.2. Si dichiara favorevole alla seconda parte dell'emendamento 12.6, e invita il presentatore a riformularlo.

È favorevole agli emendamenti 12.3 e 12.1 e contrario agli emendamenti 12.7 e 12.8.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 12.6 e lo riformula, nel senso di inserire al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni» le seguenti «e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale».

Il sottosegretario MORESE concorda con il parere espresso dal relatore, con l'eccezione dell'emendamento 12.1, sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice PILONI insiste per la votazione dell'emendamento 12.5, poiché a suo avviso il ruolo che l'articolo 12 assegna alle cooperative sociali come sedi di transito per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili appare svantaggioso sia dal punto di vista dell'efficienza e della qualificazione produttiva dell'impresa sociale, sia dal punto di vista della tutela dei diritti dei disabili. Ritira quindi l'emendamento 12.4.

Il senatore TAPPARO ritira l'emendamento 12.2.

L'emendamento 12.5 è quindi posto ai voti e respinto, mentre viene approvato l'emendamento 12.6 nel testo riformulato dal senatore Pizzinato. Vengono quindi respinti gli emendamenti 12.7 e 12.8 e viene approvato l'emendamento 12.3. Viene altresì approvato, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PIZZINATO, l'emendamento 12.1.

Viene quindi approvato l'articolo 12, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 13.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 13.1 è inammissibile, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 13.2 e, successivamente l'articolo 13 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 14.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 14.2 è inammissibile.

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.1, dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, e l'articolo 14, nel testo modificato.

La Commissione approva quindi l'articolo 15 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e l'articolo 16, anch'esso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono inammissibili.

Si passa all'articolo 17.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 sono inammissibili, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.2.

Concorda con il relatore il rappresentante del GOVERNO.

Con distinte e successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 17.1, 17.2 e l'articolo 17 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 18.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 18.2 è inammissibile, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.1 e illustra l'emendamento 18.3, inteso a rettificare una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MORESE esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.1 e 18.3.

Il senatore BONATESTA dichiara di sottoscrivere l'emendamento 18.1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 18.3, 18.1 e l'articolo 18 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte quindi che non si procederà alla votazione dell'articolo 19, poiché la Camera dei deputati non ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli 20 e 21, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte quindi che non si procederà alla votazione dell'articolo 22 poiché la Camera non ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato.

La Commissione approva quindi l'articolo 23, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore BATTAFARANO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363-B,

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di estendere il campo di applicazione della legge 29.03.1985, n. 113 a qualifiche equipollenti, onde compensare la diminuzione dei posti di lavoro di centralinista dovuta all'automazione dei sistemi telefonici».

0/104-156-1070-1164-2177-2363-B/4/11

IL RELATORE

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 4.

Essendosi conclusa la votazione degli articoli, la Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato ad apportare al testo le modifiche di mero coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BONATESTA sottolinea l'impegno profuso dal gruppo di Alleanza nazionale nel portare a termine la discussione di un disegno di legge di grande rilevanza e nel migliorare un testo che la Camera dei deputati ha trasmesso in una versione a suo avviso meno positiva rispetto a quella a suo tempo licenziata dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato. Egli condivide l'esigenza, prospettata dal relatore, di portare a compimento quanto prima l'iter di un disegno di legge molto atteso dalle categorie interessate, anche se ritiene che la differenziazione delle posizioni all'interno della maggioranza – bene esemplificata dalla reiezione dell'emendamento 12.5 – non ha consentito di apportare ulteriori miglioramenti. A tale proposito, egli ritiene che alcune farraginosità della normativa che la Commissione si accinge ad approvare renderanno la legge di difficile applicazione.

Sulla base di tali osservazioni critiche egli annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore ZANOLETTI, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento in discussione, rileva che la legge che il Parlamento si accinge a varare costituisce un passo in avanti significativo in direzione di una maggiore tutela dei lavoratori disabili, nonostante la Camera dei deputati abbia trasmesso un testo per molti versi peggiorativo di quello a suo tempo licenziato dal Senato, soprattutto per quel che riguarda la posizione e le esigenze della piccola impresa.

Il senatore PELELLA, dopo aver espresso un vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore nell'assicurare nel più breve tempo possibile l'approvazione del provvedimento in titolo, con limitate modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra, nella ferma convinzione della necessità di concludere quanto prima un *iter* parlamentare già protrattosi troppo a lungo rispetto alle aspettative delle categorie interessate. Pur permanendo alcuni elementi di perplessità, soprattutto in relazione a talune formulazioni contenute nell'articolo 12, la sua parte politica non può compiacersi per un dibattito che ha guardato senza sterili ideologismi all'esigenza fondamentale di riformare la normativa in materia di collocamento per rafforzare la tutela delle fasce più deboli della società.

Auspica pertanto che l'esame possa concludersi quanto prima definitivamente presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MUNDI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rinascimento italiano.

Il senatore MANZI annuncia il voto favorevole del Gruppo Comunista che, consapevole dell'esigenza di pervenire quanto prima alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, ha ritenuto opportuno non presentare emendamenti, pur condividendo alcune delle perplessità espresse sul disegno di legge.

Il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del partito Popolare, osserva che la Commissione, con rimarchevole senso di responsabilità, si è limitata ad introdurre poche essenziali modifiche, ed auspica che un analogo senso di responsabilità si possa riscontrare anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Gruppo di Alleanza nazionale che nella giornata di ieri aveva chiesto, tramite il senatore Mulas, un breve rinvio della discussione e che ha poi accolto l'invito della Presidenza della Commissione a proseguire comunque la discussione anche nella seduta odierna, assicurando, attraverso la presenza del senatore Bonatesta, un costruttivo apporto all'ultima fase dell'esame. Sottolinea inoltre che l'approvazione all'unanimità del disegno di legge in titolo dovrebbe costituire una chiara indicazione per la Camera dei deputati.

Il sottosegretario MORESE ringrazia la Commissione per l'impegno profuso ed assicura che il Governo si adopererà affinché l'*iter* parlamentare del provvedimento possa giungere quanto prima a definitiva conclusione.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 104-156-1070-1164-2177-2363-B**

Art. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici, alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private, sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione, come previsto per i lavoratori non vedenti a norma della legge 28 marzo 1991, n. 120».

1.1

NAPOLI Roberto

Art. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale scopo, l'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 4, può imporre agli uffici competenti l'adozione di un libretto personale del lavoratore, nel quale vanno annotati, tra l'altro, livelli funzionali e di capacità di relazione raggiunti, corsi di formazione professionale frequentati, attitudini e potenziali di sviluppo, situazioni di lavoro controindicate, necessità di sostegno, aspirazioni di impiego lavorativo, oppure l'annotazione dei medesimi dati nella scheda di cui all'articolo 8, comma 1.».

2.1

DE LUCA Michele

Art. 3.

Al comma 1, all'inizio della lettera a), le parole: «sette per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dodici per cento».

3.1

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «quindici mesi», con le altre: «dodici mesi».

3.2 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge» sopprimere le seguenti parole: «e comunque solo in caso di nuova assunzione».

3.3 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Alla fine del comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione».

3.4 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni».

3.5 PELELLA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «... e nei limiti numerici di cui al comma 1 lettera c).

3.6 NOVI, GERMANÀ

Art. 4.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli effetti della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonchè i dirigenti».

4.6 NOVI, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «tempo determinato» sopprimere le seguenti: «di durata non superiore a nove mesi».

4.1

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» sopprimere le seguenti: «di durata non superiore a nove mesi».

4.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè i dirigenti» aggiungere le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro».

4.2

ZANOLETTI

Al comma 1, primo periodo, in fine, dopo le parole: «nonchè i dirigenti» aggiungere le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro».

4.4

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè i dirigenti» inserire le seguenti: «e i giornalisti».

4.5

MONTAGNINO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonchè quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro».

4.7

NOVI, GERMANÀ

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3».

4.8

NOVI, GERMANÀ

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti per materia», inserire le seguenti: «che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto».

5.7 SMURAGLIA, PELELLA, PILONI, GRUOSSO

Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.

5.1 ZANOLETTI

Sopprimere il comma 3.

5.2 NAPOLI Roberto

Al comma 3, sostituire: «25.000» con «50.000».

5.5 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza unificata», inserire le seguenti: «e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1».

5.9 SMURAGLIA, PILONI, PELELLA

Sopprimere il comma 6.

5.3 NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 7.

5.4 NAPOLI Roberto

Alla fine del comma 8, sopprimere le parole da: «Per i datori di lavoro privati» fino a: «in regioni diverse».

5.6 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.».

5.8

PILONI, PELELLA

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da «Gli organismi individuati» fino a «provvedono» con le seguenti: «Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel quadro dell'organizzazione dei servizi per le politiche del lavoro e dei servizi socio-sanitari-educativi, istituiscono gli organismi, di seguito denominati «uffici competenti», che provvedono».

6.1

TAPPARO

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli organismi individuati dalla Regione dovranno essere integrati, volta per volta, dagli operatori e dagli esperti, nel numero massimo di tre, che hanno assunto in carico per conto delle strutture di servizio di appartenenza, la persona per cui va formulata e verificato il progetto di inserimento mirato».

6.2

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli organismi individuati dalla Regione possono essere integrati volta per volta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dagli operatori e dagli esperti nel numero massimo di tre, che hanno assunto in carico, per conto delle strutture di servizio di appartenenza, la persona per cui va formulata e verificato il progetto di inserimento mirato».

6.2 (Nuovo testo)

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.».

6.3

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e le lettere a), b) e c).

7.1

ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e le lettere a), b) e c).

7.5

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.6

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.4

NAPOLI Roberto

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «effettuata anche su base nazionale».

7.7

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Presso gli uffici competenti sono istituiti tre elenchi separati dei disabili fisici, psichici e sensoriali che risultano disoccupati, gli elenchi e le graduatorie sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie sono escluse le presentazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa».

8.2

NAPOLI Roberto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto, della difficoltà di occupare il lavoratore, in dipendenza del tipo o della gravità della disabilità, del carico familiare, dello stato di bisogno, dell'anzianità di disoccupazione, nonché della capacità lavorativa del lavoratore medesimo».

8.1

DE LUCA Michele

Al comma 4, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Dovranno essere determinati, in ogni caso, criteri oggettivi per individuare le situazioni di particolare disagio, meritevoli di priorità, quali lo stato di bisogno del nucleo familiare del disabile ed altre similari. A tali criteri dovranno attenersi gli uffici competenti nell'espletamento delle attività di cui al comma 1».

8.3

PELELLA, PILONI

Art. 10.

Al comma 3, sopprimere la parola: «significative».

10.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 3, sopprimere da: «Qualora» *fino a:* «formativo».

10.3

PILONI

Al comma 3, dopo le parole: «fino a che l'incompatibilità persista» aggiungere le seguenti: «, sempre che non esista oggettiva possibilità di collocamento mirato alla nuova situazione in altra attività lavorativa, presso lo stesso datore di lavoro».

10.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...»

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e dei servizi per le politiche del lavoro, definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili».

10.0.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...»

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all'articolo 11.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato».

10.0.2

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commissione, composta da:

a) il direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, che la presiede;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale;

c) sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute dei soggetti di cui all'articolo 1, più rappresentative sul piano provinciale.

2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere b) e c) è nominato un supplente.

3. La Commissione è nominata con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro e dura in carica tre anni.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei componenti ed ha il compito di:

a) formulare proposte sulla formazione dell'elenco e della graduatoria per il collocamento obbligatorio;

b) vigilare sulla regolarità dei prospetti di cui all'articolo 7, comma 6, sulla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio;

c) raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento, i dati relativi all'applicazione della presente legge e trasmetterli alla direzione regionale del lavoro e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

- d) esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni;
- e) esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni.

5. Con legge regionale possono essere definite ulteriori competenze della Commissione in relazione a specifiche esigenze, nonchè le modalità di raccordo e di coordinamento di quest'ultima con i servizi regionali e locali per l'impiego ed in particolare con i servizi di cui all'articolo 11.

6. Tra le direzioni provinciali del lavoro e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere stipulati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge.

10.0.3

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-...»

(Comitato tecnico)

1. In ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione provinciale del lavoro, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da:

- a) un ispettore del lavoro, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro, che lo presiede;
- b) un medico del lavoro;
- c) un assistente sociale;
- d) un esperto in formazione professionale;
- e) un esperto in riabilitazione;
- f) un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all'articolo 11.

3. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 2 sono designati dal presidente della Giunta regionale. Il Comitato può avvalersi di altri esperti qualora ne ravvisi l'opportunità. Per ogni membro di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 è nominato un supplente.

4. Il Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:

- a) valutare, annotandola in un'apposita scheda, la capacità lavorativa dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, in relazione ai risultati dell'accertamento delle commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 ed alle effettive attitudini ed abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi di cui all'articolo 11;

b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla direzione provinciale del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego pareri sulle questioni di carattere tecnico e organizzativo attinenti alle strutture preposte al collocamento;

c) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile, suggerendo, qualora se ne ravvisi la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo e di accompagnamento».

10.0.4 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Art. 11.

Al comma 2, dopo le parole: «scelta nominativa», aggiungere le seguenti: «per la parte di percentuale di cui all'articolo 3».

11.1 TAPPARO

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «disabili», aggiungere le seguenti: «per i quali la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 1 valuta che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario».

11.2 MONTAGNINO

Art. 12.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.5 PILONI, MACONI, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «e con i disabili organizzati in cooperative o con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale».

12.6 NOVI, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Tali convenzioni» fino alla fine del comma.

12.7 NOVI, GERMANÀ

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «non ripetibili per lo stesso soggetto» aggiungere le seguenti: «salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6».

12.3

MONTAGNINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) copertura dell'aliquota;

b) impiego del disabile presso i soggetti di cui al comma che precede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest'ultimi;

c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1.

12.8

NOVI, GERMANÀ

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «contestuale assunzione» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

12.1

TAPPARO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «prorogabili» fino a: «uffici competenti».

12.4

PILONI, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) le modalità per il rientro in azienda al termine del periodo di inserimento in cooperativa».

12.2

TAPPARO

Art. 13.

All'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire la frase: «riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazione scritta dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni», con la seguente: «comprovata e consistente riduzione della capacità lavorativa accertata dalla competente commissione di cui all'articolo 1, comma 4».

13.1

TAPPARO

Al comma 6, sopprimere le parole: «a lire 30 miliardi per l'anno 1998,».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «lire 30 miliardi per l'anno 1998,».

13.2

IL RELATORE

Art. 14.

Sopprimere il comma 3.

14.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 5.

14.2

NAPOLI Roberto

Art. 16.

Al fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sordomuti, che partecipano a concorsi per il pubblico impiego o a prove selettive presso aziende pubbliche o private è garantito il servizio di interpretariato o un tutor per l'espletamento delle prove scritte e orali».

16.1

NAPOLI Roberto

Al fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sordomuti che partecipano a concorsi per il pubblico impiego è garantito il servizio di interpretariato o un tutor per l'espletamento delle prove scritte o orali».

16.2

NAPOLI Roberto

Art. 17.

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» aggiungere le seguenti: «sia pubbliche, sia».

17.1 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenute a presentare preventivamente alle stesse» aggiungere le seguenti: «la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché».

17.2 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il capitolato d'appalto dovrà contenere la specifica clausola con la quale l'impresa aggiudicatrice sarà tenuta a presentare necessariamente la dichiarazione di cui al comma 1, pena la risoluzione del contratto».

17.3 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il contratto si intende risolto quando l'obbligazione non sia adempiuta entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori, data entro la quale deve essere esibita anche l'apposita certificazione di cui al comma 1».

17.4 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Previa diffida ad adempiere a quanto previsto dalla legge formulata dall'amministrazione interessata, la risoluzione si verificherà il diritto se l'amministrazione stessa dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile».

17.5 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIQINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Si fanno salvi gli effetti già prodotti dai contratti a esecuzione continuata o periodica, per i quali non si possono annullare le prestazioni già eseguite».

17.6 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIQINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Oltre al termine dei sessanta giorni previsto dal comma tre, la diffida non potrà essere inferiore a 15 giorni. Le parti possono pattuire un termine diverso, più o meno breve, o seguire gli usi. Il termine indicato nelle diffida avrà carattere perentorio».

17.7 BONATESTA, MULAS, VALENTINO, FLORINO, PEDRIZZI,
SILIQINI

Art. 18.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano le quote di cui all'articolo 3, comma 1, sino a concorrenza delle stesse».

18.2 NOVI, GERMANÀ

Al comma 2, dopo le parole: «nonchè dei coniugi» *sopprimere la parola:* «superstiti».

18.3 IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «di servizio e di lavoro» inserire le seguenti: «e ai profughi italiani rimpatriati, così come riconosciuti nel loro status dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763».

18.1

FLORINO, PEDRIZZI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1999

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE****(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000****(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri aveva avuto inizio la discussione generale.

Egli prende poi la parola associandosi alle valutazioni positive espresse da tutti i senatori precedentemente intervenuti, nonchè a talune perplessità emerse dal dibattito, in particolare per quanto riguarda la necessità di una diffusione capillare sul territorio delle strutture innovative previste dall'articolo 1. A tale proposito egli ritiene auspicabile, se si vuole evitare il riprodursi della logica ghattizzante che ha caratterizzato in passato altre istituzioni sanitarie, prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, la costituzione almeno di una struttura per ciascuna azienda sanitaria locale.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore DI ORIO, intervenendo in sede di replica, esprime viva soddisfazione per il consenso generale sulle finalità del provvedimento in titolo emerso dalla discussione generale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1 che, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale, riconosce per la prima volta una precisa

responsabilità del Sistema sanitario nazionale nei confronti dei malati che si trovano nella fase terminale della vita.

Egli osserva peraltro che in taluni interventi è emersa una certa sfiducia nelle strutture innovative previste dal suddetto articolo, ritenendosi sufficiente un miglioramento dell'assistenza domiciliare. A tale proposito egli osserva che, ferma restando l'opportunità di potenziare l'assistenza domiciliare anche per i malati in fase critica – come previsto del resto dal comma 6 del suddetto articolo – non si può negare la necessità di strutture modellate sull'esempio del *hospice* britannico, vale a dire caratterizzata da alta intensità di assistenza medico-infermieristica e modesto investimento di capitale tecnologico, che, in particolare per le patologie ricordate nel suo intervento di ieri dal senatore Camerini, possano fornire ai pazienti in fase terminale un tipo di assistenza che oggettivamente risulta spesso impraticabile domiciliarmente da parte di familiari oltretutto provati da una lunga malattia del congiunto.

Egli ritiene invece completamente condivisibili, in conformità del resto a quanto già da lui affermato nel corso della relazione, le osservazioni formulate da numerosi senatori intervenuti, primo fra tutti il senatore Manara, circa la necessità di garantire la massima diffusione territoriale di queste strutture, evitando ai malati e alle loro famiglie il sovrappiù di disagio e sofferenza che deriva dall'allontanamento dal luogo abituale di residenza. Egli preannuncia pertanto un emendamento diretto, in conformità a quanto proposto anche in precedenti interventi, a stabilire che venga realizzata almeno una struttura per ciascuna azienda sanitaria locale. Egli ritiene che tale proposta non sia necessariamente, come potrebbe apparire, foriera di un incremento degli oneri, dal momento che si potrebbe – e anche questa proposta sarà oggetto di un apposito emendamento – disporre che gli *hospices* vengano realizzati senza procedere alla costruzione di strutture *ex novo*, ma utilizzando il grande patrimonio edilizio rappresentato dalle strutture mai attivate – a tale proposito fa presente che dalle indagini della Commissione di inchiesta risulta ad esempio che in Sicilia sia in via di completamento un complesso di strutture la cui capienza è tripla rispetto al rapporto ottimale tra popolazione e posti letto – ovvero dalle strutture rese libere dalla razionalizzazione dei posti letto stessi.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 3, convenendo con le osservazioni della senatrice Carla Castellani circa l'improponibilità di un periodo di sperimentazione di tre anni e limitato a sole tre regioni per l'introduzione della tessera sanitaria individuale. Egli ritiene quindi che si debba emendare la norma proponendo di limitare la fase sperimentale ad un anno, per poi individuare idonee risorse per passare alla realizzazione della tessera sull'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda, infine, la norma relativa al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale, il senatore Di Orio concorda pienamente con le osservazioni della senatrice Bernasconi, poi riprese dal senatore Tomassini, circa la necessità di valutare il disavanzo di ciascuna regione alla luce degli obiettivi di salute conseguiti, pur rilevando come appaia estremamente problematico intervenire in questo senso sul testo in esame.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO sottolinea in primo luogo che dal dibattito è emerso un giudizio unanimemente positivo sugli obiettivi del decreto-legge, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1.

In proposito egli si sofferma su talune critiche formulate dal senatore Bruni circa il metodo della decretazione d'urgenza. Egli osserva infatti che i presupposti costituzionali del decreto-legge vanno individuati nella necessità di non perdere dei finanziamenti la cui utilità appare indubitabile.

Egli assicura peraltro il senatore Bruni che con il provvedimento d'urgenza il Governo non ha in alcun modo inteso soffocare il dibattito attualmente in corso presso questa Commissione per la definizione di una normativa organica dell'assistenza ai malati terminali e, più in generale, delle terapie palliative ed antalgiche – egli stesso del resto è stato primo firmatario di un disegno di legge in materia presentato alla Camera dei deputati – e che anzi l'Esecutivo darà la massima collaborazione per la definizione di questo quadro normativo.

Riservandosi una puntuale valutazione in sede di esame degli emendamenti, egli assicura il massimo interesse per le proposte relative alla diffusione dei servizi innovativi e alla utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Il Sottosegretario condivide altresì l'esigenza prospettata dal relatore e da alcuni oratori di contenere per quanto possibile i tempi della sperimentazione della tessera sanitaria individuale.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 22 gennaio 1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Il senatore MONTELEONE fa presente che nelle prossime settimane avrà luogo l'Assemblea generale del Comitato internazionale olimpico nella quale si discuterà delle problematiche che sono oggetto dei disegni di legge in titolo. Egli ritiene pertanto che sarebbe opportuno, senza naturalmente rallentare l'iter del provvedimento, acquisire i docu-

menti prodotti dall'Assemblea quale contributo per un'ulteriore definizione del testo.

Dopo interventi dei senatori DE ANNA, TIRELLI e BERNASCONI, il presidente CARELLA osserva che, stante l'opportunità, giustamente rilevata dal senatore Monteleone, di valutare con la massima attenzione il contributo scientifico del Comitato internazionale olimpico, è sicuramente auspicabile che la Commissione possa licenziare un testo per l'Assemblea del Senato prima ancora che abbia inizio l'Assise del CIO, dando con ciò testimonianza anche dell'impegno dell'Italia nella lotta contro il fenomeno del *doping*.

Il presidente Carella ricorda quindi che nella seduta dello scorso 18 novembre erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1. Egli ritiene peraltro che le diverse proposte emendative possano essere positivamente temperate da un nuovo testo che consenta sia una definizione più puntuale della nozione di *doping*, sia una precisa definizione dell'ambito di applicazione della nuova legge.

Egli propone quindi, in qualità di relatore, una bozza di riformulazione dell'articolo 1 sulla quale intervengono i senatori TIRELLI e CAMERINI.

Il relatore propone quindi di accantonare l'articolo 1 in modo da poter presentare domani alla Commissione una formulazione puntuale di un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

La Commissione concorda.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 2.1 rilevando l'inopportunità di costituire un nuovo comitato, anche in considerazione del fatto che occorre riaffermare la competenza primaria del Ministro della sanità in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

Il presidente CARELLA dà per illustrato l'emendamento 2.2.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.8.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.7.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 2.9 sopprimendo peraltro al comma 2-*quater* le parole «anche attraverso l'utilizzo di proprie dotazioni di bilancio», al fine di evitare problemi di copertura finanziaria.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 2.10.

Dopo un intervento favorevole del senatore SERVELLO sull'emendamento 2.9 dei senatori Tirelli e Manara, il relatore CARELLA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

È invece favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il parere è altresì contrario all'emendamento 2.5, dal momento che appare preferibile la riformulazione del comma 2 proposta dall'emendamento 2.6, ed è favorevole sugli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, mentre è contrario agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Il parere è altresì favorevole all'emendamento 2.7 e contrario all'emendamento 2.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9, il Governo è favorevole alla parte che dispone l'inserimento dei commi 2-bis e 2-quater.

È infine favorevole all'emendamento 2.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C12^a, 0004^o)

Il presidente CARELLA dà lettura di una lettera del Presidente della 11^a Commissione permanente, senatore Smuraglia, nella quale si fa presente che la Commissione lavoro ha deliberato di promuovere un'indagine conoscitiva sui cosiddetti «medici competenti» previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per la prevenzione e la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

Il presidente Smuraglia fa presente che l'indagine ha ad oggetto il numero, la distribuzione sul territorio nazionale e le modalità dell'impegno dei suddetti medici in relazione all'effettività della disciplina prevista dal suddetto decreto legislativo e che pertanto l'indagine non esula dalle competenze proprie della Commissione 11^a e non intende sconfinare nell'ambito di competenza della Commissione sanità.

Dopo interventi del senatore MONTELEONE, il quale rileva che la problematica dell'indagine conoscitiva è oggetto di una sua interrogazione, e del senatore CAMPUS, il presidente CARELLA propone di invitare la presidenza della Commissione 11^a a comunicare alla Commissione sanità il calendario delle audizioni, in modo da poter dare ai componenti di questa Commissione interessati alla materia la possibilità di seguire i lavori dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 1637, 1660, 1714 e 1945

Titolo

Nel titolo sopprimere la parola: «sanitaria».

Tit. 1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Tutela delle attività sportive, definizione e divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva, nonché dei principi etici e dei valori educativi delle competizioni. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti ovvero alterare le capacità di prestazione degli animali usati nelle competizioni sportive. Per atleta si intende la persona che partecipa abitualmente ad attività sportive organizzate.

2. Per *doping* nello sport, perseguito secondo quanto previsto nella presente legge, si intende la somministrazione agli atleti o ad animali adibiti abitualmente alle gare sportive di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonché qualsiasi metodo inerente alle predette sostanze, non giustificato da patologie documentate, ed effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero di modificare i risultati di controllo dell'uso delle suddette sostanze.

3. L'elenco delle sostanze e dei metodi di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni proposte dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO),

4. I farmaci dell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile, incluso nell'eccipiente del farmaco».

1.1 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere nel titolo la parola: «sanitaria».

1.2 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire nel titolo la parola: «sportive» con le altre: «fisico-sportive».

1.3 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «L'attività sportiva» inserire le seguenti: «nelle sue diverse forme deve essere diretta alla salvaguardia della».

Conseguentemente sopprimere le parole: «e diretta alla promozione».

1.4 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «salute», inserire le altre: «e della educazione».

1.5 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «individuale e collettiva», inserire le seguenti: «e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522».

1.6 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «con l'ausilio» a: «sostanze» con le altre: «con l'ausilio di sostanze o metodologie ad esse collegate o di tecniche invasive indirizzate a modificare i parametri biomorali o l'assetto psico-fisico dell'atleta, quando non collegate alla cura di patologie documentate.».

1.7

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alterare le capacità degli animali adibiti a gare sportive.».

1.8

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, quali la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche. Non costituisce reato assumere i predetti medicinali o sottoporsi ai predetti metodi».

1.9

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* qualunque atto, non giustificato da accertate condizioni patologiche, diretto a potenziare le prestazioni agonistiche dell'atleta professionista, dilettante o amatoriale, alterandone le normali condizioni biologiche, attraverso l'uso di sostanze chimiche o farmacologiche di qualunque tipo. È altresì considerato *doping* qualunque atto diretto ad eludere i controlli predisposti per individuare l'uso delle predette sostanze, ovvero ad alterarne i risultati».

1.10

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «all'atleta professionista, dilettante o amatoriale» fino a: «di questi» con le seguenti: «a persone che partecipano abitualmente ad attività sportive da chiunque organizzate o ad animali abitualmente adibiti a gare sportive e l'uso da parte di queste persone.».

1.11

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole: «di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica» *con le altre:* «di qualunque farmaco o sostanza farmacologicamente attiva compresi nell'elenco di cui al comma 3».

1.13

BRUNI

Al comma 2 sostituire le parole: «pratica inerente alle predette sostanze non giustificata» *con le seguenti:* «trattamento medico non giustificato»

1.12CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire le parole da: «non giustificata» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «o qualsiasi tipo di intervento esogeno al di fuori dell'adattamento fisiologico indotto con l'allenamento, non giustificati da documentazioni certificanti patologie e diretti a migliorarne le prestazioni agonistiche o a modificarne le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero a modificare i risultati di controlli sull'uso delle dette sostanze. Per interventi esogeni si intendono anche le sollecitazioni psicologiche o l'induzione all'osservanza per i professionisti di obblighi contrattuali riconducibili all'accettazione passiva di trattamenti non controllabili».

1.14

SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 2 sostituire le parole: «documentazioni patologiche» *con le altre:* «documentate condizioni patologiche».

1.15CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'organismo» *inserire le altre:* «anche con tecniche invasive non collegate all'uso di sostanze predette, quanto non vi siano esigenze terapeutiche legate alla cura di patologie documentate».

1.16

TIRELLI, MANARA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale.

2-ter. Nel caso di cui al comma 2-bis, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione ed il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

2-quater. Il medico curante che viola le disposizioni di cui al comma 2-ter è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni».

1.17 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere il comma 3.

1.18 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO)».

1.19 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 3 sopprimere la parola: «annuali».

1.20 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I farmaci inclusi nell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile incluso nell'eccipiente del farmaco».

1.21 DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali, istituisce una Commissione di esperti per la vigilanza ed il controllo sull'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva dilettantistica o professionale».

2.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Comitato nazionale di tutela delle attività sportive e della lotta al doping)

1. Per gli scopi e per gli adempimenti previsti nella presente legge è istituito il comitato nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping, di seguito denominato comitato, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Sono membri di diritto del comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o loro delegati, il presidente del CONI, il presidente degli Ordini dei medici, dei biologi, dei farmacisti. Fanno altresì parte del comitato un clinico medico sportivo, un farmacologo, un patologo clinico, uno specialistico in analisi biologiche, un nutrizionista, un farmacista, uno psicologo, e un esperto in materie giuridiche designabili dal Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro esperienza scientifica nei settori della lotta al doping e nella tutela della salute.».

2.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

Sostituire nel titolo le parole: «tutela sanitaria» con l'altra: «vigilanza».

2.3

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole: «per la tutela sanitaria» con le seguenti: «di vigilanza».

2.4

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è composto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, che lo presiede, dal Presidente della Commissione scientifica antidoping e dal Presidente della Federazione medica sportiva italiana. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, un pediatra e due medici specialisti dello sport, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro competenza scientifica nei settori della lotta al doping e delle politiche sanitarie».

2.5

TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono membri di diritto del Comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Presidente del CONI, o loro delegati. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, tre medici specialisti in medicina dello sport scelti tra persone particolarmente esperte nella materia del doping, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali d'intesa con il Ministro della sanità».

2.6

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire le parole: «il clinico medico» con le altre: «un medico internista».

2.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri del Comitato di cui al comma 2 durano in carica tre anni e non possono essere rinominati».

2.8

TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le regioni sono tenute a istituire il Comitato regionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al *doping*, con sede presso l'Assessorato alla sanità, di seguito denominato Comitato regionale.

2-ter. Sono membri del Comitato regionale, l'assessore regionale della sanità, l'assessore regionale allo sport, il responsabile regionale della Federazione medico-sportiva, un medico specialista dello sport, il Presidente regionale del CONI, un delegato degli enti di promozione sportiva.

2-quater. Il Comitato regionale, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Comitato nazionale, organizza e coordina gli interventi di prevenzione e controllo di cui alla presente legge, anche attraverso l'utilizzo di proprie dotazioni di bilancio, e valuta, riferendone al Comitato nazionale, l'impatto sociale delle iniziative per la lotta al *doping* e la loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute di chi pratica attività sportive».

2.9

TIRELLI, MANARA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio. L'ammontare delle indennità dei componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il limite complessivo di due miliardi annui».

2.10

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3.

(Comitato interministeriale di tutela sanitaria delle attività fisico-sportive e per la lotta al doping)

1. Per gli scopi e gli adempimenti della presente legge è incaricato il Comitato interministeriale di cui all'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. In applicazione dell'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro della sanità, si avvale di una Commissione tecnico-scientifica composta da due farmacologici, un biochimico, un tossicologo, uno psicologo, due clinici medici o pediatri, due medici specialisti dello sport, designati dalle associazioni di categoria, e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Ordine dei medici, dell'Ordine dei farmacisti e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI).».

3.1 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) stabilisce l'elenco degli esami e delle visite da effettuare per il controllo dell'assunzione dei farmaci e per i controlli clinici atti a tutelare la salute degli atleti, compresi quelli validi per il rilascio dei certificati di abilitazione sportiva;

c) stabilisce l'elenco dei farmaci permessi per interventi di natura transitoria e con carattere d'urgenza;

d) individua ogni tre anni laboratori autorizzati ad effettuare controlli antidoping in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;

f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping, in attuazione in particolare della Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo sulle droghe.

2. Per i compiti di cui alla lettera c) del presente articolo, il Comitato potrà avvalersi di professionisti operanti presso le strutture pubbliche o di consulenti esterni, oltre che di presidi sanitari pubblici o accreditati in accordo con le regioni e in collaborazione con le autorità locali».

3.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

All'articolo 3, sostituire le parole: «il Comitato di cui all'articolo 2,» con le altre: «il Ministro della sanità».

3.3 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1, alla lettera a), prima della parola: «ratifica» inserire le seguenti: «aggiorna e».

3.4 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «dopanti vietati» sopprimere le parole: «di cui al comma 3 dell'articolo 1».

3.5 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per l'effettuazione» con le altre: «e le caratteristiche operative».

3.6 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «periodicamente» con l'altra: «annualmente».

3.7 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Definisce il fabbisogno di componenti biologici effettivamente persi dall'atleta nell'esercizio delle singole discipline sportive che può essere legittimamente reintegrato».

3.8 MONTELEONE, SERVELLO, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» inserire le seguenti: «e con il Ministro della pubblica istruzione,». Dopo le parole: «nei settori di», sopprimere inoltre la seguente: «sua».

3.9 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «informativi».

3.10

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «rapporti operativi» inserire le seguenti: «e di scambio».

3.11

SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere l'articolo.

4.2

SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

4.3

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

4.4

LAVAGNINI

Sopprimere l'articolo.

4.5

TIRELLI, MANARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Nucleo di valutazione). - 1. È istituito presso il comitato di cui all'articolo 2 il nucleo di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative per la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping di seguito denominato nucleo.

2. Il nucleo è composto da quindici membri, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e rappresentativi di organizzazioni che operano nell'ambito sportivo, anche se non aderenti al CONI, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori e di esperti in materie giuridiche.

3. Il nucleo svolge funzioni di consulenza del comitato di cui all'articolo 2, in particolare con riferimento alla valutazione dell'impatto sociale delle decisioni assunte in materia di doping e della loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute dei giovani che esercitano attività sportiva».

4.6 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i membri non possono essere rinominati».

4.7 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ... - (*Centri regionali e servizi territoriali*). – 1. Le regioni, singole o associate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano il Centro medico-scientifico avente sede nel loro territorio cui attribuire i seguenti compiti:

a) interventi di educazione sanitaria ad ampia diffusione, nel settore della biologia, medicina e farmacologia dello sport;

b) corsi di lezioni e seminari da integrare con programmi scolastici e universitari;

c) organizzazione di un centro di documentazione scientifica;

d) avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio;

e) esecuzione di controlli clinici e laboratoristici e specificamente ricerca delle sostanze comprese nella lista di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Il funzionamento del Centro è finanziato dalla regione anche mediante l'utilizzazione di quote del fondo sanitario nazionale con vincolo

di destinazione, a norma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per i primi anni di applicazione della presente legge tale legge non può essere inferiore al 5 per cento del Fondo globale.

3. In applicazione della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive assicurando:

a) servizi di primo livello con accesso gratuito a tutti i cittadini che intendano svolgere attività sportiva. Tale servizio, espletato dai medici di base, generici, pediatri, medici scolastici, effettua la valutazione dello stato biologico e sanitario e documenta l'assenza di condizioni che controindichino in tutto o in parte l'attività motoria;

b) servizi di secondo livello svolti da medici specialisti dello sport che hanno il compito di definire il rischio personale nei confronti di una o più attività motorie provvedendo al rilascio dei certificati di idoneità specifica per singole discipline e ai prescritti aggiornamenti periodici degli stessi. A tali servizi compete inoltre l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza, comprese le prestazioni di urgenza, i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione ed educazione sanitaria espletate secondo le direttive emanate dal Centro regionali di riferimento di cui al presente articolo».

5.1 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività motorie assicurando:

a) la valutazione dello stato biologico e sanitario degli sportivi e la documentazione dell'assenza di controindicazioni all'attività sportiva o motoria organizzata;

b) la definizione del rischio personale delle singole attività motorie, provvedendo anche al rilascio dei certificati di idoneità specifica per le singole discipline;

c) l'assistenza sanitaria d'urgenza durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza;

d) i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione e di educazione sanitaria.

2. Le regioni provvedono altresì:

a) all'individuazione delle strutture rispondenti alle norme fissate dal comitato di cui all'articolo 2 per l'effettuazione dei controlli clinici e di laboratorio per le diagnosi di doping;

b) alla formazione e alla tenuta delle liste dei medici che possono essere designati per le attività previste dalla presente legge;

c) al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo in favore di atleti appartenenti a società sportive dilettantistiche nei modi ritenuti più opportuni a garantire un'efficace politica di prevenzione della salute del praticante le attività sportive.

3. Le regioni inoltre provvedono a realizzare interventi di educazione sanitaria nel settore della biologia, della medicina e della farmacologia dello sport nonché l'avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio.

4. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, debbono vigilare sulla procedura di cui all'articolo 9, comma 2».

5.2

LAVAGNINI

Al comma 1, dopo la parola programmi, inserire la seguente: «informativi».

5.3

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, sostituire le parole: «impegni agonistici di carattere dilettantistico» con le seguenti: «manifestazioni sportive» e le parole: «possono disporre» con le seguenti: «dispongono».

5.4

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «di carattere dilettantistico» con l'altra: «organizzati».

5.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere le parole: «in corso di allenamento».

5.6

CAMPUS, CASTELLANI Carla MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2 dopo le parole:» individuati dalla regione» inserire le seguenti: «sulla base di standard qualitativi e quantitativi su professionalità e attrezzature definiti con decreto del Ministro della sanità su indicazioni del comitato di cui all'articolo 2».

5.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Inoltre le regioni possono disporre controlli antidoping sugli animali abitualmente adibiti a gare sportive».

5.8

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni provvedono altresì ad effettuare adeguati controlli antidoping periodici e straordinari, ispettivi e preventivi, nelle palestre e nei luoghi dove si esercita attività sportiva a livello dilettantistico e amatoriale».

5.9

TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici e privati» inserire le altre: «gli enti di promozione sportiva affiliati al CONI».

6.2

BRUNI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti ad inserire nei loro regolamenti» con le seguenti: «provvedono ad adeguare alla presente legge i loro regolamenti con». Sopprimere inoltre i commi 2 e 3.

6.3

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sopprimere i commi 2 e 3.

6.4

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3- *bis*. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*».

6.5

LAVAGNINI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

LAVAGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli operatori sanitari» con le seguenti: «dei propri iscritti».

7.2

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Medicinali contenenti sostanze dopanti*). – 1. Le confezioni di medicinali contenenti uno o più principi attivi o loro analoghi che risultano inclusi nelle liste dei farmaci vietati dal CIO debbono essere contrassegnate sull'involucro da un esplicito logo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il foglio illustrativo interno deve presentare il logo di cui al medesimo comma, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo indicazioni per coloro che praticano attività agonistica».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nelle confezioni dei medicinali all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale».

8.1

DI ORIO, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comitato di cui all'articolo 2 è tenuto a sottoporre a periodiche verifiche le attività dei produttori, degli importatori e dei distributori di prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1, tramite il libero accesso ai dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica, qualora lo ritenga opportuno».

8.2 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse» *con le seguenti:* «qualunque sostanza inclusa».

8.3 LAVAGNINI

Al comma 1 sostituire le parole: «anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1» *con le seguenti:* «sostanze dopanti».

8.4 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È, altresì, obbligatoria la disposizione di accertamenti delle patologie per cui sono previste prescrizioni mediche finalizzate a specifici interventi terapeutici, contenenti sostanze farmacologiche con i principi attivi contenute nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, per ogni caso singolo segnalato al Centro regionale di riferimento, da parte della struttura sanitaria di base o del medico curante».

8.5 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le specialità medicinali, le preparazioni galeniche o magistrali e preparati di erboristeria che contengono principi attivi o eccipienti contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrittibili solo dietro presentazione di ricetta medica. È vietata la vendita o la fornitura a qualsiasi titolo di preparati contenenti le sostanze predette nelle erboristerie, nelle palestre, nei circoli sportivi e società sportive e in ogni altro esercizio pubblico o privato al di fuori delle farmacie».

8.6 LAVAGNINI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

8.7 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere l'articolo.

9.2 BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Divieto di partecipazione a competizioni sportive*). – 1. In presenza di condizioni patologiche accertate e certificate dal medico, sulla base di protocolli terapeutici che rispettino le condizioni e la volontà del paziente nonché la natura della patologia, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento attuato con le modalità ed i dosaggi indicati dalla farmacopea ufficiale.

2. L'atleta, finché dura l'effetto della malattia, del relativo farmaco o dell'eventuale trattamento medico non può partecipare a competizioni sportive ed ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti, per tre anni, la relativa documentazione».

9.3 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Nel titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sanzioni per l'inosservanza».

9.4 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la parola: «patologiche», inserire le seguenti: «e fisiopatologiche».

9.5 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «venga prescritto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'atleta venga sottoposto a qualsiasi trattamento chimico, fisico o farmacologico regolarmente prescritto dal medico stesso, egli ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, non può partecipare a competizioni sportive fino a quando non verrà di nuovo certificata la sua idoneità da parte di un medico abilitato».

9.6

LAVAGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «quando tale partecipazione comporterebbe, a causa della natura della patologia o degli effetti della terapia, un rischio concreto per la vita o un peggioramento delle condizioni di salute dell'atleta».

9.7

BRUNI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atteso a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

1-ter. L'atleta che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

1-quater. Il medico curante che viola disposizione di cui al comma 1 bis è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 e lire 5.000.0000.

Conseguentemente nel titolo aggiungere le parole: «e sanzioni per l'inosservanza».

9.8

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatti salvi i regolamenti sportivi vigenti, i praticanti attività sportive che in seguito all'uso di sostanze stupefacenti seguono protocolli di reinserimento sociale e di disintossicazione presso enti pubblici o privati riconosciuti, e trovano nell'attività sportiva organizzata un valido e documentato supporto a tali protocolli, soggiacciono agli obblighi previsti nella presente legge. Per l'abuso di quelle sostanze che sono oggetto dei programmi di disintossicazione e reinserimento sociale viene temporaneamente esclusa l'efficacia del controllo antidoping. Esclusivamente nel caso sia inequivocabilmente dimostrata, attraverso la certificazione preventiva delle strutture sanitarie competenti e di un medico specialista in medicina dello sport, la necessità terapeutica di tali sostanze, il soggetto, al quale dovrà essere garantita la necessaria riservatezza, potrà partecipare ad attività sportive organizzate».

9.9

LAVAGNINI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Illecita fornitura di sostanze vietate*). - 1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o di associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 11 e 12, sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta, ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da un o a tre anni.

5. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

10.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» con le altre: con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

10.2 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «tre».

10.3 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, dopo le parole: «acquistata all'estero» sostituire la parola: «e con l'altra o».

10.4 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 4 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

10.5 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 4 sostituire la parola: «uno» con le altre: «sei mesi» e la parola: «tre» con l'altra: » due».

10.6 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 5, dopo le parole: «la condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato». Aggiungere, inoltre in fine, le seguenti parole: «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminare».

10.7 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni relative all'esito dei controlli)

1. Il responsabile dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 5 comunica, entro ventiquattro ore, i risultati delle indagini risultate positive prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive.

2. Il giudice accerta le responsabilità del caso di doping segnalato ai sensi del comma 1 ed applica le sanzioni previste dalla presente legge.

3. Le autorità sportive rendono pubblico l'esito dei controlli antidoping ed applicano le sanzioni di propria competenza».

10.0.1 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Sanzioni per gli esercenti professioni sanitarie*). – 1. Chiunque nell'esercizio della professione medica o di quella veterinaria prestando la propria assistenza od opera agisca in difformità al dettato dell'articolo della presente legge, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il farmacista che, in assenza di specifica prescrizione medica, fornisca al praticante attività sportive organizzate farmaci di cui all'articolo 1 o che comunque richiedano ricetta medica, come prescritto nell'articolo 8, comma 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

3. La condanna per i delitti di cui all'articolo 1 della presente legge comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione sanitaria».

11.1

LAVAGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico o l'esercente ad altro titolo una professione sanitaria che, al di fuori di una provata esigenza terapeutica e allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, prescrive o fornisce all'atleta farmaci contenenti talune delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, o esegue altri interventi esogeni è punito con la reclusione da due a cinque anni».

11.2

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1 sostituire le parole «allo scopo», con le altre «ed al solo scopo».

11.3

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole «provvedimenti terapeutici», inserire le seguenti «o metodi».

11.4

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole «con la reclusione da due a cinque anni» con le altre «con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni». Conseguentemente sopprimere il comma 2.

11.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parole «due» con la parola «uno» e la parola «cinque» con la parola «tre».

11.6

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole «da due a cinque anni», con le altre «da uno a tre anni».

11.7

BRUNI

Al comma 2, dopo le parole «la condanna» inserire le seguenti «passata in giudicato». Aggiungere inoltre in fine le seguenti parole «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminari».

11.8

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 2 sostituire la parola : «cinque» con la parola «uno» e la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

11.9

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole «da cinque a dieci» con le altre «da due a cinque anni».

11.10

BRUNI

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Sanzioni per l'atleta). - 1. L'atleta che volontariamente si sottopone all'uso delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I genitori esercenti la potestà sui minori praticanti attività sportive, i quali consentono che sugli stessi vengano usate le sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

12.1

LAVAGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il farmacista che, in assenza di specifica ricetta medica, fornisce all'atleta farmaci di cui all'articolo 1 comma 3, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la reclusione da due a cinque anni».

12.2

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 1» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

12.3

TIRELLI, MANARA

Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12.4

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parola: «due» con la parola «uno» e la parola: «cinque» con la parola: «tre».

12.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole: »da due a cinque anni» con le altre: «da uno a tre anni».

12.6

BRUNI

Al comma 2 sostituire la parola «cinque» con la parola »uno» e la parola «dieci» con la parola «cinque».

12.7

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole «da cinque a dieci anni» con le altre: «da due a cinque anni».

12.8

BRUNI

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Assunzione di sostanze o sottoposizione a metodi vietati)

1. L'atleta che, al fine di modificare artificialmente le proprie energie o le prestazioni dell'animante da lui usato per la competizione sportiva, fa ricorso all'assunzione delle sostanze o alla sottoposizione ai metodi di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

Art. 12-ter.

(Possesso di sostanze vietate in occasione di competizioni sportive)

1. Chiunque in occasione di competizioni sportive, si è trovato, negli spazi destinati agli atleti, nelle corse, alle gare e al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni.

Art. 12-quater.

(Applicabilità delle disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Si applicano se ed in quanto compatibili per i procedimenti relativi ai fatti di cui alla presente legge, le disposizioni previste nell'articolo 2 e nell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

12.0.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.

(Sanzioni per l'atleta)

1. L'atleta che risulti nelle condizioni di cui all'articolo 1 o che rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. All'atleta si applicano, altresì, le sanzioni previste dal CIO, per quanto di competenza dell'autorità sportiva».

12.0.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Art. 13.

Al comma 1 dopo la parola: «comitato» inserire le altre: «nazionale e dei comitati regionali».

13.1 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «del comitato» inserire le parole: «e del nucleo di cui all'articolo 4».

13.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» e «due miliardi» rispettivamente con le parole: «tre miliardi» e «cinque miliardi».

13.3 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente RONCHI.**La seduta inizia alle ore 15,15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla politica di tutela delle acque**
(R046 003, C13^a, 0008^o)

Il ministro RONCHI ricorda preliminarmente il grave ritardo registrato dal nostro Paese nel recepimento delle direttive CEE 271/91 e 676/91, ritardo che ha dato luogo ad una procedura di infrazione comunitaria prossima ad una conclusione. A suo avviso, nella considerazione che il Governo nell'aprile 1998 ha ricevuto attraverso la legge comunitaria una delega contenente importanti novità rispetto alla precedente, la Corte di giustizia potrebbe acconsentire ad una proroga, ma di breve durata. La nuova delega si sofferma sulla necessità di assicurare il coordinamento ed il riordino della normativa vigente, una effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale, il riordino del sistema sanzionatorio: eventuali deroghe sono consentite alle regioni solo nel senso di adottare parametri più restrittivi. Esercitando la citata delega, il Governo è giunto, avendo acquisito anche il parere delle regioni, all'approvazione dell'atto più significativo in materia di tutela delle acque, vale a dire uno schema di decreto legislativo di imminente presentazione alle Camere. Ritiene dunque opportuno fornire una illustrazione preliminare delle scelte contenute in tale atto, le cui finalità sono: impedire l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle destinate ad uso potabile; difendere gli ecosistemi acquatici. Dette finalità sono perseguite attraverso strumenti innovativi

che sono innanzitutto l'individuazione di parametri di tutti i corpi idrici, quindi il rispetto dei valori limite agli scarichi, l'individuazione di misure di conservazione, risparmio e riutilizzo delle risorse idriche, l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione, la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino. L'impostazione che caratterizzava la legge n. 319 del 1976, basata solo sulla definizione di limiti allo scarico, risulta quindi cambiata spostando l'attenzione dal controllo del singolo scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico; ciò consente di mantenere dei limiti e demandare nel contempo la loro modifica alle regioni sulla base delle esigenze di risanamento di ciascun corpo idrico. Lo schema di decreto è organizzato in sei titoli, solo sei decreti attuativi e sette allegati tecnici di cui il Ministro dà conto.

Soffermandosi poi sugli obiettivi di qualità, il rappresentante del Governo fa presente che è stato previsto un doppio sistema di obiettivi di qualità concernente da una parte particolari funzioni o destinazioni d'uso, dall'altra un obiettivo di qualità ambientale relativo a tutti i corpi idrici significativi. Quest'ultimo esprime ovviamente un concetto più ampio di quello funzionale, riguardando non solo la qualità idrochimica ma l'intero ecosistema acquatico. In particolare, per le acque superficiali, esprime lo stato dei corpi idrici in funzione della loro capacità di mantenere e supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate. I corpi idrici devono essere classificati dalle regioni nei diversi stati di qualità ambientale, dopo di che con i piani di tutela – considerati piani stralcio del piano di bacino – devono essere adottate le misure per raggiungere lo stato ambientale «buono» entro il 31 dicembre 2016 in ogni corpo idrico significativo; per i soli corpi idrici superficiali è prevista una tappa intermedia da raggiungere entro il 31 dicembre 2010. Nei piani di tutela sono anche adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilità della risorsa e i fabbisogni per i diversi usi tenendo conto del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e della destinazione d'uso compatibile della risorsa; le autorità competenti effettuano poi la revisione delle concessioni di derivazione, secondo le priorità indicate dalle Autorità di bacino e secondo criteri nuovi che privilegiano la più razionale utilizzazione delle risorse idriche. Le regioni e le province autonome adottano programmi per il contenimento dei consumi, il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Le norme sugli scarichi, differenziate per le aree sensibili, rappresentano la parte più onerosa del provvedimento, prevedendosi la conformazione degli scarichi esistenti ai nuovi limiti entro il 31 dicembre 2000, se provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, o entro il 31 dicembre 2005, se la popolazione è compresa fra i 2.000 ed i 15.000 abitanti equivalenti. Per le acque reflue industriali rimangono invariati i limiti esistenti se lo scarico avviene in corpi idrici superficiali, mentre se esse recapitano in fognatura valgono i limiti nuovi indicati nello schema di decreto oppure quelli fissati dal gestore della pubblica fognatura, a condizione che l'impianto di trattamento sia perfettamente funzionante. Non possono essere attivati nuovi scarichi nel sotto-

suolo e sul suolo, salvo le eccezioni previste, e non sono comunque ammessi gli scarichi produttivi contenenti sostanze pericolose. Fino al conseguimento dell'obiettivo della qualità ambientale, il titolare di uno scarico di insediamento produttivo in acque superficiali contenente sostanze pericolose è tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla metà della tariffa di depurazione, qualora la concentrazione di tali sostanze superi determinati parametri.

Sul piano sanzionatorio, oltre ad una serie di sanzioni amministrative e in alcuni casi penali, è previsto un sistema di risarcimento del danno ambientale provocato da comportamenti in violazione della legge. Chi provoca un danno alle acque, al suolo e ad altre risorse ambientali è tenuto al ripristino ambientale ovvero, quando non siano possibili interventi di bonifica, al risarcimento del danno o attraverso una quantificazione economica, o attraverso un sistema automatico basato sull'entità della sanzione amministrativa o sulla sanzione penale erogata.

Il ministro Ronchi ritiene poi opportuno informare la Commissione che, su proprio incarico, il NOE ha effettuato un'indagine sul sistema di trattamento sulle acque reflue urbane dal quale emerge che sugli 8.880 impianti di depurazione esistenti, 834 non sono funzionanti e 516 non rispettano i limiti. Purtroppo la situazione diventa più critica se si tiene conto di quanto dovrà essere fatto ai sensi delle norme comunitarie che si vanno a recepire, alle quali l'86 per cento degli impianti ispezionati che rispetta i limiti di emissione, non è al momento adeguato. Un altro dato molto preoccupante riguarda lo stato delle fognature, in quanto il 39 per cento dei comuni dichiara di avere una fognatura in buono stato, ma addirittura il 13 per cento dei comuni non è in grado di dare informazioni sulle condizioni delle fognature. La stima più recente individua in circa 60.000 miliardi la somma di investimenti necessari per adeguare il sistema fognario e depurativo ma essa può essere coperta solo in parte dallo Stato, dovendo derivare la maggior parte delle risorse dalla messa in atto del sistema tariffario di cui alla legge n. 36 del 1994, che stenta ancora a decollare.

È comunque in corso di attuazione il piano straordinario di depurazione per le aree sensibili varato nel 1997, il quale dovrebbe ora tener conto del rinnovo della dichiarazione dello stato di emergenza per la depurazione delle acque in Puglia, in Campania, Calabria e Sicilia.

Sulle comunicazioni testè rese si apre il dibattito.

Il senatore STANISCIÀ richiede se nel testo vi siano forme di coordinamento con le leggi nn. 183 del 1989, 36 del 1994 e con il decreto legislativo n. 112 del 1998, che presentano rilevanti intersezioni con la materia; ad esempio, disciplinare le funzioni dei comuni riguardo ai depuratori non si può se si ignora che buona parte delle competenze è stata trasferita nel 1994 agli enti di ambito ottimale.

Il senatore VELTRI si sofferma sulla possibile contraddizione tra l'articolo 10 della legge comunitaria, che prevede una delega ad un testo unico meramente compilativo, e l'articolo 17 della stessa, che dà poteri

incisivi – ed al limite innovativi – nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive comunitarie sulle acque; il ruolo politico del Parlamento può contribuire comunque a raggiungere un equilibrio più avanzato di quello conseguito con attività di mera concertazione interministeriale e tra Stato e regioni.

Le risorse finanziarie mobilitate per l'attuazione della delega dovrebbero essere già disponibili, se si intende rendere efficace il conferimento di nuove funzioni agli enti locali; l'esempio del mancato adempimento degli obblighi posti dalla legge n. 36 del 1994 non deve ripetersi, ma anzi occorre coordinare con essa il testo unico in via di redazione sulle acque: ciò vale sia per la normativa proposta, sia per le strutture coinvolte nella sua attuazione. Si domanda infine se nello schema di decreto legislativo si recuperino anche i contenuti della proposta di direttiva del Consiglio dell'Unione europea sui distretti idrografici.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara che la tutela delle acque nell'ultimo ventennio è costellata di fallimenti: dal 1976 l'inquinamento dei corpi idrici è peggiorato, come dimostra la mancata balneabilità dei fiumi, il basso grado di diluizione degli scarichi ed il fatto che la legge «Merli» non sia riuscita a riportare tutti gli scarichi nei limiti di cui alla tabella A. Analogo effetto rischia di conseguire lo schema di decreto in corso di redazione, se mantiene termini di attuazione troppo dilazionati nel tempo e se mantiene potestà derogatorie delle regioni su sostanze pericolose quali quelle degli allegati nn. 3 e 4; dal Parlamento potrà giungere uno stimolo ad attività più incisive e ad una riduzione dei termini, purché si dia concretezza alla legislazione preesistente sui piani di bacino e sul ciclo integrato delle acque.

Il senatore RIZZI richiede in quali modi si sviluppi la tutela della quantità delle acque e se si sia registrato di recente un miglioramento delle attività delle autorità di bacino, di cui da tempo si lamenta la latitanza.

Il senatore LASAGNA dichiara che il recepimento degli orientamenti che vanno affermandosi in sede comunitaria impone non soltanto la protezione delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole, ma anche dai prodotti di derivazione chimica e plastica: tra di essi spiccano gli alchilfenoli, i cui gravi effetti sono stati confermati dal Sottosegretario alla sanità in risposta all'interrogazione 3-02317 e che potrebbero essere prevenuti costruendo microdighe.

Il senatore MANFREDI richiede con quali modalità si intendano applicare le norme proposte, per garantire ad esse un'efficacia maggiore di quelle di cui alla legge «Merli».

Replica agli intervenuti il ministro RONCHI, rinviando alla sede di merito – cioè il parere sullo schema di decreto, quando trasmesso alle Camere – le considerazioni inerenti il testo; si limita in questa sede a dichiarare che lo stato dei corpi idrici non è buono, ma non è peggiorato

dal 1976, come dimostrano gli indicatori dell'ANPA (che saranno pubblicati nella prossima relazione sullo stato dell'ambiente) e del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (secondo cui solo il 4 per cento dei depuratori attualmente in opera è stato costruito prima del 1970, mentre l'81 per cento è successivo al 1980).

Il presidente GIOVANELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rocchi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2683) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SALVATO, la quale rileva preliminarmente il carattere estremamente attuale del rapporto TV e minori, per il forte impatto che i *media* hanno nei confronti dei bambini, sia in termini positivi che, talora, in termini negativi. Tenuto conto che talvolta la qualità dei messaggi radiotelevisivi non è sottoposta ad alcun tipo di selezione, si pone certamente la necessità di intervenire su queste tematiche. Il disegno di legge all'esame della Commissione, di iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini, si propone di intervenire nel settore dei cartoni animati. A questo riguardo, occorre valutare che delle circa 30.000 ore annue di programmazione televisiva di cinema di animazione consumate complessivamente dai paesi europei, l'Italia assorbe da sola più di 6.000 ore, ma di esse meno del 2% è di produzione italiana, essendo invece il 90% dei programmi trasmessi in Italia di provenienza extraeuropea, prevalentemente americana e giapponese. Da paesi come Francia, Belgio, Inghilterra, Germania e Spagna giungono pressanti richieste di personale specializzato, ma in Italia, nonostante le forti potenzialità, il cinema di animazione nazionale è sottovalutato e non sostenuto. Dopo avere espresso altresì preoccupazione per la qualità dei messaggi che i cartoni animati di provenienza giapponese rivolgono alle

nuove generazioni per l'eccessiva enfaticizzazione degli aspetti più violenti, rileva che positivamente il disegno di legge all'esame si propone di creare un Fondo per lo sviluppo di un'industria nazionale dei cartoni animati, con lo scopo di favorire una produzione nazionale che possa offrire anche nuove opportunità di lavoro. Fa presente tuttavia, che il disegno di legge all'esame non provvede a quantificare il Fondo stesso, si dovrà perciò procedere in tal senso, calcolando anche l'incidenza della compartecipazione dei vari soggetti, allo scopo di evitare indesiderate ricadute economiche sull'utente. Un altro aspetto sul quale occorrerà riflettere è la necessità di una migliore coordinazione tra i soggetti istituzionali chiamati a intervenire, onde evitare potenziali conflitti al loro interno. In linea generale appare necessaria una disciplina più snella, soprattutto con riferimento ai rapporti tra Agenzia e commissione incaricata di fornire un parere sull'erogazione degli aiuti. Tra i soggetti beneficiari, ricorda in primo luogo le imprese di produzione aventi sede in Italia che non siano controllate da imprese di produzione residenti al di fuori dell'Unione europea, sono inoltre previste forme di aiuti che l'Agenzia può concedere a copertura parziale dei rischi di progetti particolarmente complessi, aiuti per le opere prime, per iniziative di formazione professionale, per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche. Il Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati si alimenta attraverso l'imposta sul complesso degli introiti delle emittenti pubbliche e private, derivanti da canoni, abbonamenti e pubblicità, in modo da redistribuire una parte delle risorse di tutte le emittenti a favore di tutti i produttori residenti in Italia. Si tratta nel complesso di un'iniziativa estremamente interessante e largamente attesa da parte di molti operatori del settore, di cui non va sottovalutata la potenzialità di fornire un utile contributo in termini di creazione di nuovi posti di lavoro. Conclusivamente, osserva che si potrebbe pensare di integrare il Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati, prevedendo anche forme di incentivi all'editoria, per sviluppare la diffusione di libri correlati ai cartoni animati.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel ringraziare la senatrice Salvato per l'approfondita relazione svolta, propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla prossima seduta.

Concorda la Commissione, dopo un breve intervento del senatore MONTELEONE che sottolinea la distinzione tra profilo culturale e tecnico del disegno di legge all'esame, preannunciando alcune perplessità del gruppo di Alleanza Nazionale sulla struttura del Fondo di sostegno così come delineato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo volto a completare la riforma del sistema fiscale innovando la struttura dell'ordinamento tributario e, in particolare, quella dell'imposizione diretta sul reddito. Il provvedimento, utilizzando prevalentemente lo strumento della delega, concerne materie quali i redditi di impresa, i fondi pensione, le attività bancarie, il lavoro interinale e i giochi.

Osservando che l'ampio ricorso alla delega non consente di verificare adeguatamente il contenuto delle disposizioni che verranno adottate dal Governo sulla base dei principi e criteri direttivi inclusi nel provvedimento in esame l'oratore non ritiene necessario illustrare nel dettaglio i singoli articoli in quanto attengono aspetti della politica fiscale che non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria che si limita a disciplinare le imposte sul valore aggiunto. Le grosse innovazioni introdotte dal disegno di legge, in altri termini, riguardano prevalentemente settori su cui l'Unione europea stenta ad estendere le proprie competenze. Non riscontrando pertanto profili di incompatibilità con le direttive comunitarie in materia fiscale il relatore propone di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole.

Il senatore MANZI condivide il parere proposto dal relatore e chiede se, all'indomani dell'adozione della moneta unica, non siano in corso tentativi di realizzare una maggiore armonizzazione in materia fiscale.

Il relatore BETTAMIO rileva come sia stata già compiuta un'ampia opera di armonizzazione per quanto concerne l'IVA - essendo state definite nei vari settori delle «forbici» entro le quali restano ampi margini discrezionali agli Stati - ma sottolinea come siano stati scarsi i risultati in altri settori della fiscalità nell'ambito dei quali l'Unione europea si limita a raccomandare, come nel caso del mercato del lavoro, di evitare la creazione di eccessive distorsioni senza peraltro porre in atto effettivi vincoli di carattere formale.

Il presidente BEDIN, traendo spunto dalla richiesta del senatore Manzi e dalle considerazioni del relatore, propone di includere nel parere delle osservazioni inerenti l'esigenza di svolgere un'analisi approfondita dei sistemi fiscali vigenti nei paesi che aderiscono all'euro e negli altri Stati membri dell'Unione prima di procedere all'esercizio della delega. La necessità di un certo grado di armonizzazione fiscale, nonostante gli scarsi progressi sinora conseguiti, appare infatti un'ineludibile conseguenza della realizzazione dell'unione economica e monetaria.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(3522) Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo, approvato in sede legislativa dalla Commissione agricoltura della Camera, risultante dall'unificazione dei disegni di legge presentati dai deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio. Il testo in esame è volto a colmare una lacuna della normativa nazionale e comunitaria le quali non prevedono specifiche disposizioni che vietino la dislocazione di impianti di smaltimento di rifiuti in prossimità di coltivazioni a denominazione d'origine o biologiche o di aziende agrituristiche. L'economia agricola italiana è invece fortemente legata a prodotti con classificazione di denominazione di origine protetta (DOP) ed indicazione geografica protetta (IGP), quali vino, olio, formaggi, miele e prodotti ortofrutticoli, i quali, unitamente all'interesse turistico che rivestono per il valore ambientale e paesaggistico le rispettive zone di produzione, costituiscono degli importanti fattori di sviluppo.

L'oratore illustra quindi i decreti legislativi n. 22 e n. 389 del 1997, che costituiscono i più recenti provvedimenti nel quadro della disciplina dello smaltimento dei rifiuti, i quali recepiscono le direttive comunitarie 91/156/CEE, sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. L'articolo 1 del disegno di legge in esame integra i suddetti decreti legislativi introducendo il divieto di installare impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti solidi urbani speciali o tossici e nocivi in aree ove si ottengono prodotti tipici o

di qualità classificati ovvero prodotti biologici. L'articolo 2 definisce i compiti rispettivamente attribuiti alle Province, che individuano le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e adottano dei piani territoriali di coordinamento, ed alle Regioni, che indicano i criteri cui devono attenersi le Province. L'articolo 3, infine, introduce l'obbligo della verifica dell'impatto ambientale dei progetti di smaltimento finale dei rifiuti da realizzare nelle suddette aree.

Soffermandosi sulla normativa comunitaria il Presidente relatore precisa come la direttiva 91/156/CEE obblighi gli Stati membri, ai sensi degli articoli 4 e 5, ad assicurare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora e senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse, mentre condizioni più rigorose e vincolanti sono previste da una proposta di direttiva del 5 marzo 1997, che stabilisce i fattori da prendere in considerazione per l'ubicazione delle discariche con riferimento a criteri quali la distanza dalle aree residenziali, l'esistenza di acque sotterranee o costiere e di zone di protezione naturale, le condizioni geologiche e idrogeologiche e la protezione del patrimonio naturale e culturale. In particolare, l'oratore osserva come la direttiva 91/156/CEE sia volta a favorire, in linea generale, lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione e come non figurino deroghe, rispetto a tale principio, per quanto attiene le zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. Al riguardo l'articolo 2 del disegno di legge sembra configurare una difformità rispetto alla normativa comunitaria.

In relazione all'articolo 3 l'oratore rileva che la procedura di impatto ambientale è prevista dalla direttiva 85/337/CEE che, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, che peraltro non risulta ancora attuata, include nella valutazione gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Al riguardo l'oratore osserva che sarebbe preferibile un complessivo recepimento della direttiva 97/11/CE, i cui termini di recepimento scadono nel 1999, in luogo di un recepimento parziale, riferito esclusivamente alle zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. La trasposizione della suddetta direttiva, peraltro, come già rilevato in passato dalla Giunta, non deve necessariamente avvenire attraverso la legge comunitaria annuale, giacché potrebbe essere opportuno un provvedimento legislativo specifico.

Considerando che la suddetta proposta di direttiva, COM (97) 105, all'esame dell'Unione europea, non contempla disposizioni concernenti la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, si potrebbe infine vagliare l'opportunità di un intervento nella cosiddetta fase ascendente per evitare che si configurino su tale materia delle difformità tra la normativa interna e quella comunitaria.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene opportuno un intervento di tutela più ampio per le produzioni agricole di qualità, che non si limiti ai profili connessi alle discariche ma che includa anche aspetti quali la contaminazione delle acque. L'oratore sottolinea inoltre come con il provvedimento in titolo si sia persa una preziosa occasione ai fini di una

più ampia tutela dell'immagine del paesaggio nelle zone caratterizzate da produzioni agricole di qualità, che spesso sono caratterizzate da aspetti paesaggistici di grande interesse che non vengono adeguatamente promossi.

Il senatore BORTOLOTTI, in relazione alle considerazioni espresse dal Presidente relatore sull'articolo 3, non ritiene che vengano introdotti nuovi vincoli in materia di valutazione dell'impatto ambientale in quanto tali disposizioni hanno piuttosto un valore interpretativo, precisando che le zone con produzione agricola di qualità devono essere assimilate, ai fini della valutazione dell'impatto degli impianti di smaltimento dei rifiuti, alle aree naturali protette già disciplinate dalla normativa vigente.

Il senatore TAPPARO rileva come il disegno di legge sulla valutazione dell'impatto ambientale approvato dal Senato ed all'esame della Camera dei deputati potrebbe essere lo strumento più adeguato per introdurre delle disposizioni specifiche sulla valutazione dell'impatto degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Questi, peraltro, non dovrebbero essere assimilati agli impianti per lo stoccaggio di prodotti da riciclare, che hanno un limitato impatto ambientale e sono oggetto di una progressiva diffusione su iniziativa di numerosi Enti locali. L'oratore sottolinea altresì di non condividere la configurazione di una sorta di scala delle priorità, ai fini della tutela del territorio, fra prodotti di particolare qualità e tipicità, quale il vino, e altri prodotti, quali il riso o i foraggi, che per il fatto di non essere classificati come tipici non meritano una minore tutela ambientale.

Il senatore MANZI rileva come molte delle pur interessanti considerazioni esposte attengano profili di merito del disegno di legge laddove sarebbe preferibile attenersi agli aspetti di compatibilità con la normativa comunitaria.

Il presidente relatore BEDIN riepiloga quindi le considerazioni attinenti gli aspetti di competenza della Giunta con riferimento alla possibile difformità tra il criterio della vicinanza dei luoghi di produzione dei rifiuti agli impianti di smaltimento, sancito dalla normativa comunitaria, e l'introduzione di divieti perentori in ordine alla dislocazione di impianti di smaltimento di rifiuti nei pressi di zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, disposta dal disegno di legge in esame. L'oratore ribadisce altresì l'esigenza di un complessivo recepimento della più recente direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e l'opportunità di un intervento nella fase ascendente per adeguare la normativa dell'Unione europea all'esigenza della tutela dei territori con produzioni agricole di qualità e propone di esprimere un parere favorevole con le suddette osservazioni.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato si è riunito dalle 13.55 alle 14.05 sulla programmazione dei lavori della Commissione.
(R029 000, B40^a, 0004^o)

SEDE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0038^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé tenutasi sono state apportate alcune modificazioni al programma e al calendario dei lavori della Commissione. In particolare, a seguito della decisione della Conferenza dei capigruppo del Senato di iniziare, fin da giovedì 21 gennaio, l'esame del disegno di legge n. 3722, in materia di stabilità delle giunte regionali, è stato necessario rinviare a martedì 26 gennaio l'audizione del ministro Bellillo e rinunciare allo svolgimento delle previste audizioni con gli esponenti regionali. Conseguentemente, nella seduta odierna la Commissione dovrà esprimersi sul disegno di legge n. 3722 e, nel corso della prossima settimana potranno, secondo la disponibilità dei relatori, essere esaminati i disegni di legge riguardanti rispettivamente la normativa sulle denominazioni di origine protetta e la legislazione quadro sulle arti grafiche e affini. Inoltre, su richiesta del rappresentante del gruppo forza Italia, il programma dei lavori della Commissione è stato integrato prevedendo lo svolgimento di procedure informative sulle problematiche di interesse

regionale afferenti l'attuazione della legislazione riguardante le iniziative per il Giubileo del 2000.

La Commissione prende atto.

DISEGNI DI LEGGE

(S. 3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Nuccio Carrara

(S. 3667) Sen. SCHIFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali

(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato e conclusione - Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso il 13 gennaio scorso.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, comunica che è appena pervenuto un documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali e indirizzato alla Commissione, nel quale viene esposta la posizione di tale organismo sul disegno di legge all'esame, nonché sulla questione dell'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. In particolare, sul primo punto la Conferenza manifesta serie perplessità e «ritiene che il disegno di legge in questione sia costituzionalmente censurabile e che esso, comunque, riduca notevolmente gli spazi d'autonomia delle regioni anziché accrescerli». Dopo aver ricordato che la posizione espressa dalle giunte regionali appare invece sostanzialmente favorevole, il Presidente illustra la seguente proposta di parere, nella quale egli ha cercato di individuare una linea che rispecchi complessivamente l'articolato dibattito svoltosi in Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 3667 e 3722, recanti modifica dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995;

considerato, in particolare, che il disegno di legge n. 3722, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede da un lato l'estensione a cinque anni della clausola «antiribaltone» (lo scioglimento dei consigli che ritirano il sostegno all'esecutivo), dall'altro la qualificazione come «grave violazione di legge» dell'elezione del governo regionale da parte di una maggioranza che non coincida con quella che ha vinto la consultazione elettorale;

ritenuto che tali disposizioni, così come formulate, appaiono difficilmente compatibili con l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito agli ordinamenti regionali;

rilevato, infatti, che la normativa in questione mira sostanzialmente a caratterizzare in senso tendenzialmente presidenziale e di legislatura la forma di governo regionale, che la Carta costituzionale definisce invece come governo parlamentare a tendenza assembleare (articolo 122);

ritenuto che in tal modo risulta di fatto limitata anche la potestà delle regioni di prevedere – attraverso modifiche statutarie – appropriati strumenti di stabilità dell'esecutivo, come la sfiducia costruttiva introdotta, ad esempio, nel nuovo statuto della Regione Toscana;

considerato, altresì, che la qualificazione di un atto consiliare come grave violazione di legge in relazione ad un aspetto eminentemente politico quale quello attinente alla composizione politica della maggioranza consiliare, costituisce un'evidente confusione tra sfera politica e sfera giuridica, che collide con il principio del divieto di mandato imperativo;

atteso che il disegno di legge approvato dalla Camera presenta, anche nella sua formulazione tecnica, numerosi elementi di incertezza, quali, ad esempio: il concetto di «crisi», che non ha precisa valenza giuridica; una confusa linea di demarcazione tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma 1-bis; l'applicazione retroattiva o meno;

ritenuto, inoltre, che a fronte di fattispecie che comportano lo scioglimento anticipato del consiglio regionale, non è stata prevista la procedura di cui all'articolo 126 della Costituzione, con il prescritto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale;

preso peraltro atto delle posizioni espresse in termini sostanzialmente favorevoli da autorevoli esponenti delle istituzioni regionali, onde appare necessario apportare al testo modificazioni rilevanti, tali da ricondurlo al vigente quadro costituzionale;

ribadita in ogni caso l'esigenza di attuare con urgenza una riforma costituzionale-stralcio, che preveda l'attribuzione all'autonomia statutaria delle singole regioni del potere di definire la propria forma di governo (articolo 60 del progetto di legge costituzionale proposto dalla commissione per le riforme costituzionali), in coerenza – del resto – con quanto già auspicato da questa Commissione in sede di esame del disegno di legge costituzionale S. 3163, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3722 – e sull'abbinato disegno di legge S. 3667 nei limiti in cui con il primo non contrasti

alle seguenti condizioni:

a) che il comma 1 sia riformulato nel senso di stabilire che nel procedimento di scioglimento anticipato sia previsto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; ciò al fine di prevedere una specifica garanzia costituzionale nell'applicazione di una fat-

tispecie che potrebbe determinare gravi incertezze di carattere interpretativo;

b) che la normativa prevista da detto comma abbia efficacia provvisoria in attesa che le regioni adottino una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri esecutivi;

c) che il comma 1-*bis* sia soppresso».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) ritiene, sostanzialmente, che la proposta di parere del Presidente sia condivisibile. Sarebbe peraltro opportuno, a suo avviso, introdurre nella proposta medesima un riferimento al problema dell'elezione diretta del presidente della regione, che - ove venisse approvata la relativa proposta di legge di revisione costituzionale - renderebbe di fatto transitoria la disposizione di cui al primo comma, cogliendo così lo spirito della condizione di cui al punto b) della proposta di parere.

Interviene, quindi, il PRESIDENTE, che dichiara di essere personalmente favorevole all'elezione diretta dei presidenti delle regioni, soprattutto nella prospettiva di una loro forte responsabilizzazione, che avrebbe l'effetto di accrescere la qualità dell'azione amministrativa e di governo nelle regioni stesse.

Il deputato Mario VALDUCCI (FI), pur comprendendo in linea teorica alcuni passaggi della proposta di parere relativi ai profili di compatibilità con la Carta costituzionale, rileva peraltro che essi riflettono un'interpretazione ormai superata della Costituzione, che a suo avviso deve invece essere interpretata evolutivamente anche sulla base della chiara volontà espressa dai cittadini. Giudica pertanto meramente strumentali e non sostanziali le eccezioni in punto di legittimità costituzionale, che sono contenute nella proposta del Presidente. Non è poi da trascurare il fatto che il testo approvato dalla Camera è il frutto di un accordo politico su cui si è realizzata una convergenza assai larga e forte: appare dunque deprecabile che anche in questa circostanza, come già avvenuto in altre occasioni, un ramo del Parlamento approvi in tempi brevi un testo ampiamente condiviso, che poi l'altra Camera decide di modificare radicalmente. Per questi motivi annuncia voto contrario sulla proposta di parere del Presidente.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che la proposta di parere sia invece assai equilibrata e rispettosa sia del dibattito svoltosi in Commissione, sia della posizione assunta dai consigli regionali. Quanto invece alla questione dell'elezione diretta del presidente della regione, egli ritiene che essa, in questa fase, sia ultronea.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI) rileva che la proposta di parere reca un dispositivo favorevole, che è sostanzialmente incompatibile con le motivazioni addotte a suo sostegno, motivazioni che egli invece afferma di condividere. A suo avviso dovrebbe essere maggiormente valorizzato il documento trasmesso dai consigli regionali, la cui posizione, in

questa materia, appare più significativa e autorevole di quella espressa dalle giunte. Annuncia pertanto voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), nel dichiararsi favorevole alla proposta di parere del Presidente, suggerisce soltanto di eliminare nelle premesse, al quarto capoverso, il riferimento al carattere presidenziale che assumerebbe la forma di governo regionale in forza della normativa in discussione.

Interviene quindi il senatore Giorgio BORNACIN (AN) per dichiarare il voto contrario di alleanza nazionale, in quanto, nonostante la proposta sia favorevole all'approvazione del disegno di legge, le motivazioni e le condizioni che vi sono contenute ne contraddicono sostanzialmente il significato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE, previo accoglimento della modifica suggerita dal senatore Dondeynaz, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con condizioni, che viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.
(R029 000, B26°, 0002°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 12,40.
(A007 000, B27^a, 0001^o)

Interviene il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA, la quale dà conto dei compiti previsti dalla legge per la Commissione e delle opzioni relative al programma dei lavori.

Intervengono i senatori Giuseppe MAGGIORE, Enrico PIANETTA, Carla CASTELLANI, Davide NAVA e Athos DE LUCA, nonché i deputati Dino SCANTAMBURLO, Alessandra MUSSOLINI e Anna Maria SERAFINI.

L'Ufficio di presidenza conviene all'unanimità di procedere all'audizione del Ministro per la solidarietà sociale, nonché alla richiesta di autorizzazione per una missione nella regione Puglia in merito alla situazione dei minori immigrati clandestinamente.

La seduta termina alle ore 13,20.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

Interviene il redattore capo dei servizi parlamentari della RAI, dottoressa Camilla PACCAGNINI.

La seduta inizia alle ore 13.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B61^a, 0007^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, comunica che in data 11 gennaio 1999 è pervenuto alla Sottocommissione il Piano trimestrale delle trasmissioni per l'accesso della regione Toscana, nonché una relazione sulle domande, e copia della deliberazione di ammissione. Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del vigente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso, il calendario diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Pertanto, l'assenza di osservazioni proposte entro il termine del 26 gennaio prossimo comporterà l'esecutività del calendario stesso.

La Sottocommissione conviene.

Deliberazioni in materia di richieste d'Accesso radiofonico (articoli 3 e 5 del regolamento per l'Accesso)

(Esame e conclusione)
(A007 000, B61^a, 0006^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, ricorda che la Sottocommissione deve valutare le domande di accesso radiofonico pendenti alla data di oggi, attualmente in numero di dieci, e disporre conseguentemente la prosecuzione del calendario disposto nella precedente seduta del 28 ottobre 1998. Come in quella occasione, ritiene opportuno demandare alla RAI la definizione del calendario stesso, indicando per essa alcuni criteri (gli stessi che furono messi a punto nella seduta precedente), ed impegnando la RAI ad evitare soluzioni di continuità nella relativa programmazione. A tal fine ha predisposto una bozza di delibera. Il calendario dell'Accesso televisivo sarà oggetto di una prossima seduta.

Il redattore capo dei servizi parlamentari della RAI, Camilla PACCAGNINI, dopo aver fatto riferimento al successo di pubblico che in generale incontrano i programmi dell'Accesso, ritiene che la delibera che la Sottocommissione si accinge ad approvare possa essere attuata senza difficoltà dalla RAI.

Il senatore Giorgio COSTA (Forza Italia) si dichiara favorevole alla bozza di delibera predisposta dal Presidente, così come a ciascuna delle domande cui essa fa riferimento. Auspica che in futuro l'articolazione delle trasmissioni possa tener conto anche delle specificità geografiche e della localizzazione territoriale di ciascun accedente.

La Sottocommissione approva quindi il provvedimento presentato, deliberando separatamente per ciascuna delle domande cui esso fa riferimento.

La seduta termina alle ore 13,20.

ALLEGATO

**DELIBERA RELATIVA ALLE TRASMISSIONI DELL'ACCESSO
RADIOFONICO**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo;

c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, che ha disposto il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, che ha disposto il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, circa la prosecuzione dei palinsesti;

d) sentito il rappresentante della RAI, nella seduta di oggi;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. Il calendario dell'Accesso radiofonico prosegue, senza soluzione di continuità rispetto alla programmazione già stabilita, con la trasmissione delle domande di cui al successivo punto 4.

2. La definizione del calendario delle trasmissioni è demandata alla RAI.

3. Il calendario è tempestivamente comunicato alla Sottocommissione, ed è redatto in modo da tener conto dei seguenti criteri:

a) precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

b) precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

c) rispetto delle esigenze dell'attualità, in quanto prevedibili.

4. Le domande ammesse alla programmazione radiofonica sono le seguenti:

PROGR.	RICHIEDENTE	TITOLO
4020	ARCUG – Associazione per la ricerca in chirurgia urogenitale	Il controllo preventivo urogenitale. L'importanza nel carcinoma prostatico – nell'incontinenza urinaria
4027	Istituto superiore psicologia applicata	Impariamo a difenderci

4033	Associazione anni verdi	Isolamento e handicap: quale futuro?
4040	Soyombo	Mongolia: terra di fascino e misteri
4044	AFI – Associazione dei fonografici italiani	Musicando (viaggio nell’universo musicale)
4050	Sindacato libero scrittori italiani	Ezra Pound, poeta americano che visse in Italia
4054	European shrine club – northern Italy shrine oasis	Un ospedale shrine anche in Italia?
4058	Congregazione cristiana dei testimoni di Geova	Le tecniche alternative alle emotrasfusioni
4059	Congregazione cristiana dei testimoni di Geova	Il rifiuto delle trasfusioni di sangue dei testimoni di Geova e il consenso informato
4060	Congregazione cristiana dei testimoni di Geova	Come si finanziano i testimoni di Geova

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

(4^a - Difesa)

Seduta congiunta con le

**Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)
della Camera dei deputati**

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 15

Procedure informative

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione determinata dall'attuale crisi nella regione del Kosovo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a fa-

vore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (3722) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Nuccio Carrara*).
- SCHIFANI ed altri - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali (3667).

VII. Esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (n. 381).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
 - LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
 - SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
 - FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
 - CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
 - SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (3110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati ordinari (1247-bis) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli da 1 a 32 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati» (n. 377)

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (2524-B/ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riscossione mediante ruolo (n. 380).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di riparto dello stanziamento, per l'anno 1998, per gli interventi pubblici nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (n. 382).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate. (Doc. XXII, n. 32).
- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica (388).
- PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).

- SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104-156-1070-1164-2177-2363-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).

- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

IV. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- MANFREDI ed altri. - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (n. 85).
 - Proposta di nomina del Presidente del Consorzio parco nazionale dello Stelvio (n. 86).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 15

Audizione del dottor Francesco Taroni, direttore dell'Agenzia sanitaria per i servizi regionali, e del dottor Mario Braga, direttore del laboratorio sistemi di qualità in sanità dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) di Roma, sulle tematiche relative alle «liste di attesa» ospedaliera.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 8,30

Esame del disegno di legge:

- MONTAGNINO - Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati» (n. 377).
- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (n. 379).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario: audizione del Presidente e di altri rappresentanti dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 13

Audizione dell'assessore all'ambiente della regione Lazio, dottor Giovanni Hermanin De Reichenfeld, dell'assessore all'ambiente della provincia di Roma, dottor Massimo Sessa, e del presidente dell'AMA, ingegner Gianni Orlandi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 21 gennaio 1999, ore 13

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.